

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	79
GIUSTIZIA (II)	»	80
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	92
DIFESA (IV)	»	93
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	100
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	101
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	107
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	110
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	117
AFFARI SOCIALI (XII)	»	121
AGRICOLTURA (XIII)	»	122
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	129
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	135

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-Repubblicani: Misto-LD-R.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	<i>Pag.</i>	146
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	147
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA	»	148
<i>INDICE GENERALE</i>	»	149

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. C. 2031 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. C. 2031 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	16
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti dei relatori</i>)	69
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti riformulati nel corso della seduta</i>)	70

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 3 febbraio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.15 alle 12.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 3 febbraio 2009. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Renato Brunetta.

La seduta comincia alle 12.20.

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. C. 2031 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 gennaio 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che il provvedimento in esame è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla giornata di lunedì 9 febbraio 2009 per lo svolgimento della discussione generale.

Secondo quanto stabilito dagli uffici di presidenza delle due Commissioni, integrati dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, l'esame degli

emendamenti dovrà concludersi entro la giornata odierna al fine di garantire un termine congruo alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.

Avverte quindi che la seduta dovrà necessariamente concludersi alle ore 13,30 per consentire lo svolgimento della riunione del Comitato dei nove della I Commissione per l'esame degli emendamenti presentati alla proposta di legge di riforma della legge per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (C. 22 e abb.), iscritta all'ordine del giorno della seduta odierna dell'Assemblea.

Pertanto, tenuto conto della ristrettezza dei tempi che residuano per lo svolgimento della odierna seduta antimeridiana, gli uffici di presidenza delle due Commissioni, integrati dai rappresentanti dei gruppi, hanno stabilito che l'esame degli emendamenti prosegua al termine delle odierne votazioni pomeridiane dell'Assemblea con l'obiettivo di concludere i lavori entro al massimo due ore. Pertanto, secondo le intese intercorse fra i rappresentanti dei gruppi è stato convenuto di dare luogo alle votazioni nel corso della seduta che sarà convocata per oggi al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, consentendo lo svolgimento di interventi di carattere generale sugli emendamenti presentati.

Avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al disegno di legge in esame (*vedi allegato 1*).

Avverte altresì che i relatori hanno presentato gli emendamenti 3.100 e 5.100 (*vedi allegato 2*).

Fa quindi presente che alcune delle proposte emendative presentate risultano inammissibili, in quanto vertenti su materie che non appaiono riconducibili a quelle del provvedimento, ovvero in quanto prive di adeguata copertura finanziaria. Ricorda, infatti, che ai sensi dell'articolo 123-bis del Regolamento, ferme restando le regole generali in materia di inammissibilità, di cui all'articolo 89 del Regolamento medesimo, devono ritenersi inammissibili le proposte emendative riferite ai disegni di legge collegati alla ma-

novra di finanza pubblica che concernono materia estranea al loro oggetto, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate come definiti dalla legislazione contabile.

Al riguardo ricorda altresì che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Per quanto concerne i profili finanziari, ricorda che la citata disposizione dell'articolo 123-bis del Regolamento comporta che alle proposte emendative riferite al provvedimento in esame debba applicarsi l'obbligo di compensatività degli effetti finanziari.

Alla luce di tali criteri, rileva che risultano inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative: Delfino 1.19 e Borghesi 1.34, in quanto diretti a realizzare interventi organizzativi di ridimensionamento degli uffici di diretta collaborazione dei ministri; Saltamartini 2.15, in quanto mira a disciplinare in via diretta gli incentivi delle attività di progettazione e direzione lavori dei professionisti appartenenti al comparto Ministeri; tale emendamento risulta peraltro inammissibile anche per carenza di compensazione; Saltamartini 2.16, che dispone – con misura di natura ordinamentale – l'immissione in ruolo dei dipendenti non dirigenziali, provenienti da talune amministrazioni dello Stato, attualmente in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso altre amministrazioni; Saltamartini 3.34, che prevede l'inquadramento nella qualifica economico-giuridica immediatamente superiore a quella di appartenenza del personale del Ministero della giustizia appartenente all'organizzazione giudiziaria; tale emendamento risulta peraltro inammissibile anche per carenza di compensazione; Madia 4.11, che prevede tra i criteri di delega, con disposizione ordinamentale, l'emanazione di DPCM per l'ammissione a concorsi pubblici per atti-

vità di ricerca non universitaria; Antonino Russo 4.7, recante disposizioni in materia di certificazione per i candidati alla nomina di amministratore di enti e società a parziale o totale capitale pubblico; La Loggia 5.28, che reca disposizioni di carattere ordinamentale relative alla disciplina e al trattamento economico e pensionistico dei professori universitari; Delfino 6.01, finalizzato a conferire al Governo una delega per il complessivo riordino delle carriere del personale delle forze di polizia e delle forze armate; Di Biagio 7.9, che disciplina l'inquadramento di determinate categorie di personale del Ministero degli affari esteri; tale emendamento risulta peraltro inammissibile anche per carenza di compensazione; Caparini 9.01, recante l'abrogazione di disposizioni normative in materia di contribuzione previdenziale e di modalità di esazione dei contributi; Paladini 9.02, diretto a prevedere il reclutamento dei volontari in ferma breve.

Risultano inoltre inammissibili per carenza di compensazione le seguenti proposte emendative: Delfino 1.1; Paladini 1.29; Caparini 2.7; Saltamartini 2.15; Saltamartini 3.34; Paladini 3.35; Delfino 5.19; Paladini 5.42; Di Biagio 7.9; gli identici Saltamartini 8.2 e Vietti 8.3; Lo Presti 8.4; Lanzillotta 9.42; gli identici emendamenti Laffranco 9.20, Tassone 9.21 e Vassallo 9.58; Paladini 9.67.

Fa quindi presente che l'emendamento Paladini 3.23 è ammissibile a condizione che si preveda anche una modifica al comma 4, dell'articolo 3, volta a sopprimere l'inciso « ad eccezione del comma 2, lettera f) » al fine di garantire l'applicazione della clausola di invarianza all'intero articolo 3. Fa presente pertanto che tale emendamento potrebbe essere riformulato nel senso appena indicato.

Rileva inoltre che gli emendamenti Mattesini 3.52, Vassallo 3.75 e Lanzillotta 3.72 sono ammissibili a condizione che la norma di copertura di cui al comma 3 dell'articolo 3 sia riferita all'organismo di cui all'articolo 3-*bis*, introdotto dai medesimi emendamenti. Fa presente pertanto

che tali emendamenti potrebbero essere riformulati nel senso appena indicato.

Avverte infine che la Corte dei conti ha trasmesso un documento, che è in distribuzione, approvato a maggioranza dal Consiglio di presidenza della Corte stessa nell'adunanza del 2 febbraio 2009.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, invita i presentatori degli emendamenti Paladini 3.23, Mattesini 3.52, Vassallo 3.75 e Lanzillotta 3.72 a riformularli nel senso indicato dal presidente Bruno.

I deputati Giovanni PALADINI (IdV), Donella MATTESINI (PD), Salvatore VASSALLO (PD) e Linda LANZILLOTTA (PD) riformulano rispettivamente gli emendamenti 3.23, 3.52, 3.75 e 3.72 nel senso suggerito dal relatore (*vedi allegato 3*).

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che, alla luce della loro riformulazione, gli emendamenti Paladini 3.23, Mattesini 3.52, Vassallo 3.75 e Lanzillotta 3.72 sono da considerarsi ammissibili.

Mario TASSONE (UdC) fa presente che il proprio gruppo ha presentato diversi emendamenti che tendono a dare risposte alle questioni problematiche emerse nel corso della discussione di carattere generale sul provvedimento in esame, che presenta tematiche di estrema complessità e delicatezza. A proprio avviso risulta opportuna una convergenza sulle soluzioni da apportare al testo del provvedimento per poterlo migliorare: al riguardo afferma che il proprio gruppo fornirà il contributo necessario.

Esprime perplessità sulla dichiarazione di inammissibilità del proprio emendamento 9.21, volto a rendere più efficace l'attività di controllo svolta dalla Corte dei conti. Quello della magistratura contabile è un tema spinoso che richiede attenzione e soluzioni incisive per assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Si sofferma, quindi, sugli altri aspetti problematici a proprio avviso recati dal provvedimento. Al riguardo sottolinea la

necessità di distinguere, nell'ambito dell'attività amministrativa, il momento della gestione da quello della scelta politica, separando le rispettive sfere di responsabilità. Ritiene inoltre opportuno un serio rafforzamento della vicedirigenza, attribuendo ad essa funzioni concrete: a proprio avviso si tratta di una scelta necessaria nella prospettiva di assicurare efficienza all'attività amministrativa.

Esprime perplessità per le modalità di esame degli emendamenti, a cui è stato riservato un ristretto lasso di tempo: alla luce della complessità delle questioni in esame sarebbe infatti stato preferibile riservare tempi di esame più ampi per gli opportuni approfondimenti.

Conclude esprimendo le proprie perplessità in ordine alle numerose dichiarazioni di inammissibilità di emendamenti, in quanto in molti casi erano volti a risolvere importanti e delicate questioni problematiche.

Giovanni PALADINI (IdV) esprime perplessità per la dichiarazione di inammissibilità del proprio articolo aggiuntivo 9.02, volto ad assicurare l'assunzione di volontari in ferma breve per l'assolvimento di esigenze connesse all'ordine e alla sicurezza pubblica. Si tratta di una decisione che non tiene conto del fatto che il personale in questione è stato comunque dichiarato idoneo nelle graduatorie concorsuali e non è stato ancora assunto per la mancanza di fondi. Del resto tutti gli organici delle forze dell'ordine denunciano una scarsità di personale e l'assunzione dei volontari in questione avrebbe consentito una più efficace azione a garanzia dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Si sofferma quindi sulle altre questioni problematiche recate dal provvedimento in esame, a partire dalle disposizioni relative alla Corte dei conti fino a quelle in materia di vicedirigenza. Al riguardo invita il ministro Brunetta ad assumere un atteggiamento coerente, e auspica che vengano giudicati favorevolmente gli emendamenti presentati dal proprio gruppo che, altrimenti, assumerà un atteggiamento di contrarietà sul provvedimento.

Linda LANZILLOTTA (PD) interviene sul proprio emendamento 9.42, volto a sopprimere i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 9, che è stato dichiarato inammissibile. Al riguardo invita la presidenza delle Commissioni a riconsiderare la dichiarazione di inammissibilità in considerazione del fatto che i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 9 recano disposizioni di carattere ordinamentale: le eventuali conseguenze finanziarie derivanti dalla loro soppressione possono comunque agevolmente essere ammortizzate valendosi degli ordinari stanziamenti di bilancio attribuiti alla Corte dei conti.

Donato BRUNO, *presidente*, si riserva una più approfondita valutazione sull'emendamento 9.42 Lanzillotta.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore per la I Commissione*, intervenendo anche a nome del relatore per la XI Commissione, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 01.01 Calderisi, sugli emendamenti 2.13 e 2.14 Calderisi, 3.43 Vassallo, 5.27 Cazzola, nonché sugli emendamenti 9.24 e 9.28 del deputato Bernini Bovicelli e sugli identici emendamenti 9.29 Bernini Bovicelli e 9.63 Paladini. Raccomanda quindi l'approvazione degli emendamenti 3.100 e 5.100 dei relatori. Esprime quindi un invito al ritiro delle restanti proposte emendative, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Si riserva tuttavia di riconsiderare l'espressione del parere su taluni emendamenti in ordine ai quali risultano necessari ulteriori approfondimenti e, in particolare, si riserva l'espressione del parere sull'emendamento 3.38 Antonino Foti e sulle proposte emendative riferite agli articoli 6, 7 e 8.

Il ministro Renato BRUNETTA esprime parere conforme a quello dei relatori, manifestando il proprio apprezzamento per la disponibilità mostrata dai gruppi a presentare emendamenti di carattere migliorativo e formulando l'auspicio che dal lavoro delle Commissioni possa venire un testo largamente condi-

viso. È infatti sua intenzione procedere nella riforma sulla base della più ampia condivisione possibile, anche là dove questo dovesse comportare la necessità di un'ulteriore lettura del provvedimento da parte del Senato. Preannuncia inoltre che, proprio al fine della massima condivisione e della massima trasparenza, il Governo terrà conto, nella redazione dei decreti delegati, non solo di quanto sarà indicato dagli eventuali ordini del giorno che dovessero essere approvati dall'Assemblea, ma anche di tutto quanto sarà segnalato e suggerito da tutti i soggetti portatori di interessi connessi al provvedimento in esame. A questo fine, il suo ministero attiverà una procedura di consultazione pubblica per via telematica a carattere assolutamente innovativo, la cui metodologia si dichiara pronto ad illustrare alle Commissioni, ove queste lo ritengano utile. Quanto al lavoro finora svolto, osserva che forse si sarebbe potuto fare meglio, ma che spesso il meglio è nemico del bene. È infatti essenziale procedere rapidamente, perché il Paese sta aspettando la riforma della pubblica amministrazione e in molti aspetti l'ha anzi anticipata. Eventuali limiti e insufficienze potranno essere corretti in un secondo momento alla luce dell'esperienza. In conclusione, sottolinea che, nella definizione tanto del disegno di legge delega quanto dei decreti attuativi, si è inteso procedere nel segno della massima partecipazione, della massima trasparenza e del confronto con tutte le parti. Non ritiene, invece, si possa sostenere che al Parlamento non sarebbero stati assicurati tempi di discussione sufficienti, atteso che il disegno di legge è stato presentato dal Governo al Senato nel luglio 2008 e che da allora ad oggi sono quindi trascorsi sei mesi.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta, che sarà convocata nel pomeriggio di oggi.

La seduta termina alle 12.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 3 febbraio 2009. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Renato Brunetta.

La seduta comincia alle 17.05.

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

C. 2031 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta antimeridiana.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che i presidenti delle Commissioni riunite hanno convenuto sull'opportunità di considerare ammissibile l'emendamento Lanzillotta 9.42, purché riformulato nel senso di prevedere la soppressione dei soli commi 5, 6 e 7 dell'articolo 9. Fa presente pertanto che tale emendamento potrebbe essere riformulato nel senso appena indicato.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Pdl), *relatore per la I Commissione*, invita il deputato Lanzillotta a riformulare il suo emendamento 9.42 nei termini indicati dal presidente Bruno.

Linda LANZILLOTTA (PD) riformula l'emendamento 9.42 nei termini suggeriti dal relatore (*vedi allegato 3*).

Donato BRUNO, *presidente*, alla luce della riformulazione dell'emendamento Lanzillotta 9.42, fa presente che esso deve considerarsi ammissibile. Comunica inoltre che i relatori hanno presentato una nuova formulazione del loro emendamento 3.100 (*vedi allegato 2*). Chiede quindi ai relatori di riepilogare rapidamente i pareri sulle proposte emendative, integrandoli con le eventuali valutazioni ancora non svolte.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la XI Commissione, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Calderisi 01.01, sugli emendamenti Caparini 1.11, Calderisi 2.13 e 2.14, Vassallo 3.43, Cazzola 5.27, Gregorio Fontana 6.22, sull'articolo aggiuntivo Bernini Bovicelli 8.01, sugli emendamenti Bernini Bovicelli 9.24 e 9.28 e sugli identici emendamenti Bernini Bovicelli 9.29 e Paladini 9.63. Raccomanda l'approvazione degli emendamenti 3.100 (*nuova formulazione*) e 5.100 dei relatori. Quanto alle restanti proposte emendative, invita i presentatori a ritirarle; diversamente, il parere deve intendersi contrario. Per quanto riguarda, tuttavia, l'emendamento Dal Lago 3.7, tenuto conto che per talune amministrazioni regionali o locali una valutazione diretta dei dirigenti da parte del presidente della regione o della provincia o del sindaco presenta difficoltà a causa del gran numero dei dirigenti stessi, suggerisce che l'emendamento potrebbe essere riformulato nel senso di limitare la possibilità di valutazione diretta ai soli presidenti di provincia e sindaco, prevedendo altresì che questi possano avvalersi di un comitato di valutazione, anche tenuto conto del numero di dipendenti dell'ente. Si riserva, tuttavia, prima di esprimere il parere su tale eventuale riformulazione di acquisire l'orientamento del collega Scandroglio.

Michele SCANDROGLIO (PdL), *relatore per la XI Commissione*, concorda in linea di principio con l'ipotesi di riformulazione prospettata dal collega Stracquadanio, ma, considerato che la proposta presenterebbe comunque alcuni aspetti problematici, riterrebbe opportuno verificare prima la posizione del Governo al riguardo.

Manuela DAL LAGO (LNP), premesso che sarebbe disponibile alla riformulazione prospettata dal relatore Stracquadanio, precisa che la finalità del proprio emendamento 3.7 è quella di attribuire il potere di valutazione dei dirigenti direttamente a coloro che hanno la responsa-

bilità giuridica e politica dell'amministrazione, vale a dire, nel caso delle amministrazioni territoriali, ai presidenti di regione, ai presidenti di provincia e ai sindaci. Riconosce che in alcuni comuni il numero di dirigenti è troppo alto perché il sindaco possa conoscerli tutti direttamente, ma assicura, anche sulla base della propria esperienza, che nella gran parte dei comuni e delle province il numero di dirigenti è tale che il presidente di provincia o il sindaco li conosce personalmente tutti.

Il ministro Renato BRUNETTA, quanto all'ipotesi di riformulazione dell'emendamento Dal Lago 3.7, si dichiara disponibile a valutare nel prosieguo dei lavori proposte che consentano di limitare alcuni aspetti problematici in relazione alla dimensione delle amministrazioni. Sulle restanti proposte emendative esprime quindi parere conforme a quello dei relatori.

Sesa AMICI (PD), dopo aver sottolineato come l'atteggiamento del proprio gruppo rispetto al provvedimento in esame sia stato realistico e collaborativo, nella convinzione della effettiva necessità di riformare il settore del lavoro pubblico nell'interesse del Paese, e si sia sostanziato nella presentazione di emendamenti che, senza mettere in discussione l'impianto del testo del Senato, tendevano a migliorarlo, rileva che l'atteggiamento del Governo e dei relatori è invece di sostanziale chiusura. Annuncia pertanto che il proprio gruppo abbandonerà i lavori delle Commissioni riunite, in quanto non intende partecipare ad una votazione che svuota di senso la funzione parlamentare chiamando questo ramo del Parlamento a ratificare la decisione già assunta dall'altro. Al ministro Brunetta, che ha molto insistito sulla necessità di approvare la riforma rapidamente perché il Paese l'aspetta, fa presente che la rapidità è senz'altro importante, ma è importante anche il confronto e il dialogo nel merito, tanto più se il provvedimento deve comunque tornare al Senato e tanto più se si intende avviare sui decreti attuativi un'am-

pia consultazione telematica. La sua parte politica non è infatti disponibile a fungere da mera « cassa di risonanza ».

Cesare DAMIANO (PD) si associa alle considerazioni della deputata Amici, la quale ha naturalmente parlato a nome del gruppo del Partito democratico nel suo complesso. Prende atto dell'inutilità dello sforzo compiuto dalla sua parte politica in vista del miglioramento di un testo di importanza fondamentale come quello in esame. Esprime disagio per la posizione mortificante in cui il Governo ha posto la Camera dei deputati, chiamandola a ratificare il lavoro già svolto dal Senato. Ritiene che la rapidità di approvazione della riforma sia importante, ma non possa andare a scapito della discussione in Parlamento, che è sede di confronto insostituibile.

Teresio DELFINO (UdC) rimarca che il suo gruppo è disponibile ad un confronto serio e sereno sul provvedimento, che si svolga in tempi congrui, nel rispetto delle prerogative delle Camere: in tal senso è anche l'emendamento presentato dal suo gruppo per aumentare da quarantacinque a sessanta i giorni riservati alle Camere per l'esame degli schemi dei decreti attuativi della delega. Riconosce al ministro Brunetta l'importanza del lavoro svolto, ma rileva che il testo elaborato dal Senato, pur molto migliore di quello originario, è ancora suscettibile di miglioramento in molti punti: cita ad esempio il riparto delle materie soggette a disciplina di legge e di quelle soggette alla contrattazione collettiva e l'intervento sulla Corte dei conti. Su una materia così importante, sulla quale il Governo avrà una responsabilità così rilevante, non può, a suo avviso, mancare la voce della Camera dei deputati, tanto più se si prevede una consultazione così ampia. Per queste ragioni, il suo gruppo, pur non intendendo abbandonare i lavori delle Commissioni, mantiene un atteggiamento critico rispetto al provvedimento, ferma la disponibilità a contribuire al suo miglioramento.

Linda LANZILLOTTA (PD) esprime rammarico e disagio per la chiusura mostrata dal Governo. Premesso infatti di condividere alcune delle linee di riforma del provvedimento in esame, che riprendono il lavoro svolto in questi anni, ritiene però indispensabile un confronto pieno sul merito: confronto che invece è mancato. Il Senato ha profondamente modificato l'impostazione originaria del testo, che — deve pertanto ammettersi — era inizialmente imperfetta. Il testo elaborato è certamente migliore ma è ancora perfettibile nello spirito della riforma, soprattutto in relazione ad alcuni punti che presentano gravi profili di incostituzionalità e che rendono il testo fragile in quanto esposto a critiche e al rischio di pronunce contrarie della Corte costituzionale; pensa in particolare alla riforma dell'organo di autogoverno della Corte dei conti. Tra l'altro, ritiene che non sia risolto un nodo essenziale quale quello del rapporto tra politica e amministrazione, rispetto al quale le soluzioni individuate in passato hanno mostrato di non funzionare. È impensabile, poi, che la valutazione del personale possa avvenire a cura di un organo politico, come si suggeriva in relazione ai dirigenti delle amministrazioni territoriali. In conclusione, ritiene che il disagio da lei espresso sia avvertito anche all'interno dei gruppi di maggioranza, che si sono visti respingere emendamenti oggettivamente migliorativi del testo, e che, in tale situazione, è giusto che la discussione si trasferisca direttamente in Assemblea.

Giovanni PALADINI (IdV), nel dichiarare la volontà del suo gruppo di rimanere in aula non per scopi ostruzionistici, ma al fine di fornire un valido contributo alla discussione, fa notare l'atteggiamento di chiusura adottato dalla maggioranza nei confronti delle proposte emendative presentate dai gruppi di minoranza, a dispetto delle dichiarazioni del ministro, più volte rese nel corso dell'esame del provvedimento, che sembravano improntate ad uno spirito di collaborazione. Nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo agli articoli del presente disegno di legge,

sottolinea in particolare la sua profonda contrarietà all'articolo 9, che tende, a suo avviso, ad assoggettare la Corte dei conti al controllo del potere esecutivo, nonché al comma 3 dell'articolo 5, che ritiene possa dar luogo a discriminazioni nel trattamento previdenziale di diverse categorie di dipendenti pubblici.

David FAVIA (IdV), pur considerando legittimo che la maggioranza persegua il suo indirizzo politico – confidando nella forza dei propri numeri per l'approvazione dei provvedimenti volti a darne attuazione – ritiene grave che essa si sia sottratta al dialogo su un tema giuridico assai delicato quale quello dell'organizzazione della Corte dei conti, disciplinato dall'articolo 9 del provvedimento in esame, sul quale esprime forti perplessità. Ritiene che l'attuale Esecutivo, così come in passato ha cercato di porre un limite all'attività della magistratura ordinaria, stia ora perseguendo l'obiettivo di porre sotto il proprio controllo la magistratura contabile, incrinando in tal modo il corretto funzionamento del sistema democratico. Nel preannunciare la sua intenzione di rimanere in aula per seguire i lavori delle Commissioni, auspica che i membri della maggioranza dimostrino nel prosieguo del dibattito una maggiore sensibilità, accettando il confronto su una materia giuridicamente molto importante.

(I deputati del gruppo del Partito Democratico abbandonano l'aula).

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Calderisi 01.01.

Teresio DELFINO (UdC) illustra il suo emendamento 1.2, sottolineando la necessità di non intaccare il sistema delle relazioni sindacali in sede di definizione degli strumenti tesi ad avviare un processo di convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato. In proposito, evidenzia l'esigenza di svolgere una riflessione in Parlamento, evitando di delegare al Governo il potere di legiferare su una materia così delicata.

Le Commissioni respingono l'emendamento Delfino 1.2.

Teresio DELFINO (UdC), nell'illustrare il suo emendamento 1.6, dichiara di ritenere pleonastica e dal contenuto eccessivamente generico la lettera e) prevista al comma 1 dell'articolo 1. In proposito, ritiene preferibile una rigorosa applicazione della legislazione vigente in materia.

Michele SCANDROGLIO, *relatore per la XI Commissione*, dichiara di non condividere le considerazioni espresse dal deputato Delfino, precisando inoltre che la lettera e), comma 1, dell'articolo 1, indicando obiettivi fondamentali della legge di delegazione, non può essere in alcun modo soppressa.

Mario TASSONE (UdC) fa notare come la disposizione che si intende sopprimere con l'emendamento Delfino 1.6 sia troppo generica e testimoni l'intento meramente propagandistico che muove il Governo nel suo tentativo di riforma della pubblica amministrazione. Ritiene che l'Esecutivo abbia il dovere di confrontarsi seriamente su tali tematiche, affinché siano introdotti criteri di delega legislativa più stringenti.

Le Commissioni respingono l'emendamento Delfino 1.6.

Raffaele VOLPI (LNP), intervenendo per una precisazione, dichiara che la volontà del suo gruppo di non insistere per l'approvazione dei relativi emendamenti non significa in alcun modo ridimensionare il significato che tali proposte di modifica rivestono nella discussione, tanto che esse saranno ripresentate nel corso dell'esame in Assemblea.

Giovanni PALADINI (IdV) illustra il suo emendamento 1.27, esprimendo la sua contrarietà al principio dell'organizzazione delle procedure concorsuali su base territoriale introdotto dall'articolo 1, comma 1, alla lettera g).

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Paladini 1.27 e 1.28.

Teresio DELFINO (UdC), nell'illustrare il suo emendamento 1.9, dichiara di non condividere il principio dell'organizzazione delle procedure concorsuali su base territoriale introdotto dall'articolo 1, comma 1, alla lettera g).

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Delfino 1.9; approvano quindi l'emendamento Caparini 1.11 e respingono l'emendamento Delfino 1.13.

Teresio DELFINO (UdC) chiede al Governo e ai relatori di conoscere i motivi del loro parere non favorevole agli identici emendamenti Delfino 1.14 e Paladini 1.30, atteso che tali proposte emendative mirano a garantire al Governo un più ampio margine temporale per l'esercizio delle delega legislativa.

Il ministro Renato BRUNETTA, modificando il parere precedentemente espresso, si dichiara favorevole agli identici emendamenti Delfino 1.14 e Paladini 1.30.

Michele SCANDROGLIO, *relatore per la XI Commissione*, e Giorgio Clelio STRACQUADANIO, *relatore per la I Commissione*, preso atto della disponibilità del Governo, rivedono a loro volta il parere precedentemente espresso, formulando un parere favorevole sugli identici emendamenti Delfino 1.14 e Paladini 1.30.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Delfino 1.14 e Paladini 1.30. Respingono, quindi, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Delfino 1.15 e Paladini 1.31 nonché gli emendamenti Paladini 1.32 e Delfino 1.17.

Giovanni PALADINI (IdV) illustra il suo emendamento 1.33.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Paladini 1.33, Delfino 2.1, Paladini 2.17, Delfino 2.2, nonché gli identici emendamenti Delfino 2.3 e Paladini 2.18.

Giovanni PALADINI (IdV) illustra il suo emendamento 2.19.

Le Commissioni respingono l'emendamento Paladini 2.19.

Teresio DELFINO (UdC) illustra il suo emendamento 2.4, sottolineando la necessità di specificare più puntualmente gli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati alla contrattazione collettiva e alla legge.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Delfino 2.4 e Delfino 2.6.

Giovanni PALADINI (IdV) illustra il proprio emendamento 2.20, volto a sopprimere la lettera del comma 2 dell'articolo 2, raccomandandone l'approvazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti 2.20, 2.21 e 2.22 del deputato Paladini.

Giovanni PALADINI (IdV) illustra il proprio emendamento 2.23, volto a sopprimere la lettera g) del comma 2 dell'articolo 2, raccomandandone l'approvazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti 2.23, 2.27 e 2.24 del deputato Paladini.

Teresio DELFINO (UdC) illustra il proprio emendamento 2.9, sottolineando al riguardo l'opportunità di valorizzare il contenuto dell'accordo sottoscritto lo scorso 22 gennaio tra Governo e parti sociali in materia di nuovo modello della contrattazione pubblica.

Le Commissioni respingono l'emendamento 2.9 Delfino.

Giovanni PALADINI (IdV) illustra il proprio emendamento 2.25, del quale raccomanda l'approvazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Paladini 2.25 e 2.26 e Delfino 2.11; approvano gli emendamenti 2.13 e 2.14 del deputato Calderisi, approvano inoltre l'emendamento 3.100 (*nuova formulazione*) dei relatori, respingono l'emendamento 3.4 Delfino.

Barbara SALTAMARTINI (PdL) rileva come l'emendamento 3.100 (*nuova formulazione*) dei relatori, appena approvato dalle Commissioni, abbia recepito i contenuti dei propri emendamenti 3.2 e 3.5.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore per la I Commissione*, anche a nome del relatore per l'XI Commissione, presenta l'emendamento 3.101 (*vedi allegato 2*), che recepisce il contenuto dell'emendamento 3.43 Vassallo, sul quale era stato espresso parere favorevole nella odierna seduta antimeridiana.

Il Ministro Renato BRUNETTA esprime parere favorevole sull'emendamento 3.101 dei relatori

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 3.101 dei relatori, respingono gli emendamenti 3.6 Paladini e 3.8 Delfino.

Giovanni PALADINI (IdV) illustra il proprio emendamento 3.9 del quale raccomanda l'approvazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12 del deputato Paladini; respingono gli identici emendamenti 3.13 Paladini e 3.14 Delfino; respingono gli emendamenti 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.22, 3.23 (*nuova formulazione*), 3.24, 3.26, 3.27, 3.28 e 3.31 del deputato Paladini.

Giovanni PALADINI (IdV) illustra il proprio emendamento 3.36, raccomandandone l'approvazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti 3.36, 3.39 e 3.40 del deputato Paladini.

Teresio DELFINO (UdC) illustra il proprio emendamento 4.1, invitando le Commissioni ad approvarlo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti 4.1, 4.4 e 4.5 del deputato Delfino, l'emendamento 5.36 del deputato Paladini, gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3 del deputato Delfino, nonché l'emendamento 5.38 Paladini.

Teresio DELFINO (UdC) illustra il suo emendamento 5.8, raccomandandone l'approvazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti 5.8 Delfino e 5.37 Paladini.

Giovanni PALADINI (IdV) illustra l'emendamento 5.40 Pisicchio, di cui è cofirmatario, volto a prevedere una disciplina di incompatibilità per i dirigenti pubblici stabilendo che non possono essere nominate in tali posizioni persone che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni incarichi elettivi rappresentativi a vari livelli né persone che rivestano e abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con tali organizzazioni.

Le Commissione respingono l'emendamento 5.40 Pisicchio.

Giovanni PALADINI (IdV) illustra il proprio emendamento 5.39, analogo al precedente, in tema di incompatibilità per i dirigenti pubblici.

Le Commissioni respingono l'emendamento 5.39 Paladini.

Teresio DELFINO (UdC) illustra il proprio emendamento 5.10, volto a soppri-

mere la lettera *o*) del comma 2 dell'articolo 5.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti 5.10, 5.13 e 5.14 del deputato Delfino; respingono inoltre l'emendamento 5.41 Paladini; approvano quindi l'emendamento 5.100 dei relatori e l'emendamento 5.27 Cazzola e respingono gli emendamenti 5.29 e 6.2 del deputato Delfino. Le Commissioni respingono inoltre, con distinte votazioni, gli emendamenti 6.5 Paladini e 6.6 Delfino.

Giovanni PALADINI (IdV) illustra il proprio emendamento 6.10, raccomandandone l'approvazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento 6.10 Paladini.

Giovanni PALADINI (IdV) illustra il proprio emendamento 6.11, volto a sopprimere la lettera *f*) del comma 2 dell'articolo 6. In proposito osserva che tale lettera reca una disciplina punitiva in termini generici nei confronti di intere categorie di lavoratori.

Le Commissioni respingono l'emendamento 6.11 Paladini.

Mario TASSONE (UdC) illustra l'emendamento 6.16 Delfino, di cui è cofirmatario, che interviene sul principio di delega volto a prevedere la responsabilità erariale dei dirigenti in caso di mancata individuazione delle unità in esubero. Il proprio emendamento sostituisce la parola « mancata » con la parola « errata », al fine di contemplare anche le ipotesi di dolo.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore per la I Commissione*, fa presente che il termine « mancata » a proprio avviso ricomprende anche il termine « errata » e per questa ragione non ritiene di modificare il proprio parere sull'emendamento 6.16 Delfino.

Le Commissioni respingono l'emendamento 6.16 Delfino.

Mario TASSONE (UdC), in considerazione di quanto dichiarato dal relatore, preannuncia la ripresentazione in Assemblea dell'emendamento 6.16 Delfino.

Giovanni PALADINI (IdV) illustra il proprio emendamento 6.17, finalizzato a sopprimere la lettera *m*) del comma 2 dell'articolo 6.

Le Commissioni respingono l'emendamento 6.17 Paladini.

Mario TASSONE (UdC) illustra l'emendamento Delfino 6.20, volto a sopprimere il principio di delega relativo all'abolizione dei collegi arbitrali di disciplina. Al riguardo fa presente che si tratta di una materia di estrema delicatezza, sulla quale invita le Commissioni ed il rappresentante del Governo a riflettere approfonditamente.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento 6.20 Delfino e approvano l'emendamento 6.22 Gregorio Fontana.

Giovanni PALADINI (IdV) illustra il proprio articolo aggiuntivo 6.02, che reca una delega al Governo per l'accorpamento delle scuole superiori di pubblica amministrazione.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo 6.02 Paladini.

Mario TASSONE (UdC) illustra l'emendamento Delfino 7.2, di cui è cofirmatario, volto a sopprimere l'articolo 7 che reca una norma interpretativa in materia di vicedirigenza. In proposito rileva come il provvedimento in esame configuri un arretramento in quanto rimette la vicedirigenza alla contrattazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti 7.2 Delfino e 7.3 Paladini, nonché l'emendamento 7.4 Delfino. Approvano quindi l'articolo aggiuntivo 8.01 Bernini Bovicelli.

Mario TASSONE (UdC), intervenendo sul suo emendamento 9.2, soppressivo dell'articolo 9, rileva che con quest'articolo l'organo di autogoverno della Corte dei conti diventa, da collegiale, monocratico, il che comporta un affievolimento delle garanzie di indipendenza e autonomia della Corte stessa, in contrasto con gli equilibri richiesti dalla democrazia. Viene da pensare che si tratti di un intervento funzionale allo svuotamento di funzione della Corte dei conti. Per questo avrebbe ritenuto essenziale che sull'articolo 9 il Governo fornisse qualche chiarimento.

Donato BRUNO, *presidente*, considerato che all'articolo 9 si riferiscono numerosi emendamenti presentati dai diversi gruppi, propone di discuterne più approfonditamente in sede di comitato dei nove, riservando a questo tema un congruo tempo, e di considerare per il momento respinti, ai fini dell'eventuale ripresentazione in Assemblea, tutti gli emendamenti presentati in materia, fuorché quelli sui quali il parere è stato favorevole.

Pietro LAFFRANCO (PdL) rinuncia ad illustrare i propri emendamenti riferiti all'articolo 9, dichiarando di accedere all'ipotesi di considerarli respinti ai fini della loro eventuale ripresentazione in Assemblea, anche alla luce della preannunciata disponibilità ad un più approfondito esame di merito.

Giovanni PALADINI (IdV), aderendo alla proposta del presidente, ricorda che l'articolo 9, del quale il suo gruppo ha chiesto la soppressione, prevede un intervento estremamente pesante sulla Corte dei conti, che ne stravolge del tutto le funzioni e sul quale non è stato acquisito il parere del corpo della magistratura contabile. In sostanza, si tratta di un intervento volto a trasformare la Corte dei conti in un braccio investigativo del Governo e a snaturarne quindi la fisionomia costituzionale, che è quella di organo terzo e neutrale, ausiliario del Parlamento e posto in posizione autonoma dal Governo stesso.

Mario TASSONE (UdC) dichiara l'assenso del suo gruppo alla proposta del presidente, nell'auspicio che in sede di comitato dei nove, e quindi in Assemblea, il Governo si mostri disponibile ad un chiarimento sull'intera vicenda della Corte dei conti.

Raffaele VOLPI (LNP), premesso che il suo gruppo aderisce alla proposta del presidente, che ritiene ragionevole, evidenzia che rinviare le questioni al comitato dei nove risulterebbe comunque inutile se in quella sede il Governo si presentasse senza aver svolto una riflessione su tali questioni; si dice in ogni caso certo che il ministro Brunetta porterà in quella sede un contributo di chiarimento.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Bernini Bovicelli 9.24 e 9.28 nonché gli identici emendamenti Bernini Bovicelli 9.29 e Paladini 9.63.

Donato BRUNO, *presidente*, propone di considerare respinte tutte le proposte emendative presentate agli articoli del provvedimento in esame e ritenute ammissibili, che non siano state espressamente esaminate dalle Commissioni riunite, al fine di permetterne la ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni concordano.

Aldo DI BIAGIO (PdL), preso atto che il dibattito odierno non ha consentito l'approfondimento di talune questioni, tiene comunque a rilevare che il provvedimento in esame ripercorre, in alcuni punti, le tracce del decreto legislativo n. 165 del 2001, in particolare per quanto riguarda la disciplina della responsabilità della dirigenza pubblica. Su tale punto si incentrava il suo emendamento 5.6, che intende richiamare l'attenzione del Governo su un punto che, non essendo ancora sufficientemente disciplinato, continua ad influenzare in negativo l'operato e l'immagine della pubblica amministrazione. Si augura pertanto che le sue preoc-

cupazioni al riguardo, che sono poi quelle di tutta la società civile, siano condivise dalle Commissioni. In più occasioni ha sottolineato l'importanza di rendere rigide e chiare le disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale qualora vi sia inadeguatezza, mancanza di capacità o addirittura errore comprovato da parte del dirigente pubblico. Nella maggior parte dei casi, infatti, le colpe dei dirigenti si riflettono in modo disastroso e deleterio sulla produttività e sulla capacità di crescita della stessa struttura in cui il dirigente opera, con ovvie e ingiuste conseguenze sull'operato dei dipendenti e dei lavoratori a contratto. Proprio per questo aveva presentato l'emendamento 5.6, al fine di prevedere che il dirigente, in caso di inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa da parte dell'amministrazione competente, possa, previa con-

testazione e contraddittorio, essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondenti a quello revocato, per un periodo non inferiore a cinque anni, e che, nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione possa recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni previste dai contratti collettivi. Dichiarò pertanto di accedere all'ipotesi di considerare il suo emendamento respinto ai fini dell'eventuale ripresentazione in Assemblea.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il testo, come modificato dagli emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'espressione del parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.55.

ALLEGATO 1

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (C. 2031 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01. – 1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole da « Eventuali » sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge ».

2. Quanto previsto dal comma 1 si applica alle disposizioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

01. 01. Calderisi.

(Approvato)

Al comma 1, alinea, sostituire le seguenti parole: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con le parole: salvaguardando l'autonomia della finanza pubblica nell'ambito delle risorse disponibili.

1. 1. Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

(Inammissibile)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro

privato, confermando che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salvo che la legge non disponga altrimenti in attuazione dei principi 28, 51, 54, 97 e 98 della Costituzione.

1. 43. Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovannelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le seguenti parole: con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali.

1. 2. Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 1, lettera c), inserire, infine, le seguenti parole: e a consentire agli organi di vertice politici delle pubbliche amministrazioni l'accesso diretto alle informazioni relative alla valutazione del personale dipendente ».

1. 3. Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino, Vanalli.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) garantire la trasparenza dell'organizzazione del lavoro nelle pubbliche

amministrazioni e dei relativi sistemi retributivi.

- 1. 35.** Lanzillotta, Amici, Damiano, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovannielli, Vassalo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, infine, le seguenti parole: ai singoli dipendenti sulla base dei risultati conseguiti dalle singole strutture periferiche.

- 1. 4.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Vanalli.

Al comma 1, lettera d), aggiungere infine le seguenti parole: inversamente proporzionali alle assenze effettuate.

- 1. 5.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Vanalli.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

- 1. 6.** Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

f-bis) adeguamento delle retribuzioni al costo medio della vita nelle Province in cui i pubblici dipendenti svolgono la loro attività lavorativa.

- 1. 7.** Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino, Vanalli.

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

f-bis) adeguamento delle risorse destinate ai rinnovi contrattuali nel pubblico impiego ad un livello di costo orario netto non superiore a quello del settore privato comparabile contrattualmente.

- 1. 8.** Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino, Vanalli.

Al comma 1 sopprimere la lettera g).

- * 1. 27.** Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

- * 1. 36.** Mattesini, Damiano, Berretta, Madia, Gatti, Schirru, Zaccaria.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: su base territoriale *fino alla fine della lettera con le seguenti:* con riferimento all'obbligo di svolgere la propria funzione presso il luogo e per il periodo previsti dal bando di concorso.

- 1. 37.** Lanzillotta, Amici, Damiano, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovannielli Vassalo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: su base territoriale.

- 1. 28.** Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: da garantire *fino a:* dei concorrenti.

- 1. 9.** Delfino, Poli.

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti lettere:

h) obbligatorietà dello scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici, al fine di recuperare gli idonei, per sopperire ad eventuali carenze di personale sopravvenute nei cinque anni successivi alla data di approvazione della graduatoria definitiva;

i) ridefinizione della disciplina del telelavoro, previa mera concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

- 1. 29.** Paladini, Porcino, Pisicchio.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

h) introduzione della facoltà per i dipendenti pubblici di essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di trentasei mesi, per avviare attività professionali e imprenditoriali, fermo restando il principio del non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e del buon andamento della pubblica amministrazione.

1. 10. Molteni, Bonino.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

h) affermazione del principio di permanenza per almeno un quinquennio nella sede di prima destinazione anche per i vincitori delle procedure di progressione verticale, considerando titolo preferenziale nelle procedure di progressione verticale la permanenza nelle sedi carenti di organico.

1. 11. Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino, Vanalli.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

h) eliminazione per i dipendenti degli enti locali del contingentamento per prestazioni lavorative non superiore al 50 per cento, ai fini dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

1. 12. Molteni, Bonino.

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) introduzione di un sistema di formazione e di aggiornamento continuo del personale quale condizione necessaria per il raggiungimento e mantenimento

della qualità dei servizi erogati efficiente ed efficace anche al fine di assicurare elevati standard qualitativi.

1. 38. Berretta, Mattesini, Lanzillotta, Amici, Damiano, Madia, Gatti, Giovannelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) semplificazione e riordino, anche attraverso l'emanazione di un apposito testo unico, delle norme attualmente vigenti in materia di pubblico impiego e pubbliche amministrazioni.

1. 42. Mattesini.

Al comma 2, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze inserire le seguenti: , sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative,.

1. 13. Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 4 e 5 con le seguenti: 4, 5 e 6.

1. 44. Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovannelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2 sostituire le parole: entro 45 giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora il Governo, non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 2, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono

emanati anche in mancanza di nuovo parere.

- 1. 39.** Lanzillotta, Amici, Damiano, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovannelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2 sostituire le parole: entro quarantacinque giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.

- * **1. 14.** Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: entro quarantacinque giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.

- * **1. 30.** Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

- ** **1. 15.** Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Sopprimere il comma 3.

- ** **1. 31.** Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 4, sostituire le parole: , ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali negli ambiti di rispettiva competenza con le seguenti: Le Regioni e gli Enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze, adottano disposizioni volte a promuovere l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

- * **1. 16.** Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino, Vanalli.

Al comma 4, sostituire le parole: , ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali negli ambiti di rispettiva competenza con le seguenti: Le Regioni e gli Enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze, adottano disposizioni volte a promuovere

l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

- * **1. 32.** Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Sopprimere il comma 5.

- ** **1. 17.** Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Sopprimere il comma 5.

- ** **1. 40.** Amici, Lanzillotta, Damiano, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovannelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I principi e i criteri di delega contenuti nella presente legge si applicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri solo in quanto compatibili con lo specifico ordinamento, e nel rispetto delle funzioni di indirizzo e coordinamento attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri.

- 1. 41.** Santagata, Damiano.

Al comma 5 sopprimere le parole: , salvo che risultino incompatibili con la specificità del relativo ordinamento.

- 1. 33.** Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

- 1. 18.** Zeller, Brugger, Nicco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con i regolamenti di cui all'articolo 14 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i Ministri ridimensionano gli assetti organizzativi esistenti degli uffici di diretta collaborazione provvedendo alla concentrazione delle funzioni e all'unificazione delle strutture e alla riduzione degli uffici. Il ridimensionamento deve portare ad una riduzione del personale assegnato a tali uffici dei ruoli della pubblica amministrazione, compresi i dirigenti, non inferiore al 10 per cento, con riassegnazione delle unità di personale eccedenti secondo le procedure ordinarie e ad una riduzione della spesa per collaboratori assunti con contratti a tempo determinato, esperti e consulenti esterni, non inferiore al trenta per cento. Sono fatti salvi i rapporti in essere alla data in vigore della presente legge fino alla scadenza prevista dai contratti.

1. **19.** Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i regolamenti di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i Ministri ridimensionano gli assetti organizzativi esistenti degli uffici di diretta collaborazione provvedendo alla concentrazione delle funzioni e all'unificazione delle strutture e alla riduzione degli uffici. Il ridimensionamento deve realizzare una riduzione, non inferiore al 10 per cento, del personale dei ruoli della pubblica amministrazione assegnato a tali uffici, compresi i dirigenti, con riassegnazione delle unità di personale eccedenti secondo le procedure ordinarie e deve realizzare una riduzione della spesa, non inferiore al trenta per cento, per collaboratori assunti con contratti a tempo determinato, esperti e consulenti esterni.

Sono fatti salvi i rapporti in corso alla data in vigore della presente legge fino alla scadenza prevista dai contratti.

1. **34.** Borghesi, Cambursano, Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

(Inammissibile)

ART. 2.

Sopprimere il comma 1.

2. **1.** Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 1 sopprimere le parole: , nonché, sulla base di questa, ad atti organizzativi e l'autonoma determinazione dei dirigenti,.

2. **17.** Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, sopprimere le lettere a), b), c) e d).

2. **2.** Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

- * 2. **3.** Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

- * 2. **18.** Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) prevedere che il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, fatti salvi quelli di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,

sia disciplinato dalle disposizioni previste dall'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;

2. 19. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) precisare gli ambiti della disciplina riservati alla legge ed agli atti di organizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto rientranti nelle materie individuate nell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e quelli demandati all'autonoma determinazione dei dirigenti e alla contrattazione collettiva, sulla base dei principi di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, e all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. 28. Lanzillotta, Amici, Damiano, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovannielli, Vassalo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole da: fermo restando *fino a* al rapporto di lavoro *con le seguenti:* fermo restando che sono riservate alla contrattazione collettiva la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente derivanti dai rapporti di lavoro ed alla legge l'organizzazione degli uffici nonché l'esercizio delle funzioni pubbliche all'esterno dell'amministrazione.

2. 4. Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, infine il seguente periodo: Prevedere che in ogni caso le materie dell'organizzazione degli uffici, dell'accesso all'impiego, anche con riferimento ai titoli di studio, della mobilità, delle incompatibilità, della valutazione e delle sanzioni disciplinari, sono riservate alla legge e che le disposizioni di legge, regolamento o statuto che disciplinano tali

materie non possono essere modificate, soppresse o derogate dai contratti collettivi, salvo che ciò sia espressamente previsto dalla legge.

2. 5. Calderisi.

Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: e 3 e conseguentemente sostituire le parole: dagli articoli con le seguenti: dall'articolo.

2. 6. Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Sopprimere la lettera d).

2. 30. Lanzillotta, Amici, Damiano, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovannielli, Vassalo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2 sopprimere la lettera e).

2. 20. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, lettera e) sostituire le parole: per la fissazione di vincoli alla contrattazione collettiva al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio, anche mediante limiti massimi di spesa ovvero limiti minimi e massimi di spesa con le seguenti: di regolazione della contrattazione collettiva integrativa al fine di rispettare i vincoli di bilancio, assicurando al contempo adeguate tutele e garanzie nei confronti del lavoratore nelle ipotesi di assenza per causa di malattia o di infortunio contratto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

2. 21. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2 lettera e) sostituire le parole: per la fissazione di vincoli alla con le seguenti: di regolazione della.

2. 22. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) adeguare il sistema di contrattazione nazionale del pubblico impiego, in modo che le retribuzioni dei dipendenti siano commisurate al costo medio della vita rilevato nel territorio provinciale dove si svolge l'attività lavorativa, introducendo meccanismi di incremento automatico delle retribuzioni dei dipendenti che operano nelle province il cui l'indice di costo medio della vita è superiore a quello nazionale.

2. 7. Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino, Vanalli.

(Inammissibile)

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

2. 23. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

f-bis) prevedere, al fine di garantire in sede di contrattazione la congruità delle richieste alle condizioni contingenti, in capo alle organizzazioni sindacali che partecipano ad una trattativa, anche a livello locale, l'obbligo di dimostrare la conoscenza delle condizioni di bilancio e dell'entità del fondo per la produttività ed il divieto di avanzare ulteriori pretese nei confronti dell'Amministrazione;

2. 8. Pastore, Fedriga.

Al comma 2, lettera h), alinea, sopprimere le parole: , in coerenza con il settore privato e nella salvaguardia delle specificità sussistenti nel settore pubblico,.

2. 27. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, lettera h), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) rafforzamento dell'indipendenza dell'Aran anche attraverso la revisione dei

requisiti soggettivi e delle incompatibilità dei componenti dei relativi organi con particolare riferimento al biennio antecedente e successivo allo svolgimento dell'incarico.

2. 31. Lanzillotta, Amici, Damiano, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovannelli, Vassalo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera h), numero 1), sopprimere le parole: , con particolare riferimento ai periodi antecedenti e successivi allo svolgimento dell'incarico,.

2. 24. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, lettera h), numero 1) sopprimere le seguenti parole: e successivi.

2. 35. Mattesini, Damiano, Berretta, Madia, Gatti, Schirru.

Al comma 2, lettera h), numero 1) sopprimere, infine, le seguenti parole: e del personale dell'Agenzia.

2. 32. Mattesini, Berretta, Damiano, Madia, Gatti, Schirru.

Al comma 2, lettera h), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis). Adeguamento complessivo dei criteri esposti nel testo a quanto scaturito dall'accordo del 23 gennaio 2009 tra Governo e parti sociali in materia di nuovo modello della contrattazione pubblica.

2. 9. Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 4).

* **2. 25.** Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 4).

* **2. 33.** Santagata.

Al comma 2, lettera h), numero 5), sopprimere le parole: , in coerenza con il settore privato.

2. 26. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, lettera h), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

5-bis) modificazione del regime sulla decorrenza dei contratti collettivi, nazionali ed integrativi, in coerenza con il settore privato, prevedendo che gli effetti giuridici ed economici decorrano inderogabilmente dal giorno successivo alla loro sottoscrizione. I contratti potranno prevedere indennità *una tantum* relativamente al periodo intercorso tra la scadenza del precedente contratto collettivo e l'entrata in vigore di quello nuovo.

2. 10. Calderisi.

Al comma 2, lettera h), numero 6), aggiungere, in fine: anche nei casi di applicazione incompiuta o distorta.

2. 11. Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine il seguente periodo:

Prevedere che una quota non inferiore al 40 per cento delle risorse per la contrattazione integrativa sia destinato alle amministrazioni che presentino valori positivi nel rapporto fra spesa complessiva per il personale ed entrate finali, anche in riferimento all'andamento storico del predetto valore. Prevedere inoltre che i contratti integrativi debbano inderogabilmente destinare almeno il 40 per cento delle risorse alla produttività individuale, secondo criteri e parametri oggettivi di

carattere selettivo riferibili alla qualità della prestazione dei singoli dipendenti.

2. 12. Calderisi.

Al comma 2, lettera m), sopprimere le parole: prevedere l'imputabilità della spesa per il personale rispetto ai servizi erogati e.

2. 34. Santagata.

Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

n) prevedere, al fine di ridurre il ricorso a contratti di lavoro a termine, consulenze e collaborazioni, disposizioni dirette ad agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, finalizzati a garantire lo svolgimento delle funzioni pubbliche di competenza da parte delle amministrazioni che presentino carenza di organico.

2. 13. Calderisi.

(Approvato)

Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere infine la seguente:

n) prevedere, al fine di favorire i processi di mobilità intercompartimentale del personale delle pubbliche amministrazioni, criteri per la definizione mediante regolamento di una tabella di comparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.

2. 14. Calderisi.

(Approvato)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: I professionisti appartenenti al Comparto Ministeri, per i quali è stata già disciplinata una separata area contrattuale autonoma, approvata dai sindacati e depositata presso l'ARAN, avranno la copertura economica di tale area attraverso l'utilizzo degli incentivi delle attività di progettazione, direzione dei lavori ed accessorie,

previsti dagli articoli 17 e 18 della legge n. 109 del 1994.

2. 15. Saltamartini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'immissione in ruolo dei dipendenti con qualifica non dirigenziale provenienti da altre amministrazioni dello Stato, ivi incluse le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in servizio in posizione di comando o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione del personale militare e delle forze di polizia. Nei limiti dei posti vacanti, il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. Qualora i posti disponibili siano insufficienti, i dipendenti non immediatamente trasferiti permangono in servizio in posizione di comando o fuori ruolo fino all'immissione in ruolo al verificarsi delle occorrenti vacanze in organico, sulla base delle domande presentate. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e O del DPCM dell'11 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. 16. Saltamartini, Di Biagio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Trasparenza nelle relazioni tra PA e sindacato).

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato ad

elevare il grado di trasparenza nelle relazioni fra le pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali del settore pubblico.

2. Nell'esercizio della delega nella materia del presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la progressiva omogeneizzazione della disciplina dei distacchi e delle altre prerogative sindacali fra settore pubblico e settore privato, disponendo in particolare che, a partire dalla sottoscrizione dei nuovi contratti collettivi, gli oneri retributivi e previdenziali connessi al personale in distacco sindacale non siano posti a carico delle amministrazioni di appartenenza;

b) garantire il corretto esercizio dei poteri datoriali e negoziali delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che non possano essere conferiti incarichi dirigenziali, anche di carattere non generale, relativi ad uffici e servizi competenti sulla contrattazione decentrata e sulla gestione del personale in generale, a dirigenti che abbiano esercitato funzioni direttive nell'ambito di organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto o nell'area di appartenenza dell'amministrazione, nei dodici mesi antecedenti al conferimento dell'incarico.

2. 01. Calderisi.

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche aggiungere le seguenti: e delle società a partecipazione pubblica.

3. 69. Mattesini, Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Gatti, Giovannelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 1, sopprimere le parole: e dei concessionari di servizi pubblici.

Conseguentemente, al comma 2, lettera i), sopprimere le parole: nonché dei concessionari di servizi pubblici *al comma 2, lettera i), n. 3), sopprimere le parole:* o al concessionario.

3. 1. Bernini Bovicelli, Cazzola.

Al comma 1, sopprimere le parole: e dei concessionari di servizi pubblici.

Conseguentemente: al comma 2, lettera i), sopprimere le parole: nonché dei concessionari di servizi pubblici *e* o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi *al comma 2, lettera i), numero 3, sopprimere le parole:* o al concessionario.

3. 2. Saltamartini, Di Biagio.

Al comma 1, dopo le parole: servizi pubblici, *aggiungere le seguenti:* salvo che non ricadano già nella disciplina prevista dall'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Conseguentemente, al comma 2, lettera i), dopo le parole: concessionari di servizi pubblici *aggiungere le seguenti:* che non ricadano già nella disciplina prevista dall'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. 3. Bernini Bovicelli, Cazzola.

Al comma 1, dopo le parole: servizi pubblici *inserire le seguenti:* , escluse le società quotate in borsa e quelle da esse direttamente partecipate nonché le società in cui vi sia una partecipazione pubblica, diretta o indiretta, inferiore al 50 per cento del capitale sociale.

Conseguentemente, al comma 4, lettera i), dopo le parole: concessionari di servizi pubblici *inserire le seguenti:* escluse le

società quotate in borsa e quelle da esse direttamente partecipate nonché le società in cui vi sia una partecipazione pubblica, diretta o indiretta, inferiore al 50 per cento del capitale sociale.

3. 4. Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 1, dopo le parole: servizi pubblici *aggiungere le parole:* fatta esclusione per i casi in cui già esistano appositi organi di vigilanza.

3. 5. Saltamartini, Di Biagio.

Al comma 1, sostituire le parole: i cui indicatori di efficienza o produttività risultino peggiori rispetto alla media delle amministrazioni omologhe di fissare ai propri dirigenti l'obiettivo di allineamento alla media entro un termine ragionevole *con le parole:* i cui indicatori di efficienza o produttività si discostino in misura significativa, secondo parametri deliberati dall'organismo centrale di cui al successivo comma 2, lettera f), dai valori medi dei medesimi indicatori rilevati tra le amministrazioni omologhe rientranti nel venticinque per cento delle amministrazioni con i rendimenti più alti, di fissare ai propri dirigenti, tra gli obiettivi di cui al successivo comma 2, lettera b), l'obiettivo di allineamento entro un termine ragionevole ai parametri deliberati dall'organismo centrale.

3. 43. Vassallo Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Zaccaria.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: nonché con il coinvolgimento degli utenti, *aggiungere le seguenti:* e delle loro organizzazioni.

3. 6. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) prevedere in capo al presidente della Regione, al presidente della Provincia ed al Sindaco, rispettivamente per la Regione, la provincia ed il Comune, il controllo diretto sulle valutazioni del personale dirigenziale;

3. 7. Dal Lago, Vanalli, Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

3. 8. Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) prevedere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di predisporre, con periodicità annuale, un rapporto sulle prestazioni che consenta di apprezzare, anche per comparazione laddove possibile con l'offerta di mercato o con le amministrazioni similari, l'impatto dell'azione amministrativa, l'efficacia gestionale, la qualità delle attività svolte e dei servizi resi, il gradimento dei destinatari e la produttività del personale.

3. 9. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: gli obiettivi che l'amministrazione si pone per ciascun anno con le seguenti: gli obiettivi che l'amministrazione è tenuta a conseguire per ciascun anno.

3. 10. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: anche al fine di realizzare un sistema di misuratori della produttività, della qualità delle prestazioni, della capacità innovativa del personale oltre che di

verifica dei risultati conseguiti dalle singole unità operative o strutture.

3. 45. Vassallo, Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Zaccaria.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: , correlato al rendimento individuale ed al risultato conseguito dalla struttura.

3. 44. Vassallo, Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Zaccaria.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: gli obiettivi da aggiungere vanno indicati alle strutture dirigenziali, centrali e periferiche, in forma scritta, almeno due mesi prima dell'anno cui si riferiscono, al fine di permettere al dirigente stesso una valutazione degli obiettivi da raggiungere per l'eventuale richiesta di risorse umane, finanziarie e strumentali. Non si può dar corso a valutazioni negative sull'operato del dirigente qualora gli obiettivi siano assegnati nell'anno in cui dovrebbero essere conseguiti, oppure nel caso in cui gli obiettivi stessi vengano mutati dal vertice politico durante il corso dell'anno di riferimento;

3. 11. Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2 sostituire la lettera e) con la seguente:

e) riordinare gli organismi che svolgono funzioni di controllo e valutazione del personale dirigente delle amministrazioni pubbliche secondo i seguenti criteri:

Conseguentemente, sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente:

l) estensione della valutazione anche ai comportamenti organizzativi dei dirigenti inclusa la funzione di valutazione ivi assegnata.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, sopprimere le lettere i) e p).

- 3. 70.** Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovannelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera e), dopo la parola: riordinare inserire le seguenti: senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica.

- 3. 56.** Santagata.

Al comma 2, lettera e), n. 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , tenendo conto delle risorse assegnate e prevedendo parametri di valutazione calibrati sui diversi tipi di struttura organizzativa ai quali i dirigenti sono preposti.

- 3. 57.** Santagata.

Al comma 2, alla lettera e), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

3-bis. Consultazione delle organizzazioni degli utenti e dei consumatori per la designazione dei membri degli organismi di controllo e valutazione;

- 3. 12.** Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 4).

- * **3. 13.** Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 4).

- * **3. 14.** Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, lettera e) sostituire il numero 4) con il seguente:

4) assicurazione della piena autonomia della valutazione.

- 3. 15.** Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2 lettera e), sostituire il numero 4) con il seguente:

4) assicurazione della piena autonomia della valutazione, svolta dal dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni e responsabilità;

- 3. 71.** Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovannelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera e), numero 4), sopprimere le parole: , nel rispetto delle metodologie e degli standard definiti dall'organismo di cui alla lettera f).

- 3. 16.** Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Dopo l'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 16-bis. – (Istituzione della Commissione indipendente per la valutazione delle Amministrazioni pubbliche). – 1. È istituita presso l'ARAN una struttura autonoma, denominata Commissione indipendente per la valutazione dei risultati e della qualità dell'azione delle Amministrazioni pubbliche, di seguito « Commissione », la quale svolge i compiti attribuiti dalla presente legge con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. La Commissione è composta di cinque membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, scelti tra persone di notoria indipendenza ed individuati tra esperti in materia di qualità e organizzazione delle amministrazioni pub-

bliche o del settore privato, nonché di riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche e gestionali, dei quali:

a) due designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Pubblica Amministrazione ed Innovazione, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti;

b) uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, uno designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

c) uno designato dal CNEL con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica.

3. La Commissione elegge nel suo seno il Presidente, dura in carica cinque anni ed i suoi membri non possono essere confermati.

4. L'incarico di membro della Commissione è incompatibile:

a) con l'esercizio del mandato parlamentare o di altre cariche pubbliche elettive;

b) con l'esercizio di cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro;

c) con la carica di amministratore di enti pubblici, aziende pubbliche, imprese a prevalente partecipazione pubblica o, comunque, con l'espletamento di altri uffici pubblici di qualsiasi natura;

d) con lo svolgimento di rapporti, anche occasionali, di collaborazione o consulenza con amministrazioni pubbliche o con gli altri soggetti di cui alle lettere b) e c).

5. L'incarico di cui al comma 4 non può comunque essere conferito a coloro i quali abbiano esercitato le funzioni o ricoperto le cariche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 nei due anni antecedenti alla designazione. I dipendenti delle ammini-

strazioni pubbliche nominati membri della Commissione sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

6. La Commissione definisce con uno o più regolamenti, entro trenta giorni dalla sua costituzione, l'organizzazione interna, il funzionamento e la relativa disciplina contabile.

7. Salvo quanto stabilito dal comma 9, la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 21, comma 1. Il rendiconto di gestione è soggetto al controllo della Corte dei conti.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione e Innovazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata l'indennità spettante al Presidente e ai membri della Commissione, la quale non può, in ogni caso, essere superiore alla misura prevista dall'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. La Commissione di cui al comma 1 si avvale, altresì, di una struttura di supporto costituita da un contingente di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, nella misura massima di cinquanta unità, di cui dieci messe a disposizione direttamente dall'ARAN. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale così assegnato mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse anche in deroga alle vigenti disposizioni speciali. L'articolazione interna di tale struttura è definita dal Presidente della Commissione con proprio decreto entro il medesimo termine stabilito al comma 9.

10. Nei limiti della disponibilità di bilancio e in casi motivati, la Commissione può avvalersi dell'apporto di ulteriori esperti, previo conferimento di appositi incarichi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 32 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La Commissione può concludere accordi con enti e organismi pubblici, comunque denominati, anche al fine di acquisire ulteriori professionalità necessarie ad adempiere ai propri compiti istituzionali.

ART. 16-ter. — (Compiti della Commissione). — 1. La Commissione svolge i seguenti compiti:

a) rileva e verifica, anche avvalendosi degli strumenti e delle strutture di cui alla lettera d), la qualità dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla soddisfazione dell'utenza ed al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. La Commissione fornisce adeguato supporto alla definizione degli stessi;

b) predispone e diffonde linee guida, modelli e metodi per la valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'attività di amministrazioni, enti e aziende pubblici, ai fini del controllo di gestione e della valutazione del personale, nonché per la definizione degli standard e la misurazione della qualità dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici, elaborando, altresì, proposte, segnalazioni e pareri per il miglioramento della qualità dei servizi resi, anche in attuazione di contratti di servizio, con riferimento alle risorse impiegate. Promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche e delle migliori pratiche nazionali e internazionali nelle suddette materie, collaborando con gli omologhi organismi e con le ammini-

strazioni degli altri Stati, ovvero con gli altri soggetti operanti in ambito comunitario o internazionale;

c) assicura l'omogeneità, la pubblicità e la trasparenza dell'attività di valutazione e controllo strategico svolta dagli uffici e dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici nazionali, anche definendo i requisiti per la nomina dei componenti dei servizi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;

d) nelle ipotesi in cui rileva casi di inefficacia, inefficienza, mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività delle amministrazioni pubbliche e dei livelli essenziali delle prestazioni, effettua specifiche segnalazioni al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, che adotta le iniziative di propria competenza, nonché, ove ravvisi un danno per la finanza pubblica, alle procure regionali della Corte dei conti e ai Collegi dei revisori dei conti. Ai fini della predetta rilevazione, la Commissione può anche richiedere ispezioni specifiche ovvero a campione da parte dei servizi ispettivi delle singole amministrazioni, nonché dell'ispettorato della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza; il predetto Corpo agisce nell'esercizio dei poteri di polizia economica e finanziaria previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e successive modificazioni;

e) ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi, che prevedono forme di remunerazione del personale e dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche legate ai risultati, al merito ed alla professionalità, esercita attività di impulso, anche individuando parametri e metodologie di riferimento, attività di ricerca avvalendosi delle analisi e dei dati statistici resi disponibili dagli enti e dagli istituti che svolgono rilevazioni con riferimento ai livelli ed agli andamenti del

costo del lavoro, nonché attività di rilevazione degli standard di servizio e dei criteri per la valutazione dei dirigenti, con particolare riguardo alla organizzazione e alla gestione delle risorse umane e strumentali;

f) svolge attività di rilevazione e analisi delle metodologie adottate dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, per la valutazione del personale, per i controlli interni e in sede di controllo di gestione;

g) rende pubblici, anche per via telematica, i risultati dell'attività di monitoraggio e verifica di cui alla lettera a), nonché delle attività svolte ai sensi della lettera d). La Commissione assicura, altresì, la disponibilità, per le associazioni dei consumatori o utenti, i centri di ricerca ovvero ogni altro osservatorio qualificato, dei dati sui quali sono basate tali attività, anche mediante la predisposizione di indagini sulla percezione degli utenti;

h) redige e presenta una relazione annuale al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri sulla situazione dei livelli e della qualità dei servizi erogati dalle amministrazioni statali, regionali e locali, nonché sull'attività svolta.

ART. 16-*quater*. — (*Archivio delle direttive, banche dati e modalità dello svolgimento delle attività*). — 1. La Commissione si avvale del supporto informativo dell'archivio nazionale e della banca dati di cui all'articolo 17, nonché della banca dati di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315.

2. La Commissione può avvalersi, altresì, dell'attività dell'ISTAT, del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle finanze, dell'ARAN, della Banca d'Italia, della Commissione tecnica per la finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. Per l'espletamento delle funzioni attribuite, la Commissione si avvale, altresì, dei risultati delle attività di valutazione dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, comma 138, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e delle Agenzie regionali per i servizi sanitari, nonché del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315. I predetti organismi riferiscono annualmente alla Commissione, per il tramite dei Ministri vigilanti, sull'attività svolta e comunicano tempestivamente alla stessa, anche su sua richiesta, i dati e le informazioni funzionali allo svolgimento delle rispettive attività di valutazione. La Commissione promuove, altresì, incontri periodici, consultazioni ed audizioni con i rappresentanti delle associazioni dei consumatori o utenti, studiosi qualificati, università, enti e centri di ricerca, organi di informazione, organizzazioni delle imprese e dei lavoratori, amministratori e dirigenti pubblici, al fine di esaminare le problematiche emergenti dalla valutazione della qualità dell'attività delle singole amministrazioni pubbliche ed il grado di soddisfazione dell'utenza.

4. Le amministrazioni regionali e gli enti locali, nonché gli enti del servizio sanitario nazionale, concorrono a delineare, nell'ambito della rispettiva autonomia legislativa e regolamentare e per quanto concerne i rispettivi ambiti di competenza territoriale, modalità operative per l'attuazione delle attività di rilevazione e valutazione della Commissione di cui all'articolo 16-*ter*, comma 1, lettera a), nonché forme di coordinamento delle attività di cui all'articolo 16-*ter*, comma 1, lettera d). Le disposizioni di cui agli articoli 16-*bis* e 16-*ter* sono volte ad assicu-

rare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, nonché il coordinamento informativo dei dati ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *r*), della Costituzione.

5. Al fine di consentire il pieno ed efficace svolgimento dei compiti della Commissione, le regioni, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale trasmettono alla stessa le informazioni generali riguardanti l'attività di valutazione e controllo strategico di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ogni anno, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo in Conferenza unificata ai sensi degli articoli 4 e 9, comma 2, lettera *c*) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le amministrazioni dello Stato trasmettono alla Commissione entro il 31 dicembre di ogni anno la relazione annuale degli uffici preposti all'attività di valutazione e controllo strategico, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1999 ».

2. I componenti della Commissione di cui all'articolo 16-*bis* della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come modificata dalla presente legge, sono nominati entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa.

3. All'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « , che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica e innovazione » sono soppresse;

b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « L'ispettorato si avvale inoltre di cinque viceprefetti e di cinque dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze in posizione di comando o fuori ruolo secondo le modalità previste dal precedente periodo »;

c) al terzo periodo, dopo le parole: « semplificazione delle procedure, » sono aggiunte le seguenti: « , il raggiungimento degli obiettivi strategici stabiliti negli atti di indirizzo, con particolare riguardo ai processi di acquisizione, gestione e valorizzazione delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie, nonché l'attuazione dei processi di miglioramento della qualità dell'azione amministrativa finalizzata al soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei cittadini, al razionale utilizzo delle risorse e al contenimento della spesa, ».

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

3. 52. Mattesini, Berretta.

(Inammissibile)

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: , ad eccezione del comma 2, lettera f), e dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni).

1. È istituita l'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata « Autorità ». L'Autorità è organismo indipendente dotato di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.

2. L'Autorità è un organo collegiale, costituito da cinque membri, compreso il Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra esperti di riconosciuta indipendenza ed elevata professionalità in materia di diritto pubblico, gestione e organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sistemi di rete, statistica applicata all'analisi delle organizzazioni e delle politiche pubbliche. Non possono essere nominate persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sinda-

cali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

3. Tre componenti del collegio sono designati dal Governo, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari per gli affari istituzionali. In nessun caso le relative nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Un componente del collegio è designato dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Un componente del collegio è designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Presidente dell'Autorità è eletto dal collegio fra i componenti designati dal Governo.

4. Il Presidente e i membri dell'Autorità durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Essi rimangono comunque in carica fino all'entrata in carica dei successori. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. All'atto dell'accettazione della nomina, il Presidente e i membri sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

5. Al Presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la

retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.

6. Il comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso. Le sue funzioni sono attribuite all'Autorità.

7. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria, sulla base dei principi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio. Essa individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi, entro un limite massimo di venti dipendenti oltre a quelli ad essa trasferiti ai sensi del comma 4. Alla copertura dei relativi posti si provvede per trasferimento interno all'amministrazione statale o tramite concorsi pubblici. Nei limiti delle disponibilità del bilancio, l'Autorità può avvalersi di ulteriori esperti nella forma del rapporto di collaborazione autonoma.

8. Al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. L'Autorità può altresì valutare il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

9. L'Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze migliori che si offrono nel panorama internazionale e nazionale relativamente alle finalità di trasparenza e di valutazione di efficienza e produttività delle amministrazioni pubbliche, con par-

ticolare riferimento alle esperienze promosse da organizzazioni civiche.

10. L'Autorità inoltre:

a) verifica l'adozione dei programmi per la trasparenza di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), richiamando le amministrazioni inadempienti;

b) valuta il contenuto dei piani stessi e può formulare osservazioni sulla congruità delle misure adottate;

c) verifica l'effettivo svolgimento del confronto pubblico annuale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), richiamando le amministrazioni inadempienti.

11. Al fine di promuovere la confrontabilità tra le prestazioni delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità stabilisce annualmente indicatori quantitativi longitudinali, trasversali alle diverse amministrazioni pubbliche, o stabiliti per gruppi omogenei di esse, che devono essere adottati all'interno degli strumenti di programmazione, gestione e controllo e negli strumenti di valutazione dei risultati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d).

12. L'Autorità si avvale dell'attività dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), della Banca d'Italia, nonché del Sistema statistico nazionale (SISTAN).

13. Per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite, l'Autorità si avvale altresì dei risultati delle attività di valutazione dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (Invalsi), dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali e delle Agenzie regionali per i servizi sanitari, del comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché dei contributi e rapporti forniti dalle organizzazioni

civiche operanti nel campo della valutazione e controllo dei servizi pubblici.

14. Le amministrazioni regionali e gli enti locali, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, concorrono a delineare, nell'ambito della rispettiva autonomia legislativa e regolamentare e per quanto concerne i rispettivi ambiti di competenza territoriale, modalità operative per l'attuazione delle attività di monitoraggio e valutazione di cui alla presente legge, nonché di integrazione delle attività stesse nell'ambito del sistema assoggettato al controllo dell'Autorità.

15. L'Autorità gestisce il portale per la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, attraverso il quale sono resi accessibili le comparazioni tra le prestazioni misurate in base agli indicatori di cui al comma 11, i programmi delle pubbliche amministrazioni, i rispettivi portali e, per il tramite di essi, tutte le informazioni relative a ciascuna amministrazione. Le regole di funzionamento del portale della trasparenza sono definite con regolamento dell'Autorità.

16. L'attività dell'Autorità si ispira alla massima trasparenza e i suoi risultati sono pubblici. L'Autorità, al pari di ciascun altro organo di valutazione delle amministrazioni pubbliche, pubblica i risultati della propria attività di valutazione e assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa, affinché essi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione. Il sito Internet dell'Autorità è predisposto in modo da consentire la pubblicazione dei commenti di associazioni di consumatori o utenti, studiosi e osservatori qualificati, giornalisti specializzati e organizzazioni sindacali sui risultati della valutazione. Nei sito sono altresì pubblicate informative sulle segnalazioni e le informazioni inoltrate all'Autorità dai cittadini.

3. 75. Vassallo.

(Inammissibile)

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Istituzione dell'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni).

1. È istituita l'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata « Autorità ». L'Autorità è organismo indipendente, che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.

2. L'Autorità è un organo collegiale, costituito da cinque membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra esperti in materia di comunicazione pubblica, gestione e organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sistemi di rete, e professori ordinari di materie giurispubblicistiche o economiche. Non possono essere nominate persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

3. Tre componenti del collegio sono designati dal Governo, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari per gli affari costituzionali. In nessun caso le relative nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Un componente del collegio è designato dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281. Un componente del collegio è designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni. Il presidente dell'Autorità è eletto dal collegio fra i componenti designati dal Governo.

4. Il presidente e i membri dell'Autorità durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Essi rimangono comunque in carica fino all'entrata in carica dei successori. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Al fine di dare continuità all'azione dell'Autorità, in sede di prima attuazione della presente legge per una sola volta, due dei componenti designati dal Governo restano in carica per sei anni. All'atto dell'accettazione della nomina, il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

5. Al presidente compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente.

6. Il comitato dei garanti istituito ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso. Le sue funzioni sono attribuite all'Autorità.

7. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria, sulla base dei principi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio. Essa indi-

vidua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi, entro un limite massimo di venti dipendenti oltre a quelli ad essa trasferiti ai sensi del comma 4. Alla copertura dei relativi posti si provvede per trasferimento interno all'amministrazione statale o tramite concorsi pubblici. Nei limiti delle disponibilità del bilancio, l'Autorità può avvalersi di ulteriori esperti nella forma del rapporto di collaborazione autonoma.

8. Al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e di buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente delle amministrazioni regionali e locali. L'Autorità può altresì valutare il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

9. L'Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze migliori che si offrono nel panorama internazionale e nazionale relativamente alle finalità di trasparenza e di valutazione dell'efficienza e della produttività delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alle esperienze promosse da organizzazioni civiche.

10. L'attività dell'Autorità si ispira alla massima trasparenza e i suoi risultati sono pubblici. L'Autorità, al pari di ciascun altro organo di valutazione delle pubbliche amministrazioni, pubblica i risultati della propria attività di valutazione e assicura la disponibilità, per le associazioni dei consumatori e degli utenti, per i centri di ricerca e per ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa, affinché essi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione. Il sito Internet dell'Autorità è predisposto in modo da consentire la pubblicazione dei commenti di associazioni

dei consumatori o di utenti, o studiosi e osservatori qualificati, giornalisti specializzati e organizzazioni sindacali sui risultati della valutazione. Nel sito sono altresì pubblicate informative sulle segnalazioni e sulle informazioni inoltrate all'Autorità dai cittadini.

11. L'Autorità inoltre:

a) verifica l'adozione dei programmi per la trasparenza di cui all'articolo 4 richiamando le amministrazioni inadempienti;

b) valuta il contenuto dei piani stessi e può formulare osservazioni sulla congruità della misura adottata;

c) verifica l'effettivo svolgimento del confronto pubblico annuale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera o), richiamando le amministrazioni inadempienti.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

3. 72. Lanzillotta, Amici, Giovanelli, Zaccaria.

(Inammissibile)

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

3. 17. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

* **3. 18.** Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

* **3. 58.** Santagata.

Al comma 2, sostituire la lettera f) con le seguenti:

f) prevedere l'istituzione in tutte le amministrazioni pubbliche, in ciascuna struttura articolata al suo interno in uffici

dirigenziali, ma in posizione autonoma e indipendente, di nuclei di valutazione aventi il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;

f-bis) prevedere la modifica ed il potenziamento del Comitato dei Garanti previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento alla verifica sul rispetto dei criteri di conferimento o di mancata conferma degli incarichi, secondo le seguenti modalità:

1) riservare la composizione ai dirigenti appartenenti alle diverse aree di contrattazione di cui il 50 per cento eletto fra il personale con qualifica dirigenziale ed il restante 50 per cento nominato dalle varie amministrazioni secondo un apposito regolamento da adottare con D.P.C.M;

2) integrare i compiti e le attribuzioni già previste dalla legge con quelle di sovrintendere e coordinare l'attività dei nuclei di valutazione, gestire la disciplina del personale dirigente e pianificarne a livello nazionale i trasferimenti.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3, al comma 4, sopprimere le parole: ad eccezione del comma 2, lettera f) e, all'articolo 5, comma 2, sopprimere la lettera h).

3. 19. Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) Dopo l'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono inseriti i seguenti:

Art. 16-bis. - (Istituzione della Commissione indipendente per la valutazione dei risultati e della qualità dell'azione delle amministrazioni pubbliche). - 1. A decorrere dall'anno 2008, il CNEL istituisce una struttura autonoma, denominata Commissione indipendente per la valutazione dei

risultati e della qualità, dell'azione delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata « Commissione », la quale svolge i compiti attribuiti dalla presente legge con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. La Commissione è composta dal Presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, scelti tra persone di notoria indipendenza e individuati tra esperti in materia di qualità e organizzazione delle amministrazioni pubbliche o del settore privato, nonché di riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche e gestionali.

3. Ai fini della nomina del Presidente, la Commissione competente del Senato della Repubblica e la Commissione competente della Camera dei deputati, con la maggioranza dei due terzi, indicano ciascuna un elenco di tre nomi di soggetti aventi i requisiti di cui al comma 2. Gli elenchi dei nomi così indicati sono sottoposti ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che, con determinazione adottata d'intesa, provvedono alla designazione del Presidente.

4. I quattro membri sono designati:

a) uno dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;

b) uno dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

c) uno dal CNEL, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica;

d) uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 136 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

5. La Commissione dura in carica cinque anni e i suoi membri non possono essere confermati.

6. L'incarico di membro della Commissione è incompatibile:

a) con l'esercizio del mandato parlamentare o di altre cariche pubbliche elettive;

b) con l'esercizio di cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro;

c) con la carica di amministratore di enti pubblici, aziende pubbliche, imprese a prevalente partecipazione pubblica o, comunque, con l'espletamento di analoghi uffici pubblici di qualsiasi natura;

d) con lo svolgimento di rapporti, anche occasionali, di collaborazione o consulenza con amministrazioni pubbliche o con gli altri soggetti di cui alle lettere b) e c).

7. L'incarico di cui al comma 6 non può comunque essere conferito a coloro i quali abbiano esercitato le funzioni o ricoperto le cariche di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 6 nei due anni antecedenti alla designazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche nominati membri della Commissione sono obbligatoriamente collocati in aspettativa, senza assegni, fatta salva l'anzianità di servizio, per l'intera durata del mandato.

8. La Commissione definisce con uno o più regolamenti, entro trenta giorni dalla sua costituzione, l'organizzazione interna, il funzionamento e la relativa disciplina contabile.

9. Salvo quanto stabilito dal comma 11, la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 21, comma 1. Il rendiconto della gestione è soggetto al controllo della Corte dei conti.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata l'indennità spettante al Presidente e ai membri della Commissione, la quale non può, in ogni caso, essere superiore all'80 per cento dell'importo previsto dall'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

11. La Commissione si avvale di una struttura di supporto costituita da un contingente di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, nella misura massima di quaranta unità, di cui dieci messe a disposizione direttamente dal CNEL. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale così assegnato mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, e i relativi oneri rimangono a carico delle stesse anche in deroga alle vigenti disposizioni speciali. Per il trattamento economico accessorio, sentite le organizzazioni sindacali, si fa riferimento alla struttura della retribuzione del personale dipendente del CNEL e i relativi oneri sono a carico della Commissione. L'articolazione interna di tale struttura è definita dal Presidente della Commissione, con proprio decreto, entro il medesimo termine stabilito dal comma 8, con il sistema di relazioni sindacali previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

12. Con decisione motivata, nei limiti della disponibilità di bilancio e comunque in misura non superiore al 25 per cento delle spese di funzionamento, la Commissione può avvalersi dell'apporto di ulteriori esperti, previo conferimento di appositi incarichi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. La Commissione può concludere accordi con enti e organismi pubblici, comunque denominati, anche al fine di acquisire ulteriori professionalità necessarie ad adempiere ai propri compiti istituzionali.

Art. 16-ter. — (*Compiti della Commissione*). — 1. La Commissione svolge i seguenti compiti:

a) rileva e verifica, anche avvalendosi degli strumenti e delle strutture di cui alla

lettera e), la qualità dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla soddisfazione dell'utenza ed al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. La Commissione fornisce adeguato supporto alla definizione degli stessi;

b) predispone e diffonde linee guida, modelli e metodi per la valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'attività di amministrazioni, enti e aziende pubblici, ai fini del controllo di gestione e della valutazione del personale, nonché per la definizione degli standard e la misurazione della qualità dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici, elaborando, altresì, proposte, segnalazioni e pareri per il miglioramento della qualità dei servizi resi, anche in attuazione di contratti di servizio, con riferimento alle risorse impiegate. Promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche e delle migliori pratiche nazionali e internazionali nelle suddette materie, collaborando con gli omologhi organismi e con le amministrazioni degli altri Stati, ovvero con gli altri soggetti operanti in ambito comunitario o internazionale;

c) provvede all'elaborazione di modelli di valutazione del personale, compresi i dirigenti, definendo per questi ultimi specifiche linee guida per la valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

d) assicura l'omogeneità, la pubblicità e la trasparenza dell'attività di valutazione e controllo strategico svolta dagli uffici e dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici nazionali, anche definendo i requisiti per la nomina dei componenti dei servizi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;

e) nelle ipotesi in cui rileva casi di inefficacia, inefficienza, mancato rispetto

degli standard di qualità dell'attività delle amministrazioni pubbliche e dei livelli essenziali delle prestazioni, effettua specifiche segnalazioni al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, che adotta le iniziative di propria competenza, nonché, ove ravvisi un danno per la finanza pubblica, alle procure regionali della Corte dei conti e ai Collegi dei revisori dei conti. Ai fini della predetta rilevazione, la Commissione può anche richiedere ispezioni specifiche ovvero a campione da parte dei servizi ispettivi delle singole amministrazioni, nonché dell'ispettorato della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza; il predetto Corpo agisce nell'esercizio dei poteri di polizia economica e finanziaria previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e successive modificazioni;

f) ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi, che prevedono forme di remunerazione del personale e dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche legate ai risultati, al merito ed alla professionalità, esercita attività di impulso, anche individuando parametri e metodologie di riferimento, attività di ricerca avvalendosi delle analisi e dei dati statistici resi disponibili dagli enti e dagli istituti che svolgono rilevazioni con riferimento ai livelli ed agli andamenti del costo del lavoro, nonché attività di rilevazione degli standard di servizio e dei criteri per la valutazione dei dirigenti, con particolare riguardo alla organizzazione e alla gestione delle risorse umane e strumentali;

g) svolge attività di rilevazione e analisi delle metodologie adottate dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, per la valutazione del personale, per i controlli interni e in sede di controllo di gestione;

h) rende pubblici, anche per via telematica, i risultati dell'attività di monito-

raggio e verifica di cui alla lettera *a*), nonché delle attività svolte ai sensi della lettera *d*). La Commissione assicura, altresì, la disponibilità, per le associazioni dei consumatori o utenti, i centri di ricerca ovvero ogni altro osservatorio qualificato, dei dati sui quali sono basate tali attività, anche mediante la predisposizione di indagini sulla percezione degli utenti;

i) redige e presenta una relazione annuale al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri sulla situazione dei livelli e della qualità dei servizi erogati dalle amministrazioni statali, regionali e locali, nonché sull'attività svolta.

Art. 16-*quater*. - (*Archivio delle direttive, banche di dati e modalità dello svolgimento delle attività*). - 1. La Commissione si avvale del supporto informativo dell'archivio nazionale e della banca di dati di cui all'articolo 17 della presente legge, nonché della banca dati di cui all'articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315.

2. La Commissione può avvalersi dell'attività dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), della Banca d'Italia, della Commissione tecnica per la finanza pubblica, nonché del Sistema statistico nazionale.

3. Per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite, la Commissione si avvale, altresì, dei risultati delle attività di valutazione dell'istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali e delle Agenzie regionali per i servizi sanitari, nonché del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. I predetti organismi riferiscono annualmente alla Commissione, per il tra-

mite dei Ministri vigilanti, sull'attività svolta e comunicano tempestivamente alla stessa, anche su sua richiesta, i dati e le informazioni funzionali allo svolgimento delle rispettive attività di valutazione. La Commissione promuove, altresì, incontri periodici, consultazioni e audizioni con i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, studiosi qualificati, università, enti e centri di ricerca, organi di informazione, organizzazioni delle imprese e dei lavoratori, amministratori e dirigenti pubblici, al fine di esaminare le problematiche emergenti dalla valutazione della qualità dell'attività delle singole amministrazioni pubbliche e il grado di soddisfazione dell'utenza.

4. Le amministrazioni regionali e gli enti locali, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, concorrono a delineare, nell'ambito della rispettiva autonomia legislativa e regolamentare e per quanto concerne i rispettivi ambiti di competenza territoriale, modalità operative per l'attuazione delle attività di monitoraggio e valutazione della Commissione, di cui all'articolo 16-*ter*, comma 1, lettera *a*), nonché forme di coordinamento delle attività di cui all'articolo 16-*ter*, comma 1, lettera *d*). Le disposizioni di cui agli articoli 16-*bis* e 16-*ter* sono volte a promuovere e assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale nonché il coordinamento informativo dei dati, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *r*), della Costituzione.

5. Al fine di consentire il pieno ed efficace svolgimento dei compiti della Commissione, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale trasmettono alla stessa le informazioni generali riguardanti l'attività di valutazione e controllo strategico di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ogni anno, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi degli articoli 4 e 9, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281. Le amministrazioni dello Stato trasmettono alla Commissione, entro il 31 dicembre di ogni anno, la relazione annuale degli uffici preposti all'attività di valutazione e controllo strategico, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni ».

2. i componenti della Commissione di cui all'articolo 16-*bis* della legge 30 dicembre 1986, n. 936, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono nominati entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi per il riordino del sistema dei controlli interni, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

4. Nell'adozione dei decreti legislativi previsti dal comma 3, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare e integrare le disposizioni sulla valutazione del personale titolare di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, assicurando che lo svolgimento dei procedimenti valutativi da parte di ciascuna amministrazione sia improntato a criteri di indipendenza e trasparenza e garantisca comunque adeguate forme di partecipazione dei destinatari della valutazione, in coerenza con quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

b) prevedere per le amministrazioni statali l'adeguamento delle attività di valutazione delle prestazioni dei dirigenti, svolte dai soggetti ad esse preposti dalla

legislazione vigente, alle linee guida definite dalla Commissione di cui all'articolo 16-*bis* della legge 30 dicembre 1986, n. 936, introdotto dal comma 1 del presente articolo;

c) prevedere la connessione agli esiti del processo di valutazione di adeguati strumenti o istituti volti alla corrispondenza ai dirigenti di trattamenti economici differenziati di risultato, in coerenza con quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

d) prevedere la pubblicità e la trasparenza dell'attività di valutazione, di controllo strategico e di gestione operata dalle amministrazioni pubbliche, stabilendo che le stesse provvedano in conformità con i rispettivi ordinamenti, tenendo anche conto delle migliori pratiche sviluppate a livello nazionale e internazionale;

e) prevedere la totale e immediata accessibilità, da parte delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dei centri di ricerca e di ogni altro osservatore qualificato, dei dati sui quali si basa la valutazione stessa affinché, fatte salve le specifiche disposizioni a tutela dei dati riservati o sensibili, i medesimi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione, nonché confronti periodici tra valutazioni operate dall'interno della pubblica amministrazione e valutazioni operate dall'esterno;

f) prevedere lo svolgimento di una conferenza annuale a cura del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sull'attività di valutazione compiuta dalle amministrazioni pubbliche, con la partecipazione dei componenti del Consiglio medesimo, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e di organi di informazione, assicurando la disponibilità permanente dei relativi dati sul sito internet della Commissione di cui all'articolo 16-*bis* della predetta legge n. 936 del 1986, introdotto dal comma 1 del presente articolo;

g) prevedere per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di perseguire specifici

obiettivi di miglioramento delle prestazioni e della qualità dell'azione svolta dalle medesime in sede di pianificazione strategica e programmazione operativa; prevedere altresì, anche attraverso l'interconnessione dei sistemi informativi, che le pubbliche amministrazioni sviluppino un proficuo collegamento tra sistemi di controllo interno, ivi compresa la valutazione, e il miglioramento delle prestazioni secondo il principio del miglioramento continuo.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 3, il Governo può adottare, con la procedura di cui al medesimo comma 3, eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

6. All'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « , che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica » sono soppresse;

b) al terzo periodo, dopo le parole: « semplificazione delle procedure » sono inserite le seguenti: « , il raggiungimento degli obiettivi strategici stabiliti negli atti di indirizzo, con particolare riguardo ai processi di acquisizione, gestione e valorizzazione delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie, nonché l'attuazione dei processi di miglioramento della qualità dell'azione amministrativa finalizzata al soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei cittadini, al razionale utilizzo delle risorse e al contenimento della spesa ».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per il funzionamento dell'organismo di cui al comma 2, lettera f), è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro per il 2009 e di 4 milioni di euro a decorrere dal 2010, compresi i compensi

ai componenti. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 227, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione dell'organismo e fissati i compensi per i componenti.

3. 20. Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: nell'ambito del riordino dell'ARAN di cui all'articolo 2, l'istituzione, in posizione autonoma e indipendente, di un organismo centrale, con le seguenti: l'istituzione di un'agenzia indipendente.

3. 21. Calderisi.

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: , nell'ambito del riordino dell'ARAN di cui all'articolo 2, l'istituzione, in posizione autonoma e indipendente, di un organismo centrale, con le parole: l'istituzione di una Agenzia nazionale per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni (ANVAP).

Conseguentemente, sostituire ogni riferimento all'organismo centrale con la denominazione della Agenzia (ANVAP).

3. 47. Vassallo.

Al comma 2, lettera f), primo periodo, sostituire le parole: , nell'ambito del riordino dell'ARAN di cui all'articolo 2, con le seguenti: nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. 59. Santagata.

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: Che opera in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale

dello Stato e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche,.

Conseguentemente, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

A tal fine detto organismo si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione, ed ha inoltre accesso ai dati raccolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), dalla Banca d'Italia, nonché del Sistema statistico nazionale (SISTAN). Esso si avvale altresì dei risultati delle attività di valutazione dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (Invalsi), dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali e delle Agenzie regionali per i servizi sanitari, del comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché dei contributi e rapporti forniti dalle organizzazioni civiche operanti nel campo della valutazione e controllo dei servizi pubblici.

3. 48. Vassallo, Lanzillotta.

Al comma 2, lettera f), primo periodo, sostituire le parole: che opera in collaborazione *con le seguenti:* che si avvale della collaborazione.

3. 53. Lanzillotta, Amici, Damiano, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: di andamento gestionale, *inserire le parole:* e, segnatamente, di: *i)* promuove la conoscenza e la diffusione delle migliori pratiche sperimentate in Italia e in altri paesi per la trasparenza e la valutazione delle

amministrazioni pubbliche; *ii)* verificare l'adozione dei programmi per la trasparenza di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *g)*, e valutarne il contenuto, con la facoltà di formulare osservazioni sulla congruità delle misure adottate; *iii)* stabilire i metodi per la rilevazione degli indicatori di efficienza o produttività di cui all'articolo 3, comma 1, e i criteri per la elaborazione degli indicatori di andamento gestionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *d)*, con la facoltà di formulare rilievi nei confronti delle amministrazioni inadempienti.

3. 49. Vassallo, Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Zaccaria.

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta. *con le parole:* L'organismo centrale presenta inoltre al Ministro per l'attuazione del programma di Governo e alle commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sull'attività svolta contenente una analisi comparativa dei livelli di efficienza e produttività delle amministrazioni pubbliche.

3. 50. Vassallo, Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Zaccaria.

Al comma 2, lettera f), secondo periodo, sostituire le parole: I componenti, di numero non superiore a cinque, sono scelti tra persone di elevata professionalità, anche estranee all'amministrazione, che non abbiano interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'organismo *con le seguenti:* I componenti, di numero non superiore a cinque, prestano la loro collaborazione a titolo gratuito e sono scelti tra persone di elevata professionalità, anche estranee all'amministrazione, che non abbiano interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'organismo perché rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o

in organizzazioni sindacali ovvero intrattengono rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

3. 22. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, lettera f), secondo periodo, dopo le parole: I componenti, di numero non superiore a cinque, *inserire le seguenti:* prestano la loro collaborazione a titolo gratuito e.

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

3. 23. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

(Inammissibile)

Al comma 2, lettera f), secondo periodo, sostituire la parole: cinque, *con la seguente:* tre.

3. 24. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, lettera f), secondo periodo, sostituire le parole da: sono scelti tra persone di elevata professionalità *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* nominati con decreto del Presidente della Repubblica, sono scelti tra persone di notoria indipendenza ed individuati tra esperti in materia di qualità e organizzazione delle amministrazioni pubbliche o del settore privato, nonché di riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche e gestionali, dei quali:

a) due designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti;

b) uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, uno designato

dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

c) uno designato dal CNEL con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica.

3. La Commissione elegge nel suo seno il Presidente, dura in carica cinque anni ed i suoi membri non possono essere confermati.

4. L'incarico di membro della Commissione é incompatibile:

a) con l'esercizio del mandato parlamentare o di altre cariche pubbliche elettive;

b) con l'esercizio di cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro;

c) con la carica di amministratore di enti pubblici, aziende pubbliche, imprese a prevalente partecipazione pubblica o, comunque, con l'espletamento di altri uffici pubblici di qualsiasi natura;

d) con lo svolgimento di rapporti, anche occasionali, di collaborazione o consulenza con amministrazioni pubbliche o con gli altri soggetti di cui alle lettere b) e c).

5. L'incarico di cui al comma 4 non può comunque essere conferito a coloro i quali abbiano esercitato le funzioni o ricoperto le cariche di cui alle lettere a), b) e c) dei comma 4 nei due anni antecedenti alla designazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche nominati membri della Commissione sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

3. 54. Mattesini, Berretta, Amici, Damiano, Madia, Mattesini, Gatti, Giovannelli, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: le funzioni dell'organismo *inserire le seguenti:* , con particolare riferimento anche a rapporti con associazioni sindacali rap-

presentative nei comparti di contrattazione delle pubbliche amministrazioni.

3. 25. Calderisi.

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: nelle materie attinenti la definizione dei sistemi di cui alle lettere a) e b), *con le parole:* in materia di gestione e organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sistemi di rete, statistica applicata all'analisi delle organizzazioni e delle politiche pubbliche.

3. 51. Vassallo, Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Zaccaria.

Al comma 2, lettera f), ultimo periodo, sostituire le parole: sei anni *con le seguenti:* tre anni.

3. 26. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, lettera f), ultimo periodo, sostituire le parole: sei anni *con le seguenti:* quattro anni.

3. 27. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, lettera f), secondo periodo, dopo le parole: periodo di sei anni *inserire le seguenti:* , non rinnovabile,.

3. 60. Santagata.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: previo parere favorevole *inserire le seguenti:* della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e.

3. 28. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) il Comitato tecnico-scientifico di cui al Dpr 12 dicembre 2006, n. 315 è abrogato.

3. 55. Lanzillotta.

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: concessionari di servizi pubblici *aggiungere:* che non ricadano già nella disciplina prevista dall'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. 29. Bernini Bovicelli, Cazzola.

Al comma 2, lettera i), alinea, dopo le parole: per una pluralità di utenti o consumatori, *inserire le seguenti:* coordinando tale intervento con i tempi e i principi di cui ai commi dal 446 al 449 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. 30. Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino, Vanalli.

Al comma 2, lettera i), sopprimere il numero 2).

*** 3. 62.** Lanzillotta, Amici, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera i), sopprimere il numero 2).

*** 3. 31.** Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, lettera i) sostituire il numero 2) con il seguente:

2) A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge nell'ambito della legge finanziaria sono individuate le risorse, previa istituzione di un apposito fondo, al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'eventuale soccombenza in giudizio delle amministra-

zioni pubbliche a seguiti dell'attivazione di procedure di cui alla presente lettera.

- 3. 63.** Lanzillotta, Amici, Damiano, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovannelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera i) numero 2) sopprimere le seguenti parole: e di merito.

- 3. 61.** Berretta.

Al comma 2, lettera i), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis) prevedere che la proposizione di un'azione nei confronti dei concessionari di servizi pubblici precluda l'avvio di un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero renda improponibile un giudizio davanti al giudice ordinario per i medesimi fatti e nei confronti dello stesso concessionario, ovvero l'inammissibilità dell'azione qualora sui fatti rilevanti ai fini del decidere sia in corso un'istruttoria davanti e un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice ordinario ».

- 3. 32.** Saltamartini, Di Biagio.

Al comma 2, lettera i), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis) prevedere che la proposizione di un'azione nei confronti dei concessionari di servizi pubblici precluda l'avvio di un'istruttoria davanti e un'autorità indipendente ovvero renda improponibile un giudizio davanti al giudice ordinario per i medesimi fatti e nei confronti dello stesso concessionario ».

- 3. 33.** Saltamartini, Di Biagio.

Al comma 2, lettera i) dopo il numero 5) aggiungere il seguente 5-bis):

5-bis) prevedere che qualora venga accertata la responsabilità del dirigente sia attivato nei confronti di questi un proce-

dimento disciplinare ad esclusione del risarcimento del danno, fatte salve le responsabilità civili e penali.

- 3. 64.** Lanzillotta, Amici, Damiano, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovannelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere le seguenti:

i-bis) il personale del Ministero della Giustizia appartenente all'Organizzazione Giudiziaria è inquadrato nella qualifica economico-giuridica immediatamente superiore a quella di appartenenza con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

i-ter) all'onere derivante dall'attuazione della lettera *i-bis)*, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare nel Fondo Unico di Amministrazione del Ministero della Giustizia per la riqualificazione del personale dell'organizzazione giudiziaria.

- 3. 34.** Saltamartini, Di Biagio.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 3.

- 3. 35.** Paladini, Porcino, Piscichio, Costantini.

(Inammissibile)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. L'organismo di cui al comma 2, lettera f) è costituito senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione dell'organismo. »

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: ad eccezione del comma 2, lettera f).

- 3. 36.** Paladini, Porcino, Piscichio, Costantini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Il funzionamento dell'organismo di cui al comma 2, lettera f), non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I suoi componenti non ricevono alcun tipo di compenso ad eccezione dei rimborsi, che sono rifusi utilizzando fondi già esistenti presso il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione, per le eventuali spese sostenute e certificate nell'adempimento dei compiti esclusivamente connessi con il lavoro dell'organismo ».

3. 37. Fucci.

Al comma 3, sostituire le parole: 4 milioni di euro per il 2009 e di 8 milioni di euro a decorrere dal 2010 *con le seguenti:* 1 milione di euro per il 2009 e di 3 milioni di euro a decorrere dal 2010.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 7 con il seguente:

1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri può disciplinare l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza, nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione, la disposizione di cui al presente comma può essere estesa al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. La disposizione di cui al comma 1 può essere applicata, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri;

l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede progressivamente, anche in merito a iniziative di sperimentazione, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. 38. Antonino Foti, Pelino, Di Biagio, Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 4 milioni di euro *con le seguenti:* 2 milioni di euro.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, sostituire le parole: 8 milioni *con le seguenti:* 4 milioni.

3. 65. Lanzillotta, Amici, Damiano, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovannelli, Schirru, Zaccaria.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al relativo onere si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

3. 39. Paladini, Porcino, Costantini, Pisicchio.

Al comma 4, sopprimere le parole: ad eccezione del comma 2, lettera f).

3. 40. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché delle retribuzioni annuali lordi dei dirigenti di I fascia,

suddivisi tra proventi pubblici e proventi privati.

- 3. 41.** Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino, Vanalli.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché, con riguardo ai dirigenti di 1 fascia, delle retribuzioni annuali lorde, comprensive di tutte le voci accessorie, eventuali emolumenti di organi collegiali ovvero gettoni di presenza.

- 3. 42.** Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino, Vanalli.

Sopprimere il comma 8.

- * **3. 66.** Santagata.

Sopprimere il comma 8.

- * **3. 68.** Mattesini, Damiano, Berretta, Madia, Gatti, Schirru.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica sono accessibili da parte dei cittadini fatta salva la tutela dei dati sensibili di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

- 3. 67.** Lanzillotta, Amici, Damiano, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovannelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

ART. 4

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: percentuali minime di risorse, *con le seguenti:* criteri e indirizzi specifici per l'individuazione delle somme.

- 4. 1.** Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: risultato *aggiungere le seguenti:* rispetto ad obiettivi prefissati che devono essere obbligatoriamente determinati annualmente dalle pubbliche amministrazioni.

- 4. 8.** Berretta, Lanzillotta, Amici, Damiano, Madia, Mattesini, Gatti, Giovannelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: risultato *aggiungere le seguenti:* rispetto ad obiettivi prefissati.

- 4. 9.** Santagata.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: evitando la corresponsione generalizzata ed indifferenziata di indennità e premi incentivanti a tutto il personale *con le seguenti:* articolando in almeno due fasce economiche indennità e premi incentivanti.

- 4. 10.** Santagata.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: titolo rilevante *aggiungere le seguenti:* per almeno il 50 per cento del punteggio complessivo.

- 4. 2.** Calderisi.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, infine, le parole: in proporzione ai risultati conseguiti dalle singole strutture periferiche.

- 4. 3.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Vanalli.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

- 4. 12.** Mattesini, Damiano, Berretta, Madia, Gatti, Schirru.

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) stabilire che le progressioni meramente economiche, qualora previste dai contratti collettivi nazionali, avvengano secondo principi di selettività correlati all'accrescimento professionale, anche a seguito di percorsi formativi ed ai risultati individuali e collettivi conseguiti nell'attività svolta.

4. 13. Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanni, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

* **4. 4.** Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

* **4. 14.** Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanni, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) per le figure professionali non dirigenziali aventi responsabilità di procedimento e funzioni a rilevanza esterna richiedenti elevati requisiti culturali, prevedere distinte modalità di progressione professionale nonché distinte modalità di accesso, anche tramite corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto delle funzioni esercitate, delle specificità di comparto e delle normative comunitarie in vigore.

4. 5. Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, aggiungere, infine, la seguente lettera:

h) emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attività di ricerca non universitaria, i

decreti del presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all' articolo 4, comma 8, della legge 3 luglio 1998, n. 210.

4. 11. Madia, Lanzillotta, Damiano, Amici Berretta, Mattesini, Gatti, Giovanni, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

(Inammissibile)

Aggiungere, infine il seguente comma:

3. I candidati alla nomina di amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico presentano, pena l'esclusione dall'incarico, congiuntamente al curriculum ed ai titoli prescritti, una autocertificazione attestante il pieno rispetto del comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine il candidato, nel caso in cui abbia ricoperto o sia in carica in analoghi incarichi in enti omologhi, allega copia delle certificazioni di bilancio, o copia delle relazioni dei revisori contabili, o copia della relazione della corte dei conti, comprovanti la veridicità della dichiarazione e il requisito richiesto per la nomina ad amministratore in oggetto.

4. 7. Antonino Russo.

(Inammissibile)

ART. 5.

Al comma 1, sopprimere le parole da: anche attraverso la ridefinizione fino alla fine del comma.

5. 36. Paladini, Porcino, Costantini, Piscichio.

Al comma 1, sostituire le parole da: anche attraverso la ridefinizione fino alla fine del comma con le seguenti: al fine di rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla di

rigenza, nel rispetto della giurisprudenza costituzionale in materia.

5. 43. Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovannielli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: lavoro pubblico, aggiungere le seguenti: nell'ambito dei criteri definiti nella contrattazione collettiva.

5. 1. Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2 lettera a) dopo le parole: , in qualità di aggiungere le seguenti: soggetto che esercita i poteri del.

5. 2. Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 1).

5. 3. Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) riduzione di almeno 50 per cento della percentuale di incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia attribuibili ai sensi dei commi 6 e 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. 44. Santagata.

Al comma 2, lettera a), dopo il punto 3), inserire il seguente punto:

4). Individuazione del profilo professionale della vicedirigenza riservata alle figure professionali di carattere direttivo aventi responsabilità di procedimento e funzioni a rilevanza esterna richiedenti specifiche attitudini acquisite durante un adeguato periodo di servizio.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, premettere le seguenti parole: fermo restando quanto previsto al numero 4 della lettera a) del comma 2 dell'articolo 5.

5. 4. Cazzola, Bernini Bovicelli.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere la riduzione del 50 per cento delle aliquote di incarichi dirigenziali di carattere generale per le quali le pubbliche amministrazioni possono conferire incarichi a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni e la soppressione della possibilità di conferire a soggetti estranei o a dipendenti delle medesime pubbliche amministrazioni privi della qualifica dirigenziale incarichi dirigenziali di carattere non generale.

5. 5. Calderisi.

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere che il dirigente, in caso di inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa da parte dell'amministrazione competente, previa contestazione e contraddittorio, possa essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondenti a quello revocato, per un periodo non inferiore a cinque anni. Nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni previste dai contratti collettivi.

5. 6. Di Biagio.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

5. 38. Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: decadenza, aggiungere le seguenti: , tra i possibili esiti di un procedimento di garanzia appositamente disciplinato che sia

ispirato ai principi del giusto procedimento,.

5. 45. Santagata.

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole da: prevedere fino a: percentuale dei posti *con le seguenti:* prevedere che l'accesso alla prima fascia dirigenziale avvenga mediante il ricorso a sistemi selettivi e, per una percentuale di posti, attraverso procedure concorsuali pubbliche, adottando le necessarie misure.

5. 46. Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Maida, Mattesini, Gatti, Giovannelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: alla prima fascia dirigenziale *con le seguenti:* dei dirigenti a posti di funzione di prima fascia.

5. 47. Lanzillotta.

Al comma 2, lettera f), aggiungere in fine il seguente periodo: A tal fine garantire l'articolazione territoriale delle iniziative formative, secondo i canoni ed i criteri applicati dai più avanzati pareri dell'UE, anche attraverso la salvaguardia operativa ed occupazionale delle sedi decentrate di Milano, Bologna, Roma, Caserta, Reggio Calabria e Acireale.

5. 7. Foti Antonino, Pelino, Di Biagio, Fontana Antonio Vincenzo.

Al comma 2, sostituire la lettera g) con le seguenti:

g) ridefinire la disciplina degli incarichi di funzioni dirigenziali non a carattere fiduciario, da conferire con contratto, previa negoziazione dell'oggetto e degli obiettivi da conseguire, adottando per la individuazione dei soggetti destinatari adeguate forme di pubblicità, anche attraverso la pubblicazione via Internet dei relativi bandi, e criteri di scelta, da spe-

cificare anche attraverso previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ispirati ai principi di trasparenza e imparzialità ed ai principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori, prevedendo forme di valutazione comparativa e introducendo per gli incarichi di livello dirigenziale generale la possibilità di previa audizione dei soggetti designati da parte delle commissioni parlamentari competenti;

g-bis) ridurre, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, le quote percentuali di dotazione organica entro cui è possibile l'affidamento, da assoggettare a procedure concorsuali ad evidenza pubblica, di incarichi di direzione a dirigenti non appartenenti ai ruoli ed a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, circoscrivendo tale possibilità ai soli casi in cui si renda necessaria ai fini dell'acquisizione di specifiche competenze professionali non presenti all'interno degli stessi ruoli dirigenziali ed escludendo, di norma, la reiterazione di detti incarichi e l'attribuzione degli stessi a dipendenti dell'amministrazione privi di qualifica dirigenziale;

g-ter) stabilire che le conferme, le mancate conferme e le revoche degli incarichi siano fondate esclusivamente sulle attitudini e le competenze professionali dei dirigenti, collegandole con gli esiti delle verifiche sul raggiungimento dei risultati, valutati sulla base dei criteri e degli obiettivi indicati al momento del conferimento dell'incarico e secondo i sistemi di valutazione adottati dall'amministrazione, ed escludendo, in ogni caso, forme di rimozione automatica e priva di motivazione per tutti i dirigenti preposti ad attività di amministrazione e di gestione.

5. 48. Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Maida, Mattesini, Gatti, Giovannelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: incarichi dirigenziali *aggiungere le seguenti:* sulla base della comparazione tra

i requisiti di conoscenze, competenze e capacità richiesti dalle posizioni e quelli posseduti dai dirigenti interessati.

5. 8. Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: secondo i sistemi di valutazione adottati dall'amministrazione *con le seguenti:* all'esito di un procedimento di valutazione ispirato ai principi del giusto procedimento e assistito da adeguate garanzie procedurali.

5. 49. Santagata.

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

h) previsione per gli enti locali che sostengono gli aiuti per i cittadini meno abbienti della possibilità di chiedere al cittadino beneficiario attività e/o servizi di volontariato.

5. 33. Vanalli, Fedriga, Munerato, Bonino.

Al comma 2, lettera h), sopprimere le parole: e ampliare.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera h), dopo le parole: con particolare riferimento *aggiungere le seguenti:* alla funzione consultiva in ordine.

5. 50. Lanzillotta, Damiani, Amici, Berretta, Maida, Mattesini, Gatti, Giovannelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) valorizzare le eccellenze nel raggiungimento degli obiettivi fissati mediante erogazione mirata del trattamento economico accessorio.

5. 37. Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2, sostituire la lettera l), con la seguente:

l) rivedere la disciplina delle incompatibilità per i dirigenti pubblici al fine di garantire che non possano essere nominate persone che:

1) rivestano il ruolo di parlamentari nazionali ed europei, nonché coloro che abbiano rivestito tale ruolo negli ultimi due anni;

2) rivestano il ruolo di consiglieri regionali, provinciali e comunali, nonché coloro che abbiano rivestito tale ruolo negli ultimi due anni;

3) rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

5. 40. Pisicchio, Paladini, Porcino.

Al comma 2, sostituire la lettera l), con la seguente:

l) rivedere la disciplina delle incompatibilità per i dirigenti pubblici al fine di garantire che non possano essere nominate persone che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni;

5. 39. Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole da: rispetto alle organizzazioni rappresentative *fino alla fine della lettera con le seguenti:* rispetto agli interessi coinvolti nello specifico incarico ricoperto e all'autorità politica.

5. 51. Lanzillotta, Damiani, Amici, Berretta, Maida, Mattesini, Gatti, Giovannelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera m), dopo le parole: renderne più ampia l'applicazione, aggiungere le seguenti: anche a livello intercompartimentale.

5. 9. Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino, Vanalli.

Al comma 2, sopprimere la lettera o).

*** 5. 10.** Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, sopprimere la lettera o).

*** 5. 32.** Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino, Vanalli.

Al comma 2, lettera o), dopo le parole: prevedere che aggiungere le seguenti: nell'arco di un quinquennio.

5. 52. Lanzillotta, Amici.

Al comma 2, lettera o), dopo le parole: per i dirigenti aggiungere le seguenti: ad eccezione di quelli del Servizio Sanitario Nazionale.

5. 11. Miotto, Livia Turco, Sbröllini, Murer, Pedoto.

Al comma 2, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione dei dirigenti medici, per i quali si individua una quota percentuale non inferiore al 5 per cento;

5. 34. Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino, Vanalli.

Al comma 2, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: fatta eccezione per la dirigenza del servizio sanitario nazionale;

5. 32. Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino, Vanalli.

Al comma 2, aggiungere, infine, la seguente lettera:

q) armonizzare le norme riguardanti il pensionamento di vecchiaia tra le figure dirigenziali mediche delle aziende sanitarie e ospedaliere e le equipollenti figure dirigenziali mediche delle cliniche universitarie.

5. 57. Bernini Bovicelli, Cazzola.

Al comma 2, aggiungere, infine, la seguente lettera:

q) prevedere, in ossequio ai principi desumibili dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il diritto del dirigente illegittimamente licenziato ad essere reintegrato nel posto di lavoro, in applicazione dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

5. 54. Berretta, Lanzillotta, Damiano, Amici, Madia, Mattesini, Gatti, Giovannelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono soppressi i commi da 7 a 10 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5. 12. Bernini Bovicelli, Cazzola.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 8 dell'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, è aggiunto il seguente periodo: « per il personale dipendente che raggiungerà il limite di età nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, sarà ancora applicata la norma di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 16 del decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 530 ».

5. 13. Delfino, Poli, Nunzio Francesco Testa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 9 dell'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, le parole: « 1° gennaio » sono sostituite con le seguenti: « 27 giugno ».

5. 14. Delfino, Poli, Nunzio Francesco Testa.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, le parole: « anzianità massima contributiva di 40 anni » sono sostituite dalle seguenti: « anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni ».

5. 15. La Loggia.

Sopprimere il comma 3.

* **5. 41.** Paladini, Porcino, Costantini.

Sopprimere il comma 3.

* **5. 56.** Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovannelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. All'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sopprimere il comma 11.

5. 55. Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovannelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 3 dopo le parole: n. 133 inserire le seguenti: dopo le parole: « anzianità massima contributiva » è aggiunta, la seguente: « effettiva e ».

5. 16. Cazzola, Bernini Bovicelli.

Al comma 3 dopo le parole: n. 133 inserire le seguenti: dopo parole: « sei

mesi » sono aggiunte le seguenti: È fatto salvo il diritto del dipendente di rimanere in servizio, previa richiesta, fino al raggiungimento dell'età legale di vecchiaia » e.

5. 17. Cazzola, Bernini Bovicelli.

Al comma 3, dopo le parole: n. 133, aggiungere le seguenti: dopo le parole « magistrati e professori » sono aggiunte le seguenti: e ricercatori » e.

5. 18. Bernini Bovicelli, Cazzola.

Al comma 3, sostituire le parole da: sono aggiunte fino a: e ai primari ospedalieri con le seguenti: è soppresso l'ultimo periodo.

5. 19. Delfino, Poli.

(Inammissibile)

Al comma 3, sostituire le parole da: sono aggiunte fino a: e per i primari ospedalieri con le seguenti: e professori universitari sono soppresse.

5. 42. Paladini, Porcino, Costantini.

(Inammissibile)

Al comma 3, sostituire le parole da: sono aggiunte fino a: e ai primari ospedalieri con le seguenti: L'ultimo periodo è sostituito dal seguente: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati, professori universitari, ricercatori universitari e figure a questi equiparate di cui all'articolo 1, comma 11 della legge 4 novembre 2005 n. 230, e ai primari ospedalieri.

* **5. 20.** Ghizzoni, Siragusa.

Al comma 3 sostituire le parole da: sono aggiunte fino a: e ai primari ospedalieri con le seguenti: L'ultimo periodo è sostituito dal seguente: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati, professori universitari, ricercatori universitari e figure a questi equiparate di

cui all'articolo 1, comma 11 della legge 4 novembre 2005 n. 230, e ai primari ospedalieri.

* **5. 21.** Binetti, Pedoto, Grassi.

Al comma 3, sostituire le parole da: sono aggiunte *fino a:* e ai primari ospedalieri *con le seguenti:* l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati, professori e ricercatori universitari e primari ospedalieri ».

5. 31. Saltamartini, Di Biagio.

Al comma 3, sostituire le parole da: sono aggiunte *fino a:* e ai primari ospedalieri *con le seguenti:* le parole: « anzianità massima contributiva di 40 anni » sono sostituite dalle seguenti: « anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni ».

5. 22. Miotto, Turco, Sbröllini, Murer, Pedoto.

Al comma 3, prima delle parole: e ai primari ospedalieri *inserire le seguenti:* ai ricercatori universitari.

5. 23. Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino, Vanalli.

Al comma 3, sostituire le parole: e ai primari ospedalieri *con le seguenti:* e ai dirigenti medici, veterinari e sanitari. Per le altre categorie dirigenziali delle pubbliche amministrazioni il presente comma si applica esclusivamente in relazione alla soppressione di posti nelle rispettive dotazioni organiche dirigenziali, previa definizione di criteri obiettivi di selezione degli interessati e lasciando confermate le disposizioni dei contratti collettivi nazionali delle aree dirigenziali in materia di risoluzione consensuale.

5. 24. La Loggia.

Al comma 3, sostituire le parole: e ai primari ospedalieri *con le seguenti:* e ai dirigenti medici, veterinari e sanitari.

5. 25. Miotto, Livia Turco, Sbröllini, Murer, Pedoto.

Al comma 3, dopo le parole: e ai primari ospedalieri aggiungere le seguenti: e dirigenti medici del Ssn.

5. 26. Fedriga, Munerato, Bonino, Vanalli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2011.

5. 27. Cazzola, Bernini Bovicelli.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. È abrogato il comma 434 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. I professori universitari di prima fascia di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, dopo il raggiungimento del 72° anno di età, possono chiedere, prima della data di pensionamento, di continuare a prestare servizio, dopo il pensionamento, in posizione di fuori ruolo per ulteriori tre anni; essi conservano le prerogative accademiche che, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono inerenti allo stato di professore di ruolo. Agli stessi viene erogato il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza trattenute contributive e previdenziali. Agli stessi professori che prestano servizio nelle libere università private riconosciute dallo Stato il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza trattenute contributive e previdenziali, è erogato, per tutta la durata del periodo del collocamento in posizione di fuori ruolo, dalle rispettive università.

5. 28. La Loggia.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. I termini di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, così come convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, sono fissati al 31 dicembre 2011. Fino a tale data rimane in vigore l'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 e successive modificazioni, rimanendo ferma la facoltà del lavoratore di richiedere il trattenimento in servizio per un biennio oltre il compimento del 65° anno di età a semplice manifestazione di volontà dello stesso.

5. 53. Tidei.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Le norme sulla stabilizzazione del personale di cui alle leggi 27 dicembre 2006 n. 296 e 24 dicembre 2007 n. 244 non si applicano al personale, di qualsiasi categoria contrattuale, assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 90 e dell'articolo 110 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

I provvedimenti di stabilizzazione che già sono stati emessi per il predetto personale sono annullati a decorrere dal giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge.

5. 29. Delfino, Poli, Nunzio Francesco Testa.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

4. È data facoltà ai dirigenti medici, sanitari, veterinari ai quali sia stata comunicata la risoluzione del rapporto di lavoro, in applicazione del comma 11, articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, così come convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, della legge 133/08, di proseguire nel rapporto con le rispettive aziende, sino alla maturazione dei nuovi limiti previsti dal comma 3.

5. 30. Miotto, Livia Turco, Sbröllini, Murer, Pedoto.

ART. 6.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

6. 1. Berretta.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

*** 6. 2.** Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

*** 6. 3.** Berretta, Lanzillotta, Damiano, Amici, Madia, Mattesini, Gatti, Giovannelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) prevedere che il procedimento disciplinare possa proseguire e concludersi anche in pendenza del procedimento penale, affermando in tal caso la non applicabilità dell'articolo 653 c.p.c. e dunque la non estensibilità dell'efficacia di giudicato delle sentenze penali irrevocabili di assoluzione o di condanna.

6. 4. Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovannelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da prevedendo altresì fino alla fine della lettera.

6. 5. Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

*** 6. 6.** Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

*** 6. 7.** Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovannelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera d) sostituire le parole da concorra alla falsificazione fino a malattia, con le seguenti: certifichi il falso.

- 6. 8.** Berretta, Lanzillotta, Damiano, Amici, Madia, Mattesini, Gatti, Giovannelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2 sopprimere le lettere: e), f) ed l).

- 6. 9.** Santagata.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) prevedere il divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici e strutture che siano stati individuati per grave inefficienza e improduttività;

- 6. 10.** Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

- * 6. 11.** Pisicchio, Paladini, Costantini, Porcino.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

- * 6. 12.** Damiano, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Schirru.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: aumenti retributivi aggiungere le seguenti: relativi al salario accessorio.

- 6. 13.** Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovannelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

- 6. 14.** Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovannelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

- 6. 15.** Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovannelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera l), sostituire la parola: mancata con la seguente: errata.

- 6. 16.** Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

- 6. 17.** Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Al comma 2, sostituire la lettera n), con la seguente:

n) sostituire l'affissione del codice disciplinare all'ingresso della sede con la sua pubblicazione nel sito web dell'amministrazione.

- 6. 18.** Lanzillotta.

Al comma 2, sostituire la lettera n), con la seguente:

n) prevedere la consegna del codice disciplinare al dipendente all'atto dell'assunzione e l'obbligo della pubblicazione del suddetto codice nel sito web dell'amministrazione

- 6. 19.** Berretta.

Al comma 2, sopprimere la lettera o).

- 6. 20.** Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, aggiungere infine la seguente lettera:

p) prevedere l'obbligo, per il personale a contatto con il pubblico, di un cartellino identificativo ovvero di esporre sulla scrivania una targa indicante nome e cognome.

6. 22. Gregorio Fontana.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei trenta giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite la Direzione Provinciale del Lavoro di un collegio di conciliazione senza maggiori oneri per la finanza pubblica ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in qualità di Presidente, scelto di comune accordo o in difetto di accordo nominato dal Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro, fra funzionari competenti, non esercitanti attività ispettiva. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia del collegio. Qualora l'amministrazione pubblica non provveda, entro quindici giorni dall'invito rivoltagli dalla Direzione Provinciale del Lavoro a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.

6. 21. Antonino Foti, Pelino, Di Biagio, Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Delega al Governo in materia di riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, nei limiti dell'autorizza-

zione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a riformare gli ordinamenti dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, attraverso la valorizzazione delle professionalità, anche dei ruoli tecnici, e la semplificazione delle relative procedure, che consentano di migliorare l'efficienza e la funzionalità degli uffici e dei reparti in cui il personale interessato espleta i propri compiti istituzionali, tenendo anche conto dei processi di riqualificazione professionale che hanno interessato i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle modifiche intervenute in materia di accesso alla dirigenza pubblica, nonché, in quanto compatibili, dei principi e criteri di delega di cui alla presente legge finalizzati all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, attraverso il contestuale pieno riconoscimento delle specifiche peculiarità del personale delle Forze di polizia e delle Forze annate.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dell'unificazione del ruolo degli agenti ed assistenti con quello dei sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti, fermo restando la dotazione organica complessiva dei due ruoli, anche prevedendo:

1) il possesso del diploma di scuola media secondaria superiore per l'accesso alla qualifica iniziale del nuovo ruolo;

2) l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente e qualifica e grado corrispondente attraverso un percorso di qualificazione e aggiornamento professionale con verifica finale, nonché l'eventuale mantenimento, per un'aliquota dei posti disponibili, del concorso o della procedura selettiva interna, riservati al personale con qualifica di agente scelto, assistente e assistente capo e qualifiche e gradi corri-

spondenti con almeno due anni di anzianità;

3) l'introduzione di procedure agevolate per la progressione in carriera nel ruolo ispettori per il personale vincitore dei concorsi per l'accesso nel ruolo sovrintendenti indetti in data successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 e destinatario della previsione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b*), nonché la previsione di trattamenti economici compensativi a favore del personale del ruolo dei sovrintendenti e ruoli corrispondenti in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1;

b) revisione del ruolo degli ispettori e ruoli corrispondenti, anche prevedendo l'eventuale trasformazione in qualifica e grado della denominazione di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza – sostituto commissario e delle denominazioni e qualifiche corrispondenti;

c) revisione dei ruoli direttivi delle Forze di polizia e delle Forze armate, coerentemente con i processi di riqualificazione professionale del personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche prevedendo:

1) l'istituzione di un nuovo ruolo direttivo, anche attraverso la contestuale soppressione dei ruoli direttivi speciali e la riduzione della dotazione organica degli altri ruoli, al quale si accede, per almeno il cinquanta per cento della dotazione organica, attraverso concorso pubblico riservato a cittadini in possesso del diploma di laurea adeguato alle funzioni da svolgere e, per la restante parte, attraverso concorso interno riservato al personale con qualifica apicale del ruolo degli ispettori e ruoli corrispondenti, in possesso del medesimo titolo di studio, fermi restando, nella fase transitoria, l'accesso al nuovo ruolo direttivo del personale con qualifica apicale del ruolo degli ispettori, anche senza il predetto titolo di studio, in possesso degli altri requisiti già previsti per l'accesso ai corrispondenti ruoli direttivi speciali;

2) l'eventuale introduzione di meccanismi di adeguamento dei trattamenti economici correlati all'anzianità nel ruolo analoghi a quelli già previsti per il personale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato e ruoli corrispondenti;

d) revisione dei ruoli dirigenziali delle Forze di polizia e delle Forze armate coerentemente con la nuova disciplina dell'accesso alla dirigenza pubblica, con specifico riferimento ai titoli di studio previsti in relazione alle professionalità richieste, anche prevedendo:

1) l'unificazione del ruolo dei commissari con quello dei dirigenti, nonché di quelli corrispondenti della Polizia di Stato, fermo restando l'ordinamento gerarchico, attraverso la ridefinizione delle qualifiche e delle rispettive dotazioni organiche, nonché la valorizzazione delle funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, confermando le medesime modalità già previste per l'accesso al ruolo dei commissari, attraverso concorso pubblico, assicurando altresì, l'accesso, per un'aliquota riservata non superiore al venti per cento dei posti disponibili, anche al personale del nuovo ruolo direttivo in possesso del medesimo titolo di studio;

2) l'adeguamento dei ruoli dirigenziali delle altre Forze di polizia e delle Forze armate attraverso l'eventuale riconoscimento dirigenziale, ovvero il trattamento economico corrispondente, anche al personale in possesso di titoli analoghi a quelli che consentono l'accesso alla dirigenza pubblica, ovvero di titoli e professionalità corrispondenti, assicurando, comunque, l'allineamento economico con il personale di cui al n. 1;

3) l'aggiornamento dei meccanismi di rideterminazione annuale dei trattamenti economici, anche attraverso l'eventuale introduzione di un procedimento negoziale per gli aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale interessato, con procedure e modalità coerenti con quelle di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, tenendo conto delle peculiarità anche rappresentative del personale interessato;

e) assicurare la funzionalità delle diverse Forze di polizia e delle Forze armate, nonché l'armonizzazione ordinamentale ed economica degli ordinamenti interessate dal processo di riforma, anche attraverso la previsione di interventi perequativi di carattere economico, compresi quelli una tantum, finalizzati ad assicurare il sostanziale allineamento delle carriere e dei trattamenti economici fondamentali del personale;

f) adeguare la corrispondenza funzionale e tra il personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate e quello del restante pubblico impiego, in relazione ai processi di riqualificazione professionale del personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della modifica della disciplina prevista per l'accesso alla dirigenza pubblica;

g) assicurare l'invarianza della spesa, salvo quanto previsto dai commi 1 e 4, anche attraverso la rideterminazione o riduzione delle dotazioni organiche e delle qualifiche e gradi e la rimodulazione dei trattamenti economici già previsti per il personale interessato, compresi quelli correlati all'anzianità di servizio e alla valorizzazione dirigenziale, nonché il ricorso alle risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi del personale dei ruoli dirigenziali delle Forze di polizia e delle Forze armate.

3. I decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4 sono adottati su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonché con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa, della giustizia e delle politiche agricole e forestali, se non proponenti e sono trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza militare del personale rispettivamente interessato, perché esprimano il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dello schema di decreto, trascorso il quale

il parere si intende favorevole. Gli schemi sono, inoltre, trasmessi, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine di cui ai commi 1, alle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati affinché esprimano il proprio parere. Si procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo può emanare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità, anche nell'ambito di eventuali finanziamenti iscritti annualmente nella legge finanziaria, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico finanziaria.

6. 01. Delfino, Vietti, Poli, Tassone.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Delega al Governo per l'accorpamento delle scuole superiori di pubblica amministrazione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto ad unificare le scuole superiori di pubblica amministrazione.

2. Nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento efficiente dei programmi di formazione, articolati in specifici settori disciplinari, al fine di assicurare una preparazione degli aspiranti dirigenti pubblici adeguata ai principi contenuti nella presente legge;

b) riduzione dei costi complessivi degli apparati amministrativi, riducendo il

personale in esubero ed avvalendosi, qualora necessario, della consulenza di personale esterno e della collaborazione con università e centri di ricerca;

c) innalzamento della qualità degli insegnamenti a partire da una loro articolazione organica e strutturazione in curricula;

d) collaborazione costante con le pubbliche amministrazioni e gestione congiunta dei corsi di formazione sul lavoro.

6. 02. Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

ART. 7.

Sopprimerlo.

* **7. 1.** Lanzillotta.

Sopprimerlo.

* **7. 2.** Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Sopprimerlo.

* **7. 3.** Pisicchio, Paladini, Porcino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. — 1. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la vicedirigenza, già istituita, è disciplinata da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative della separata area vicedirigenziale. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo è destinatario della disciplina della vicedirigenza a decorrere dal 1° gennaio 2006. Gli stanziamenti per l'area separata contrattuale sono già previsti dall'articolo 1, comma 227, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

7. 4. Delfino, Poli, Ciocchetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: può con la seguente: deve.

7. 5. Lo Presti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: può essere con la parola: è.

7. 6. Lo Presti.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

7. 7. Lanzillotta.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. 8. Madia, Damiano, Berretta, Mattesini, Gatti, Schirru, Zaccaria.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Il personale del Ministero degli affari esteri in possesso di contratto regolato dalla legge italiana, in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, è collocato nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento del medesimo Ministero, di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775.

2. Al personale di cui al comma 1, è riconosciuto l'inquadramento, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2009, nell'area II prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Ministeri del 9.2007, e le successive progressioni di carriera sono assoggettate alla medesima contrattazione applicabile al citato personale di ruolo dello stesso Ministero.

3. Per la progressione in carriera del personale di cui al comma 1, è valutato per intero il periodo di servizio prestato anteriormente al collocamento nel ruolo spe-

ziale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri. Il personale, successivamente collocato nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri, può essere immesso, soltanto a domanda dell'interessato, nei ruoli organici del medesimo Ministero in caso di vacanza di organico anche in soprannumero.

4. Il personale collocato nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri è mantenuto stabilmente all'estero, nella sede presso la quale presta servizio. Per fondati e documentati motivi personali o nel caso di chiusura o di soppressione dell'ufficio all'estero, il predetto personale può essere trasferito ad altra sede, individuata con criteri da determinare in sede di contrattazione. In tali casi si applicano le indennità di trasferimento spettanti al personale di ruolo del Ministero degli affari esteri. Al personale è corrisposta una retribuzione annua base non inferiore al 70 per cento dell'ammontare complessivo dell'indennità di servizio percepita, nella stessa sede, dal pari grado di ruolo del Ministero degli affari esteri. Al medesimo personale spettano i congedi, i periodi di maternità e di malattia previsti per il personale di pari grado e ruolo del Ministero degli affari esteri. Lo stesso personale è assicurato per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si osservano le disposizioni normative nonché la contrattazione collettiva nazionale di lavoro applicabili agli impiegati di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero.

7. 9. Di Biagio, Picchi, Angeli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifica dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

1. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

le parole: « La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione », sono sostituite dalle seguenti: « È istituita l'area separata contrattuale/Area Quadri ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo, per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, del Fondo speciale di parte corrente di una somma pari a 19 milioni di euro utilizzando 7 milioni di euro per l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e per 12 milioni di euro utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 01. Lamorte, Proietti Cosimi, Antonio Pepe, Leo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifica dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

1. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: « La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione », sono sostituite con le seguenti: « È istituita l'area separata contrattuale/Area Quadri ».

7. 02. Lamorte, Proietti Cosimi, Antonio Pepe, Leo.

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 1. Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovannelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Premettere il seguente comma:

01: « All'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola « centoventuno » è sostituita dalla seguente: « centoventisette »;

b) al comma 3, lettera c) sostituire la parola « quattro » con la seguente: « dieci ».

* 8. 2. Saltamartini, Di Biagio.

(Inammissibile)

Premettere il seguente comma:

01: « All'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola « centoventuno » è sostituita dalla seguente: « centoventisette »;

b) al comma 3, lettera c) sostituire la parola « quattro » con la seguente: « dieci ».

* 8. 3. Vietti, Delfino, Poli.

(Inammissibile)

Premettere i seguenti commi:

01. Al comma 1 dell'articolo 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, le parole « in numero di centoventuno » sono sostituite dalle seguenti: « in numero di centoventisette ».

01-bis. All'articolo 2, comma 3, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) dieci rappresentanti dei liberi professionisti ».

8. 4. Lo Presti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Efficienza dell'azione amministrativa).

1. All'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al secondo periodo dell'alinea, le parole: « segnalano in particolare, con riferimento all'anno pre-

cedente e al primo quadrimestre dell'anno in corso: » sono sostituite dalle seguenti: « danno conto, con riferimento all'anno solare precedente, degli elementi informativi e di valutazione individuati con apposita direttiva emanata dal ministro per l'attuazione del programma di Governo, su proposta del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, con particolare riguardo a: ».

2. Con decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le misure idonee a rafforzare l'autonomia e ad accrescere le capacità di analisi conoscitiva e valutativa dei servizi per il controllo interno, anche mediante il potenziamento delle risorse umane e strumentali ad essi destinate.

8. 01. Bernini Bovicelli.

(Approvato)

ART. 9.

Sopprimerlo.

* 9. 1. Laffranco.

Sopprimerlo.

* 9. 2. Tassone, Volontè, Mannino, Delfino, Poli, Ciccanti.

Sopprimerlo.

* 9. 3. Vanalli, Dal Lago, Luciano Dussin, Volpi, Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Sopprimerlo.

* 9. 31. Paladini, Porcino, Pisicchio.

Sopprimerlo.

* 9. 32. Amici, Lanzillotta, Damiano, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovannelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Sopprimere il comma 1.

9. 33. Paladini, Favia.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero del Consiglio dei Ministri.

* **9. 4.** Laffranco.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero del Consiglio dei Ministri.

* **9. 5.** Tassone, Volontè, Mannino, Del-fino, Poli, Ciccanti.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero del Consiglio dei Ministri.

* **9. 34.** Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero del Consiglio dei Ministri.

* **9. 35.** Vassallo.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, quarto periodo, sopprimere le parole: con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione.

** **9. 6.** Laffranco.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, quarto periodo, sopprimere le parole: con

decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione.

** **9. 7.** Tassone, Volontè, Mannino, Del-fino, Poli, Ciccanti.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, quarto periodo, sopprimere le parole: con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione.

** **9. 36.** Vassallo.

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole da: ferma restando fino alla fine del comma.

9. 37. Paladini, Porcino, Pisicchio.

Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 7.

9. 39. Pisicchio, Paladini, Porcino.

Sopprimere il comma 3.

9. 40. Pisicchio, Paladini, Porcino.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: previo concerto con il Presidente della Corte.

* **9. 8.** Tassone, Volontè, Mannino, Del-fino, Poli, Ciccanti.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , previo concerto con il Presidente della Corte.

* **9. 38.** Vassallo.

Sopprimere il comma 4.

9. 41. Paladini, Porcino, Pisicchio.

Sopprimere i commi 5, 6, 7 e 8.

- 9. 42.** Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovannelli, Vassallo, Zaccaria.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 5.

- * **9. 9.** Vanalli, Dal Lago, Luciano Dussin, Volpi, Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Sopprimere il comma 5.

- * **9. 43.** Pisicchio, Paladini, Porcino.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: quale organo di governo dell'Istituto.

Conseguentemente, al medesimo comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: per assicurare la piena coerenza tra la funzione di indirizzo politico-istituzionale intestata al Presidente medesimo e le specifiche funzioni demandate dalla legge al Consiglio medesimo.

- 9. 44.** Vassallo.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: , quale organo di governo dell'Istituto.

- * **9. 10.** Laffranco.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: , quale organo di governo dell'Istituto.

- * **9. 11.** Tassone, Volontè, Mannino, Del-
fino, Poli, Ciccanti.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: per assicurare fino alla fine del periodo.

- ** **9. 12.** Laffranco.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: per assicurare fino alla fine del periodo.

- ** **9. 13.** Tassone, Volontè, Mannino, Del-
fino, Poli, Ciccanti.

Al comma 5, sopprimere il terzo, quarto, quinto e sesto periodo.

- * **9. 14.** Laffranco.

Al comma 5, sopprimere il terzo, quarto, quinto e sesto periodo.

- * **9. 15.** Tassone, Volontè, Mannino, Del-
fino, Poli, Ciccanti.

Al comma 5, sopprimere il terzo, quarto, quinto e il sesto periodo.

- * **9. 45.** Vassallo.

Al comma 5, sopprimere il quarto, quinto e il sesto periodo.

- 9. 46.** Vassallo.

Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole: nominativa e per la determinazione delle competenze.

- * **9. 16.** Laffranco.

Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole: nominativa e per la determinazione delle competenze.

- * **9. 17.** Tassone, Volontè, Mannino, Del-
fino, Poli, Ciccanti.

Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole: nominativa e per la determinazione delle competenze.

- * **9. 47.** Vassallo.

Sopprimere il comma 6.

- 9. 48.** Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: quale organo di amministrazione del personale di magistratura.

9. 49. Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: amministrazione del personale di magistratura, *con le seguenti:* autogoverno.

9. 50. Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: amministrazione *con la seguente:* governo.

*** 9. 18.** Laffranco.

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: amministrazione *con la seguente:* governo.

*** 9. 19.** Tassone, Volontè, Mannino, Del-
fino, Poli, Ciccanti.

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: amministrazione *con la seguente:* governo.

*** 9. 51.** Vassallo.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: da quattro rappresentanti del parlamento *con le seguenti:* da due rappresentanti del parlamento.

Conseguentemente, al medesimo comma, stesso periodo, sostituire le parole: da quattro magistrati eletti *con le seguenti:* da sei magistrati eletti.

9. 52. Paladini, Favia.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: da quattro rappresentanti del

parlamento *con le seguenti:* da sette rappresentanti del parlamento.

Conseguentemente, al medesimo comma, stesso periodo, sostituire le parole: da quattro magistrati eletti *con le seguenti:* da un magistrato eletto.

9. 53. Paladini, Favia.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: da quattro rappresentanti del parlamento *con le seguenti:* da cinque rappresentanti del parlamento.

Conseguentemente, al medesimo comma, stesso periodo, sostituire le parole: da quattro magistrati eletti *con le seguenti:* da tre magistrati eletti.

9. 54. Paladini, Favia.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: da quattro rappresentanti del parlamento *con le seguenti:* da un rappresentante del parlamento.

Conseguentemente, al medesimo comma, stesso periodo, sostituire le parole: da quattro magistrati eletti *con le seguenti:* da sette magistrati eletti.

9. 55. Paladini, Favia.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: da quattro rappresentanti del parlamento *con le seguenti:* da tre rappresentanti del parlamento.

Conseguentemente, al medesimo comma, stesso periodo, sostituire le parole: da quattro magistrati eletti *con le seguenti:* da cinque magistrati eletti.

9. 56. Paladini, Favia.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: da quattro rappresentanti del parlamento *con le seguenti:* da sei rappresentanti del parlamento.

Conseguentemente, al medesimo comma, stesso periodo, sostituire le parole: da quattro magistrati eletti *con le seguenti:* da due magistrati eletti.

9. 57. Paladini, Favia.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: quattro magistrati *con le seguenti:* sei magistrati.

*** 9. 20.** Laffranco.

(Inammissibile)

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: quattro magistrati *con le seguenti:* sei magistrati.

*** 9. 21.** Tassone, Volontè, Mannino, Del-
fino, Poli, Ciccanti.

(Inammissibile)

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: quattro magistrati *con le seguenti:* sei magistrati.

*** 9. 58.** Vassallo.

(Inammissibile)

Al comma 6 sopprimere il terzo periodo.

9. 59. Paladini, Favia.

Al comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente: Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario generale della Corte senza diritto di voto.

*** 9. 22.** Tassone, Volontè, Mannino, Del-
fino, Poli, Ciccanti.

Al comma 6, sostituire il terzo periodo, con il seguente: Alle sedute del Consiglio

partecipa il Segretario generale della Corte senza diritto di voto.

*** 9. 60.** Vassallo.

Al comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente: Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario generale della Corte.

9. 23. Laffranco.

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: alle sedute del Consiglio *inserire le seguenti:* , tranne quelle in sede disciplinare,

9. 24. Bernini Bovicelli.

(Approvato)

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole da: con diritto di voto *fino alla fine del comma con le seguenti:* senza diritto di voto.

9. 25. Vanalli, Dal Lago, Luciano Dussin,
Volpi, Fedriga, Caparini, Munerato, Bo-
nino.

*Al comma 6, sopprimere il quarto pe-
riodo.*

*** 9. 26.** Laffranco.

*Al comma 6, sopprimere il quarto pe-
riodo.*

*** 9. 27.** Tassone, Volontè, Mannino, Del-
fino, Poli, Ciccanti.

*Al comma 6 sopprimere il quarto pe-
riodo.*

*** 9. 61.** Paladini, Favia.

Al comma 6, sopprimere il quarto periodo.

*** 9. 62.** Vassallo.

Al comma 6, quarto periodo, premettere le seguenti parole: ferma restando la promozione dell'azione disciplinare da parte del procuratore generale e la relativa procedura.,

9. 28. Bernini Bovicelli.

(Approvato)

Sopprimere il comma 7.

*** 9. 29.** Bernini Bovicelli, Cazzola.

(Approvato)

Sopprimere il comma 7.

*** 9. 63.** Paladini, Porcino, Pisicchio.

(Approvato)

Al comma 7, sostituire le parole; 1° gennaio 2009. con le seguenti: 1° gennaio 2012.

9. 64. Paladini, Favia.

Al comma 7 sostituire le parole: 1° gennaio 2009. con le seguenti: 1° gennaio 2011.

9. 65. Paladini, Favia.

Al comma 7, sostituire le parole: 1° gennaio 2009. con le seguenti: 1° gennaio 2010.

9. 66. Paladini, Favia.

Al comma 7, sostituire le parole: il 1° gennaio 2009. con le seguenti: il giorno

successivo alla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

9. 30. Vanalli, Dal Lago, Luciano Dussin, Volpi, Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Sopprimere il comma 8.

9. 67. Paladini, Porcino, Pisicchio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni normative:

a) i commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278;

b) l'articolo 23-*octies* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito dalla legge 11 agosto 1972, n. 485;

c) la legge 4 giugno 1973, n. 311 è abrogata.

9. 01. Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino, Vanalli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 10.

(Assunzione di volontari in ferma breve).

1. Ai fini delle esigenze connesse all'ordine e alla Sicurezza Pubblica, i relativi Ministeri sono autorizzati ad assumere i Volontari in ferma breve utilmente collocati nelle graduatorie – degli idonei non vincitori – reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'immissione nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare, delle Forze di polizia ad ordinamento civile, del Corpo dei Vigili del Fuoco e del Corpo mili-

tare della Croce rossa italiana, di cui ai bandi di concorso pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 19 maggio 2000, n. 47 del 14 giugno 2002, n. 38 del 16 maggio 2003 e n. 42 del 28 maggio 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 80 milioni di euro, si provvede mediante

riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

9. 02. Paladini.

(Inammissibile)

ALLEGATO 2

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (C. 2031 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI DEI RELATORI

ART. 3.

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: nonché dei concessionari di servizi pubblici, aggiungere le seguenti: ferme restando le competenze delle autorità amministrative indipendenti istituite dalla legge dello Stato e preposte alla regolazione dei relativi settori,.

3. 100. I relatori.

Al comma 1, sopprimere le parole: dei concessionari di servizi pubblici.

Conseguentemente, al comma 2, lettera i), dopo le parole: nonché dei concessionari di servizi pubblici, *aggiungere le seguenti:* ferme restando le competenze delle autorità amministrative indipendenti istituite dalla legge dello Stato e preposte alla regolazione dei relativi settori,.

3. 100. (Nuova formulazione) I relatori.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: i cui indicatori di efficienza o produttività risultino peggiori rispetto alla media delle amministrazioni omologhe, di fissare ai

propri dirigenti l'obiettivo di allineamento alla media entro un termine ragionevole *con le parole:* i cui indicatori di efficienza o produttività si discostino in misura significativa, secondo parametri deliberati dall'organismo centrale di cui al successivo comma 2, lettera f), dai valori medi dei medesimi indicatori rilevati tra le amministrazioni omologhe rientranti nel venticinque per cento delle amministrazioni con i rendimenti più alti, di fissare ai propri dirigenti, tra gli obiettivi di cui al successivo comma 2, lettera b), l'obiettivo di allineamento entro un termine ragionevole ai parametri deliberati dall'organismo centrale.

3. 101. I relatori.

(Approvato)

ART. 5.

Al comma 3, sostituire le parole: primari ospedalieri *con le seguenti:* dirigenti responsabili di struttura complessa, ai sensi dell'articolo 15-terdecies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. 100. I relatori.

(Approvato)

ALLEGATO 3

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (C. 2031 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI RIFORMULATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente:

a) al medesimo articolo 3, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 2, lettera f), con le seguenti: di cui all'articolo 3-bis;

b) al medesimo articolo 3, comma 4, sostituire le parole: ad eccezione del comma 2, lettera f) con le seguenti: ad eccezione dell'articolo 3-bis;

c) dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Dopo l'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 16-bis. – (Istituzione della Commissione indipendente per la valutazione delle Amministrazioni pubbliche). – 1. È istituita presso l'ARAN una struttura autonoma, denominata Commissione indipendente per la valutazione dei risultati e della qualità dell'azione delle Amministrazioni pubbliche, di seguito « Commissione », la quale svolge i compiti attribuiti dalla presente legge con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. La Commissione è composta di cinque membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, scelti tra persone di notoria indipendenza ed individuati tra esperti in materia di qualità e organizzazione delle amministrazioni pubbliche o del settore privato, nonché di

riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche e gestionali, dei quali:

a) due designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Pubblica Amministrazione ed Innovazione, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti;

b) uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, uno designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

c) uno designato dal CNEL con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica.

3. La Commissione elegge nel suo seno il Presidente, dura in carica cinque anni ed i suoi membri non possono essere confermati.

4. L'incarico di membro della Commissione è incompatibile:

a) con l'esercizio del mandato parlamentare o di altre cariche pubbliche elettive;

b) con l'esercizio di cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro;

c) con la carica di amministratore di enti pubblici, aziende pubbliche, imprese a prevalente partecipazione pubblica o, comunque, con l'espletamento di altri uffici pubblici di qualsiasi natura;

d) con lo svolgimento di rapporti, anche occasionali, di collaborazione o consulenza con amministrazioni pubbliche o con gli altri soggetti di cui alle lettere b) e c).

5. L'incarico di cui al comma 4 non può comunque essere conferito a coloro i quali abbiano esercitato le funzioni o ricoperto le cariche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 nei due anni antecedenti alla designazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche nominati membri della Commissione sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

6. La Commissione definisce con uno o più regolamenti, entro trenta giorni dalla sua costituzione, l'organizzazione interna, il funzionamento e la relativa disciplina contabile.

7. Salvo quanto stabilito dal comma 9, la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 21, comma 1. Il rendiconto di gestione è soggetto al controllo della Corte dei conti.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione e Innovazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata l'indennità spettante al Presidente e ai membri della Commissione, la quale non può, in ogni caso, essere superiore alla misura prevista dall'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. La Commissione di cui al comma 1 si avvale, altresì, di una struttura di supporto costituita da un contingente di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, nella misura massima di cinquanta unità, di cui dieci messe a disposizione direttamente dall'ARAN. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,

n. 127. Il personale così assegnato mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse anche in deroga alle vigenti disposizioni speciali. L'articolazione interna di tale struttura è definita dal Presidente della Commissione con proprio decreto entro il medesimo termine stabilito al comma 9.

10. Nei limiti della disponibilità di bilancio e in casi motivati, la Commissione può avvalersi dell'apporto di ulteriori esperti, previo conferimento di appositi incarichi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 32 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La Commissione può concludere accordi con enti e organismi pubblici, comunque denominati, anche al fine di acquisire ulteriori professionalità necessarie ad adempiere ai propri compiti istituzionali.

ART. 16-ter. — (*Compiti della Commissione*). — 1. La Commissione svolge i seguenti compiti:

a) rileva e verifica, anche avvalendosi degli strumenti e delle strutture di cui alla lettera d), la qualità dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla soddisfazione dell'utenza ed al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. La Commissione fornisce adeguato supporto alla definizione degli stessi;

b) predispone e diffonde linee guida, modelli e metodi per la valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'attività di amministrazioni, enti e aziende pubblici, ai fini del controllo di gestione e della valutazione del personale, nonché per la definizione degli standard e la misurazione della qualità dell'azione

amministrativa e dei servizi pubblici, elaborando, altresì, proposte, segnalazioni e pareri per il miglioramento della qualità dei servizi resi, anche in attuazione di contratti di servizio, con riferimento alle risorse impiegate. Promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche e delle migliori pratiche nazionali e internazionali nelle suddette materie, collaborando con gli omologhi organismi e con le amministrazioni degli altri Stati, ovvero con gli altri soggetti operanti in ambito comunitario o internazionale;

c) assicura l'omogeneità, la pubblicità e la trasparenza dell'attività di valutazione e controllo strategico svolta dagli uffici e dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici nazionali, anche definendo i requisiti per la nomina dei componenti dei servizi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;

d) nelle ipotesi in cui rileva casi di inefficacia, inefficienza, mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività delle amministrazioni pubbliche e dei livelli essenziali delle prestazioni, effettua specifiche segnalazioni al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, che adotta le iniziative di propria competenza, nonché, ove ravvisi un danno per la finanza pubblica, alle procure regionali della Corte dei conti e ai Collegi dei revisori dei conti. Ai fini della predetta rilevazione, la Commissione può anche richiedere ispezioni specifiche ovvero a campione da parte dei servizi ispettivi delle singole amministrazioni, nonché dell'ispettorato della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza; il predetto Corpo agisce nell'esercizio dei poteri di polizia economica e finanziaria previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e successive modificazioni;

e) ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi, che pre-

vedono forme di remunerazione del personale e dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche legate ai risultati, al merito ed alla professionalità, esercita attività di impulso, anche individuando parametri e metodologie di riferimento, attività di ricerca avvalendosi delle analisi e dei dati statistici resi disponibili dagli enti e dagli istituti che svolgono rilevazioni con riferimento ai livelli ed agli andamenti del costo del lavoro, nonché attività di rilevazione degli standard di servizio e dei criteri per la valutazione dei dirigenti, con particolare riguardo alla organizzazione e alla gestione delle risorse umane e strumentali;

f) svolge attività di rilevazione e analisi delle metodologie adottate dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, per la valutazione del personale, per i controlli interni e in sede di controllo di gestione;

g) rende pubblici, anche per via telematica, i risultati dell'attività di monitoraggio e verifica di cui alla lettera a), nonché delle attività svolte ai sensi della lettera d). La Commissione assicura, altresì, la disponibilità, per le associazioni dei consumatori o utenti, i centri di ricerca ovvero ogni altro osservatorio qualificato, dei dati sui quali sono basate tali attività, anche mediante la predisposizione di indagini sulla percezione degli utenti;

h) redige e presenta una relazione annuale al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri sulla situazione dei livelli e della qualità dei servizi erogati dalle amministrazioni statali, regionali e locali, nonché sull'attività svolta.

ART. 16-*quater*. — (*Archivio delle direttive, banche dati e modalità dello svolgimento delle attività*). — 1. La Commissione si avvale del supporto informativo dell'archivio nazionale e della banca dati di cui all'articolo 17, nonché della banca dati di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315.

2. La Commissione può avvalersi, altresì, dell'attività dell'ISTAT, del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle finanze, dell'ARAN, della Banca d'Italia, della Commissione tecnica per la finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. Per l'espletamento delle funzioni attribuite, la Commissione si avvale, altresì, dei risultati delle attività di valutazione dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, comma 138, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e delle Agenzie regionali per i servizi sanitari, nonché del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315. I predetti organismi riferiscono annualmente alla Commissione, per il tramite dei Ministri vigilanti, sull'attività svolta e comunicano tempestivamente alla stessa, anche su sua richiesta, i dati e le informazioni funzionali allo svolgimento delle rispettive attività di valutazione. La Commissione promuove, altresì, incontri periodici, consultazioni ed audizioni con i rappresentanti delle associazioni dei consumatori o utenti, studiosi qualificati, università, enti e centri di ricerca, organi di informazione, organizzazioni delle imprese e dei lavoratori, amministratori e dirigenti pubblici, al fine di esaminare le problematiche emergenti dalla valutazione della qualità dell'attività delle singole amministrazioni pubbliche ed il grado di soddisfazione dell'utenza.

4. Le amministrazioni regionali e gli enti locali, nonché gli enti del servizio sanitario nazionale, concorrono a delineare, nell'ambito della rispettiva autonoma

legislativa e regolamentare e per quanto concerne i rispettivi ambiti di competenza territoriale, modalità operative per l'attuazione delle attività di rilevazione e valutazione della Commissione di cui all'articolo 16-ter, comma 1, lettera a), nonché forme di coordinamento delle attività di cui all'articolo 16-ter, comma 1, lettera d). Le disposizioni di cui agli articoli 16-bis e 16-ter sono volte ad assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché il coordinamento informativo dei dati ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

5. Al fine di consentire il pieno ed efficace svolgimento dei compiti della Commissione, le regioni, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale trasmettono alla stessa le informazioni generali riguardanti l'attività di valutazione e controllo strategico di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ogni anno, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo in Conferenza unificata ai sensi degli articoli 4 e 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le amministrazioni dello Stato trasmettono alla Commissione entro il 31 dicembre di ogni anno la relazione annuale degli uffici preposti all'attività di valutazione e controllo strategico, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1999 ».

2. I componenti della Commissione di cui all'articolo 16-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come modificata dalla presente legge, sono nominati entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa.

3. All'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « , che opera alle dirette dipendenze del Ministro

per la funzione pubblica e innovazione » sono soppresse;

b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « L'ispettorato si avvale inoltre di cinque viceprefetti e di cinque dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze in posizione di comando o fuori ruolo secondo le modalità previste dal precedente periodo »;

c) al terzo periodo, dopo le parole: « semplificazione delle procedure, » sono aggiunte le seguenti: « , il raggiungimento degli obiettivi strategici stabiliti negli atti di indirizzo, con particolare riguardo ai processi di acquisizione, gestione e valorizzazione delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie, nonché l'attuazione dei processi di miglioramento della qualità dell'azione amministrativa finalizzata al soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei cittadini, al razionale utilizzo delle risorse e al contenimento della spesa, ».

3. 52. Mattesini, Berretta.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente:

a) al medesimo articolo 3, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 2, lettera f), con le seguenti: di cui all'articolo 3-bis;

b) al medesimo articolo 3, comma 4, sostituire le parole: ad eccezione del comma 2, lettera f) con le seguenti: ad eccezione dell'articolo 3-bis;

c) dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni).

1. È istituita l'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata « Autorità ». L'Autorità è organismo indi-

pendente dotato di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.

2. L'Autorità è un organo collegiale, costituito da cinque membri, compreso il Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra esperti di riconosciuta indipendenza ed elevata professionalità in materia di diritto pubblico, gestione e organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sistemi di rete, statistica applicata all'analisi delle organizzazioni e delle politiche pubbliche. Non possono essere nominate persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

3. Tre componenti del collegio sono designati dal Governo, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari per gli affari istituzionali. In nessun caso le relative nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Un componente del collegio è designato dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Un componente del collegio è designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. il Presidente dell'Autorità è eletto dal collegio fra i componenti designati dal Governo.

4. Il Presidente e i membri dell'Autorità durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Essi rimangono comunque in carica fino all'entrata in carica dei successori. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consu-

lenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. All'atto dell'accettazione della nomina, il Presidente e i membri sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

5. Al Presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.

6. Il comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso. Le sue funzioni sono attribuite all'Autorità.

7. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria, sulla base dei principi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio. Essa individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi, entro un limite massimo di venti dipendenti oltre a quelli ad essa trasferiti ai sensi del comma 4. Alla copertura dei relativi posti si provvede per trasferimento interno all'amministrazione statale o tramite concorsi pubblici. Nei limiti delle disponibilità del bilancio, l'Autorità può avvalersi di ulteriori esperti nella forma del rapporto di collaborazione autonoma.

8. Al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. L'Autorità può

altresì valutare il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

9. L'Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze migliori che si offrono nel panorama internazionale e nazionale relativamente alle finalità di trasparenza e di valutazione di efficienza e produttività delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle esperienze promosse da organizzazioni civiche.

10. L'Autorità inoltre:

a) verifica l'adozione dei programmi per la trasparenza di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), richiamando le amministrazioni inadempienti;

b) valuta il contenuto dei piani stessi e può formulare osservazioni sulla congruità delle misure adottate;

c) verifica l'effettivo svolgimento del confronto pubblico annuale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), richiamando le amministrazioni inadempienti.

11. Al fine di promuovere la confrontabilità tra le prestazioni delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità stabilisce annualmente indicatori quantitativi longitudinali, trasversali alle diverse amministrazioni pubbliche, o stabiliti per gruppi omogenei di esse, che devono essere adottati all'interno degli strumenti di programmazione, gestione e controllo e negli strumenti di valutazione dei risultati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d).

12. L'Autorità si avvale dell'attività dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), della Banca d'Italia, nonché del Sistema statistico nazionale (SISTAN).

13. Per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite, l'Autorità si avvale altresì dei risultati delle attività di valutazione dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (Invalsi), dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali e delle Agenzie regionali per i servizi sanitari, del comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché dei contributi e rapporti forniti dalle organizzazioni civiche operanti nel campo della valutazione e controllo dei servizi pubblici.

14. Le amministrazioni regionali e gli enti locali, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, concorrono a delineare, nell'ambito della rispettiva autonomia legislativa e regolamentare e per quanto concerne i rispettivi ambiti di competenza territoriale, modalità operative per l'attuazione delle attività di monitoraggio e valutazione di cui alla presente legge, nonché di integrazione delle attività stesse nell'ambito del sistema assoggettato al controllo dell'Autorità.

15. L'Autorità gestisce il portale per la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, attraverso il quale sono resi accessibili le comparazioni tra le prestazioni misurate in base agli indicatori di cui al comma 11, i programmi delle pubbliche amministrazioni, i rispettivi portali e, per il tramite di essi, tutte le informazioni relative a ciascuna amministrazione. Le regole di funzionamento del portale della trasparenza sono definite con regolamento dell'Autorità.

16. L'attività dell'Autorità si ispira alla massima trasparenza e i suoi risultati sono pubblici. L'Autorità, al pari di ciascun altro organo di valutazione delle amministrazioni pubbliche, pubblica i risultati della propria attività di valutazione e assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa, affinché essi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione. Il sito Internet dell'Autorità è predisposto in modo da consentire la pubblicazione dei

commenti di associazioni di consumatori o utenti, studiosi e osservatori qualificati, giornalisti specializzati e organizzazioni sindacali sui risultati della valutazione. Nei sito sono altresì pubblicate informative sulle segnalazioni e le informazioni inoltrate all'Autorità dai cittadini.

3. 75. Vassallo.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente:

a) al medesimo articolo 3, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 2, lettera f), con le seguenti: di cui all'articolo 3-bis;

b) al medesimo articolo 3, comma 4, sostituire le parole: ad eccezione del comma 2, lettera f) con le seguenti: ad eccezione dell'articolo 3-bis;

c) dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Istituzione dell'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni).

1. È istituita l'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata « Autorità ». L'Autorità è organismo indipendente, che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.

2. L'Autorità è un organo collegiale, costituito da cinque membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra esperti in materia di comunicazione pubblica, gestione e organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sistemi di rete, e professori ordinari di materie giuridiche o economiche. Non possono essere nominate persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o

in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

3. Tre componenti del collegio sono designati dal Governo, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari per gli affari costituzionali. In nessun caso le relative nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Un componente del collegio è designato dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Un componente del collegio è designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni. Il presidente dell'Autorità è eletto dal collegio fra i componenti designati dal Governo.

4. Il presidente e i membri dell'Autorità durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Essi rimangono comunque in carica fino all'entrata in carica dei successori. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Al fine di dare continuità all'azione dell'Autorità, in sede di prima attuazione della presente legge per una sola volta, due dei componenti designati dal Governo restano in carica per sei anni. All'atto dell'accettazione della nomina, il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del

Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

5. Al presidente compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente.

6. Il comitato dei garanti istituito ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso. Le sue funzioni sono attribuite all'Autorità.

7. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria, sulla base dei principi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio. Essa individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi, entro un limite massimo di venti dipendenti oltre a quelli ad essa trasferiti ai sensi del comma 4. Alla copertura dei relativi posti si provvede per trasferimento interno all'amministrazione statale o tramite concorsi pubblici. Nei limiti delle disponibilità del bilancio, l'Autorità può avvalersi di ulteriori esperti nella forma del rapporto di collaborazione autonoma.

8. Al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e di buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente delle amministrazioni regionali e locali. L'Autorità può altresì valutare il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

9. L'Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze migliori che si offrono nel

panorama internazionale e nazionale relativamente alle finalità di trasparenza e di valutazione dell'efficienza e della produttività delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alle esperienze promosse da organizzazioni civiche.

10. L'attività dell'Autorità si ispira alla massima trasparenza e i suoi risultati sono pubblici. L'Autorità, al pari di ciascun altro organo di valutazione delle pubbliche amministrazioni, pubblica i risultati della propria attività di valutazione e assicura la disponibilità, per le associazioni dei consumatori e degli utenti, per i centri di ricerca e per ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa, affinché essi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione. Il sito Internet dell'Autorità è predisposto in modo da consentire la pubblicazione dei commenti di associazioni dei consumatori o di utenti, o studiosi e osservatori qualificati, giornalisti specializzati e organizzazioni sindacali sui risultati della valutazione. Nel sito sono altresì pubblicate informative sulle segnalazioni e sulle informazioni inoltrate all'Autorità dai cittadini.

11. L'Autorità inoltre:

a) verifica l'adozione dei programmi per la trasparenza di cui all'articolo 4 richiamando le amministrazioni inadempienti;

b) valuta il contenuto dei piani stessi e può formulare osservazioni sulla congruità della misura adottata;

c) verifica l'effettivo svolgimento del confronto pubblico annuale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *o)*, richiamando le amministrazioni inadempienti.

3. 72. Lanzillotta. Amici, Giovanelli, Zaccaria.

Al comma 2, lettera f), secondo periodo, dopo le parole: I componenti, di numero non superiore a cinque, inserire le seguenti: prestano la loro collaborazione a titolo gratuito e.

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: ad eccezione del comma 2, lettera f)

3. 23. (Nuova formulazione). Paladini, Porcino, Pisicchio, Costantini.

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.

9. 42. (Nuova formulazione). Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Zaccaria.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Emendamenti C. 22-646-1070-1449-1491-1507-1692-1733-2023-A	79
AVVERTENZA	79

COMITATO DEI NOVE

Martedì 3 febbraio 2009.

**Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
Emendamenti C. 22-646-1070-1449-1491-1507-1692-1733-2023-A.**

Il comitato si è riunito dalle 13.35 alle 13.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non stati trattati:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

SEDE REFERENTE

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.

C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini.

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare.

C. 907 Bernardini.

COMITATO RISTRETTO

Modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province.

C. 1221 cost. Lanzillotta.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. C. 1538 Pecorella (<i>Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1780</i>)	80
Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomo, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino e C. 1424 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	83

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di pedofilia. C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi, C. 1522 Palomba, C. 1672 Veltroni, C. 1344 Barbareschi, C. 292 Jannone, C. 1872 Cosenza e C. 1657 Mannucci	87
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. C. 2031 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni Riunite I e XI) (<i>Esame e rinvio</i>)	88
---	----

AVVERTENZA	91
------------------	----

SEDE REFERENTE

*Martedì 3 febbraio 2009. — Presidenza
del vicepresidente Carolina LUSSANA. —
Interviene il sottosegretario di Stato per la
giustizia Giacomo Caliendo.*

La seduta comincia alle 12.45.

**Revisione a seguito di sentenze della Corte europea
dei diritti dell'uomo.
C. 1538 Pecorella.**

*(Esame e rinvio – Abbinamento della pro-
posta di legge C. 1780)*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gaetano PECORELLA (PdL), *relatore*,
rileva che la proposta di legge C. 1528 è
volta ad introdurre, mediante una modi-
fica al codice di procedura penale, un
nuovo caso di revisione della sentenza e
dei decreti penali di condanna quando una
pronuncia definitiva della Corte europea
dei diritti dell'uomo abbia constatato che
nel processo celebrato in Italia vi è stata
la violazione delle disposizioni di cui al-
l'articolo 6, paragrafo 3, della Conven-
zione.

L'intervento legislativo appare partico-
larmente urgente posto che l'Italia è stata
più volte richiamata in sede europea per
mancata attuazione nell'ordinamento in-
terno di strumenti per dare attuazione alle
sentenze della Corte europea dei diritti
dell'uomo: tant'è che è stata avviata una
Op procedura di infrazione. La Corte di

Cassazione, con una nota sentenza, ha cercato di porre rimedio alla situazione ritenendo che, in caso di condanna da parte della Corte europea, la sentenza italiana non fosse eseguibile. Su ciò, come vedremo, è intervenuta la Corte Costituzionale.

Il citato paragrafo 3 dell'articolo 6, in relazione al diritto di difesa garantisce all'accusato il diritto ad essere informato, nel più breve tempo possibile e in una lingua a lui dettagliata, del contenuto dell'accusa elevata a suo carico; di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; di difendersi personalmente o con l'assistenza di un difensore di sua scelta e in caso di mancanza di mezzi economici, di godere dell'assistenza gratuita di un avvocato d'ufficio quando lo esigono gli interessi della giustizia; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni dell'accusa; di farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

Il procedimento per l'accesso alla Corte europea dei diritti dell'uomo per far valere tali diritti presuppone il previo esaurimento delle vie di ricorso interne e può essere esperito entro un periodo di sei mesi dalla data della decisione interna definitiva. La procedura innanzi alla Corte di Strasburgo presuppone quindi l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza.

La proposta in esame, che riprende sostanzialmente il contenuto di una proposta approvata dalla Camera pressoché all'unanimità nella XIV legislatura, divergendone solo per taluni aspetti, di cui si dirà, trova la propria giustificazione nell'articolo 46 della Convenzione, che, in relazione alla forza vincolante delle pronunce della Corte europea, prevede che i Paesi contraenti « s'impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie nelle quali sono parti ».

Ricorda che, come si è detto, già nella XIV legislatura è stato affrontato il tema della revisione delle sentenze. La Commis-

sione per circa due anni (dal 2001 al 2003) ha lavorato per elaborare un testo che rispondesse a due esigenze. La prima era quella di prevedere anche nell'ordinamento italiano la possibilità di modificare le sentenze definitive emanate all'esito di un giudizio nel quale era stata accertata dalla CEDU la violazione dei principi di cui all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; la seconda era quella di evitare che venissero travolte tutte quelle sentenze emanate all'esito di lunghi e complessi processi che, pur se conformi alle disposizioni del codice di procedura penale, sarebbero potuti risultare non compiutamente aderenti alla lettera dell'articolo 6 della Convenzione, considerato che i principi sanciti da tale articolo non hanno trovato – anzi, non trovano neanche oggi – sempre una piena corrispondenza nella legislazione nazionale.

Con l'inserimento nella Costituzione dei principi del « giusto processo », il legislatore italiano nel 1999 ha recepito quasi integralmente, al livello più elevato nella gerarchia delle fonti normative, il contenuto del citato articolo 6 della Convenzione. Inoltre, il legislatore ordinario ha emanato una serie (anche se non sufficiente) di disposizioni processuali volte ad attuare il principio costituzionale del giusto processo e, quindi, indirettamente quelli sanciti dall'articolo 6. Tuttavia, si tratta di una attuazione parziale. Ciò ha portato a paventare il rischio che la nuova ipotesi di revisione prevista dalla proposta di legge in esame possa portare all'azzeramento anche di processi che si sono svolti comunque nel rispetto della disposizioni di legge vigenti al momento del giudizio. Disposizioni non conformi all'articolo 6. Questo è un punto estremamente delicato.

È da tutti sentita la preoccupazione che possa essere introdotto nell'ordinamento italiano uno strumento processuale che possa consentire l'annullamento di processi complessi in materie delicate, come, ad esempio, quella della criminalità organizzata. La proposta di legge in esame tiene conto di tutte queste esigenze.

In questa ottica all'articolo 2 si dispone, al comma 1, che la richiesta di revisione può essere proposta soltanto entro sei mesi dalla data in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo è divenuta irrevocabile. Già tale norma serve ad escludere il rischio che la nuova ipotesi di revisione possa far rivivere tutti quei processi che sono stati celebrati nello scorso decennio sotto la vigenza di norme processuali antecedenti alla (sia pure parziale) attuazione dei principi del giusto processo. Pur non trattandosi di una norma transitoria essa consente di limitare nel tempo le sentenze assoggettabili a revisione. Infatti, in mancanza di una norma specifica, non potranno essere sottoposte a revisione le sentenze per le quali l'Italia sia stata condannata in un periodo antecedente di oltre sei mesi rispetto a quello dell'entrata in vigore della legge. Non possono essere oggetto della presente proposta di legge le sentenze di condanna della Corte emanate da un tempo superiore ai sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Anzi, anche nel caso in cui l'Italia sia stata già condannata prima dei sei mesi dall'entrata in vigore della legge, occorrerà verificare che non si tratti di processi relativi ad alcuni gravi reati, come quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis (ad esempio, mafia) e 3-quater (terrorismo).

Infatti, il comma 2 prevede, con una apposita norma transitoria, che la revisione non possa essere chiesta per le sentenze che riguardino quei gravi reati quando la violazione di uno dei diritti di difesa di cui all'articolo 6, paragrafo 3, sia stata commessa prima della data di vigenza del provvedimento in esame.

Le altre disposizioni del testo riguardano la forma della richiesta e la dichiaratoria di inammissibilità.

Ricorda infine che la recente sentenza n. 129 del 30 aprile 2008 della Corte costituzionale – pur dichiarando l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 630, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale « nella parte in cui esclude, dai casi di revisione, l'impossibilità che i fatti stabiliti

a fondamento della sentenza o del decreto di condanna si concilino con la sentenza della Corte europea che abbia accertato l'assenza di equità del processo, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo » – si conclude rivolgendo « al legislatore un pressante invito ad adottare i provvedimenti ritenuti più idonei, per consentire all'ordinamento di adeguarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbiano riscontrato, nei processi penali, violazioni ai principi sanciti dall'articolo 6 della CEDU ».

Carolina LUSSANA, *presidente*, avverte che alla proposta di legge C. 1538 è stata abbinata la proposta di legge C. 1780 Di Pietro.

Gaetano PECORELLA (PdL), *relatore*, evidenzia come la a proposta C. 1780 Di Pietro si differenzi dalla proposta di legge C. 1538 principalmente per un aspetto. In particolare, si prevedono espressamente due condizioni affinché possa essere richiesta la revisione. La prima è che la violazione riscontrata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo abbia avuto incidenza determinante sull'esito del procedimento. La seconda riguarda le condizioni del condannato, il quale, al momento della presentazione della richiesta di revisione, si deve trovare o deve essere posto in stato di detenzione ovvero soggetto all'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, diversa dalla pena pecuniaria. Nel caso della proposta da me presentata, invece, si applica il limite previsto in via generale dall'articolo 631 del codice: gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d'inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531. Non è, quindi, rilevante la condizione personale del richiedente.

Altra differenza sostanziale è data dalla concentrazione in capo alla Suprema Corte di cassazione della funzione di filtro dell'ammissibilità dello strumento straordinario della revisione. Nella mia propo-

sta, invece, si applicano le regole generali previste dal codice per i casi di revisione, per cui il giudizio di ammissibilità spetta alla Corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11, che è poi l'organo al quale spetta la decisione finale sulla revisione.

Inoltre, per le ragioni sopra esposte, è particolarmente delicata la questione dell'applicazione transitoria delle norme in esame. Secondo l'articolo 3 della proposta presentata dall'onorevole Di Pietro, per le sentenze già pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, la richiesta di revisione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro tre mesi dalla predetta data di entrata in vigore. Decorso inutilmente tale termine, la sentenza di condanna è in ogni caso posta in esecuzione. In questo modo è data la possibilità di chiedere la revisione per ogni sentenza emanata nel passato per la quale vi sia stata una sentenza di condanna da parte della CEDU a seguito di violazione dell'articolo 6. Ciò significa che potrebbero essere sottoposte a revisione tutte quelle sentenze emanate in vigenza delle norme procedurali che ancora non avevano attuato (anche se parzialmente) i principi del giusto processo.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO dopo avere espresso apprezzamento per la proposta di legge dell'onorevole Pecorella, fa presente peraltro che il Governo intende intervenire anche su questa materia nell'ambito di un più ampio provvedimento di riforma del codice di procedura penale, che di qui a breve verrà presentata al Parlamento. Nell'auspicare che si possa trovare una soluzione condivisa su una materia di primaria importanza, quale quella della revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, ritiene che tale materia possa essere affrontata dalla Commissione nel corso dell'esame del preannunciato provvedimento di riforma.

Carolina LUSSANA, *presidente*, dopo avere precisato che la questione posta dal

rappresentante del Governo potrà essere affrontata nel corso della prossima riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di violenza sessuale.

C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomo, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino e C. 1424 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2009.

Carolina LUSSANA, *presidente e relatore*, ricorda di aver presentato una nuova proposta di testo unificato (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20 gennaio 2009*), sul quale invita i deputati ad esprimersi in vista dell'adozione del testo unificato. Rileva inoltre che al Senato sembrerebbero essere in corso di presentazione al disegno di legge in materia di sicurezza alcuni emendamenti che andrebbero ad incidere sulla materia dei reati di violenza sessuale. In particolare, il Governo intenderebbe presentare un emendamento volto a prevedere il gratuito patrocinio a favore di ogni vittima di reati sessuali nonché un ulteriore emendamento diretto ad incidere sulla disciplina delle misure cautelari di natura personale, al fine di prevedere comunque l'applicazione della detenzione come misura cautelare.

Paola PELINO (PdL), ringrazia preliminarmente il presidente ed il relatore per avere offerto la possibilità di illustrare ulteriori rilievi, oltre a quelli già recepiti nella proposta di testo unificato.

Ricorda quindi che la sua proposta di legge n. 952 prevede disposizioni in particolar modo mirate alla riformulazione del reato di violenza sessuale e all'ampliamento del reato di maltrattamenti in famiglia, che viene esteso non solo a carico

di chi maltratta una persona della famiglia ma anche comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia.

Sottolinea di avere inteso affrontare i delicati temi della violenza intrafamiliare che, vista la presenza del fenomeno sociale delle famiglie allargate riconosciute anche dall'evoluzione del diritto di famiglia, in regime di convivenza *more uxorio*, non possono essere ignorati. Tutti i familiari, conviventi e minori devono avere riconoscimento e tutela, sostanziale e processuale, in pari grado e misura, in questi delitti di violenza (fisica e psicologica) che accomuna le vittime nello squilibrio di forza tra l'aggressore e la parte offesa.

Invita quindi il relatore a valutare l'opportunità che questi aspetti caratterizzanti della sua proposta di legge siano recepiti nell'ambito del testo unificato.

Angela NAPOLI (PdL) pur esprimendo pieno apprezzamento per il lavoro sinora svolto dal Governo, tuttavia ritiene che l'inserimento nel cosiddetto « pacchetto sicurezza », in corso di esame al Senato, di norme in materia di violenza sessuale rappresenterebbe una inopportuna interferenza nei lavori di questa Commissione e più in generale della Camera dei Deputati, con conseguente compressione delle prerogative di quest'ultima, anche sotto il profilo della iniziativa parlamentare. Sottolinea come il lavoro della Commissione Giustizia non possa e non debba essere sottovalutato e come difficilmente lo stesso possa non essere influenzato dal contemporaneo esame presso il Senato di disposizioni vertenti sulla stessa materia. Chiede quindi al rappresentante del Governo di chiarire quali aspetti della disciplina della violenza sessuale saranno oggetto degli interventi preannunciati dal Governo.

Carolina LUSSANA, *presidente e relatore*, ringrazia l'onorevole Napoli per il suo intervento. Precisa quindi che, per quanto le notizie dell'inserimento nel « pacchetto

sicurezza » in corso di esame al Senato di norme in materia di violenza sessuale non risultino ancora confermate, è indubbio che il lavoro della Camera e di questa Commissione meriti maggiore rispetto. Ricorda che fra i provvedimenti all'esame della Commissione Giustizia vi è anche il disegno di legge C. 1424 del Governo e che i lavori si sono svolti in un clima di generale condivisione. Ricorda inoltre che, su richiesta del gruppo del Partito Democratico, l'esame del provvedimento sulla violenza sessuale è stato inserito nel calendario dell'Assemblea a partire dal prossimo mese di marzo.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO fa presente che gli unici emendamenti attinenti alla materia della violenza sessuale che risultano in corso di predisposizione da parte del Governo e che verrebbero presentati al « pacchetto sicurezza » in corso di esame al Senato, sono relativi al gratuito patrocinio e alla previsione di un inasprimento della disciplina delle misure cautelari in materia di violenza sessuale. Vi sarebbe poi un emendamento dei relatori in materia di benefici penitenziari. Si tratta complessivamente di interventi che toccano in modo marginale, limitatamente agli articoli 6 e 8, la proposta di testo unificato oggi all'esame della Commissione.

Angela NAPOLI (PdL) nel replicare al rappresentante del Governo, sottolinea come comunque gli emendamenti la lui citati possano interferire con l'esame in corso presso questa Commissione e rileva che sarebbe opportuno che quegli emendamenti fossero presentati ed esaminati presso la Commissione Giustizia della Camera, anche per garantire la continuità ed organicità della normativa in materia di violenza sessuale.

Marilena SAMPERI (PD) condivide le osservazioni dell'onorevole Angela Napoli e rileva come sia avvenuto fin troppe volte che il Governo abbia compiuto delle scelte di metodo, assolutamente non condivisibili, che hanno finito per favorire il Senato

e marginalizzare il ruolo e le prerogative di questa Commissione e della Camera dei deputati nel suo insieme. Ritiene del tutto evidente che ogni eventuale modifica alla disciplina della violenza sessuale debba essere esaminata dalla Commissione Giustizia della Camera, presso la quale si sta discutendo di questa materia sin dall'inizio della legislatura, e che debba essere consentito alla Camera di concludere l'esame dei provvedimenti senza indebite interferenze.

Ringrazia quindi l'onorevole Lussana per il pregevole sforzo compiuto nella redazione di una proposta di testo unificato che rappresenta un esempio concreto di pluralismo e una sintesi equilibrata e condivisa su un tema estremamente delicato.

Ritiene peraltro che la Commissione debba ancora approfondire talune questioni di merito.

In particolare manifesta talune perplessità sul fatto che per i reati in esame si abbassi la pena minima mantenendo invariata la pena massima, determinandosi quindi una « forbice edittale » molto ampia. Ritiene inoltre che si debbano approfondire le conseguenze derivanti dalla previsione dell'obbligatorietà dell'aumento della pena fino alla metà in caso di recidiva, limitandosi in tal modo l'ambito di discrezionalità del giudice. Condivide pienamente la previsione dell'aggravante di cui al nuovo articolo 609-ter, comma 1, n. 2) che sottolinea con forza la centralità attribuita al « consenso » nella nuova configurazione del delitto di violenza sessuale. Esprime perplessità sulla disposizione dell'articolo 6, che determina una esclusione assoluta dalla concessione delle misure alternative alla detenzione, che potrebbe ridurre sensibilmente le possibilità di recupero e riabilitazione del reo. Condivide la formulazione dell'articolo 7, sull'intervento in giudizio, la previsione della tutela economica della vittima di cui all'articolo 8, nonché la soppressione della previsione della possibilità di adottare il rito direttissimo, che è già previsto per i casi di flagranza e confessione e che comunque

non sembra adeguato a processi particolarmente complessi come quelli in materia di violenza sessuale.

Ritiene inoltre che siano necessari taluni approfondimenti sul reato di molestie sessuali, prevista dall'articolo 3, poiché non appare chiaro quale possa essere l'esatto ambito di applicazione di tale fattispecie, che essendo connotata da « atti o comportamenti a contenuto sessuale », non prevede tra gli elementi costitutivi la violenza e la minaccia.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO osserva che il nuovo reato che si intende introdurre si differenzia da quello della violenza sessuale in quanto la condotta non deve sostanziarsi né in minacce né in violenze. Ciò che è sufficiente è la sussistenza di atti e comportamenti a contenuto sessuale messi in atto contro la volontà della vittima.

Carolina LUSSANA, *presidente e relatore*, ricorda che la disposizione relativa alle molestie sessuali è stata inserita da lei nella proposta di testo unificato su richiesta del Governo nella seduta del 20 gennaio scorso, al fine di consentire una graduazione dei reati a sfondo sessuale evitando così di comprendere nella nozione di violenza sessuale anche condotte che in realtà non sono né violente né minacciose.

Gaetano PECORELLA (Pdl) non condivide la nuova fattispecie di molestie sessuali contenute nella proposta di testo unificato, in quanto non è chiaro quale sia il rapporto tra questa fattispecie e quella di violenza sessuale, considerato che in quest'ultima, dopo la riforma del 1996, comprende anche la nozione di atti di libidine. Non è quindi chiaro se con l'introduzione del reato di molestia sessuale si intenda sostanzialmente reintrodurre il reato di atti di libidine ovvero se si tratti di un nuovo reato, la cui reale portata è tutta da verificare.

Marilena SAMPERI (PD), concludendo il proprio intervento, si sofferma sulla

violenza sessuale di gruppo, evidenziando come il testo unificato parifichi sostanzialmente chi compie gli atti violenti con coloro che invece si limitano ad assistervi, in quanto è venuta meno l'attenuante del caso in cui per il partecipante la pena è diminuita quando abbia questi avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato.

Carolina LUSSANA, *presidente e relatore*, rileva che il testo non elimina qualsiasi differenziazione tra coloro che abbiano partecipato sia pure in diversa maniera alla violenza di gruppo, quanto piuttosto affida al giudice il compito di individuare la pena da applicare nel caso concreto, secondo i principi dell'articolo 133 del codice penale, quindi anche tenendo conto della concreta partecipazione all'atto violento.

Cinzia CAPANO (PD) esprime il timore che il nuovo reato di molestia sessuale costituisca in realtà un ritorno alla fattispecie di atti libidine violenta, sia pure in maniera non sufficientemente determinata. Rispetto alla decisione del 1996 di far rientrare nella violenza sessuale anche gli atti di libidine, il testo in esame rappresenterebbe un passo indietro, determinando anche una frammentazione di fattispecie che potrebbe generare incertezze. D'altra parte, nel caso in cui fossero ripetute, le molestie sessuali potrebbero rientrare nella fattispecie di atti persecutori, la cui introduzione è prevista da un disegno di legge recentemente approvato dalla Camera. A tale proposito evidenzia una incongruenza fra le pene che sarebbero applicate in caso del compimento di una singola molestia sessuale ovvero del compimento di molestie sessuali ripetute che rientrino nella fattispecie di atti persecutori.

Esprime perplessità sull'articolo 7, che disciplina l'intervento in giudizio, poiché i soggetti ivi previsti, quali gli enti locali e i centri antiviolenza, sono già legittimati ad intervenire in base ai principi generali. Ciò significa che la previsione espressa dell'intervento di tali soggetti potrebbe portare,

in via interpretativa, ad escludere interventi anche di altri soggetti interessati che, sempre secondo i principi generali, possono attualmente intervenire.

Conclude sottolineando come siano del tutto inopportuni gli emendamenti preannunciati dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, in quanto si corre il rischio di modificare una disciplina complessa attraverso interventi privi di sistematicità. Sarebbe opportuno che il Governo presentasse tali emendamenti presso la Commissione Giustizia della Camera, dove da tempo è in corso di esame la riforma dei reati di violenza sessuale.

Carolina LUSSANA, *presidente e relatore*, precisa che l'articolo 7 è diretto ad eliminare qualsiasi dubbio interpretativo circa la legittimazione ad agire degli enti locali e dei centri antiviolenza, senza escludere la possibilità, sulla base dei principi generali, di ulteriori interventi in giudizio.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che l'introduzione della fattispecie autonoma di molestie sessuali sia opportuna, anche per ridurre la «forbice edittale» della pena prevista per il delitto di violenza sessuale. Esprime tuttavia perplessità sulla formulazione della fattispecie, poiché la descrizione della condotta appare non sufficientemente determinata. Esprime altresì perplessità sulla esclusione assoluta dalla concessione dei benefici penitenziari per i reati di violenza sessuale, pur condividendo la *ratio* volta ad assicurare una maggiore certezza della pena.

Ritiene che sarebbe piuttosto opportuno modificare il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, al fine di applicare ai reati di violenza sessuale la disciplina prevista per i reati di mafia in relazione ai criteri di scelta delle misure cautelari. In particolare, si potrebbe prevedere per tali reati l'applicazione della custodia cautelare in carcere non quando ogni altra misura risulti inadeguata, come previsto in via generale, bensì quando non siano stati acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze caute-

lari. La custodia in carcere diventerebbe per i reati di violenza sessuale la regola, che potrebbe essere derogata solo ove siano forniti dalle parti gli elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

Carolina LUSSANA, *presidente e relatore*, condividendo le modifiche proposte dall'onorevole Ferranti con riferimento all'estensione ai reati di violenza sessuale della disciplina prevista dal comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, preannuncia il loro inserimento nella nuova proposta di testo unificato che presenterà nella prossima settimana per accogliere gli ulteriori rilievi emersi nel corso della discussione.

Gaetano PECORELLA (PdL) con riferimento al nuovo reato di molestie sessuali, rileva che, a seguito dell'accorpamento in un'unica disposizione degli atti di libidine e di violenza sessuale, rimane un margine solo per atti connotati dalla mancanza di contatto fisico. Evidenzia inoltre come il concetto di molestia sia piuttosto indeterminato e come appaia irragionevole che la molestia sessuale di cui all'articolo 609-ter.1 sia punita più gravemente degli atti persecutori a sfondo sessuale.

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL) ritiene opportuno precisare la formulazione dell'aggravante di cui all'articolo 609-ter, comma 1, n. 5-bis), prevedendo espressamente che tra i soggetti ivi indicati siano compresi anche i docenti. Con riferimento all'articolo 4, rileva la necessità di distinguere tra partecipazione attiva e passiva alla violenza di gruppo, poiché appare irragionevole punire le due ipotesi allo stesso modo. Sottolinea inoltre l'opportunità di una ulteriore riflessione sugli aspetti comunicativi legati ai sempre più frequenti episodi di violenza sessuale, poiché una comunicazione mediatica eccessivamente insistente potrebbe dare luogo a fenomeni di emulazione, nonché di una attenta verifica dei meccanismi procedurali più adeguati per velocizzare

la durata dei processi in tema di violenza sessuale.

Carolina LUSSANA, *presidente e relatore*, per quanto attiene all'esigenza di velocizzare i processi sui reati di violenza sessuale, ricorda che è in corso di presentazione da parte del Governo un disegno di legge finalizzato proprio a ridurre i tempi processuali.

Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene che l'intervento sui benefici penitenziari di cui all'articolo 6 violi il principio di uguaglianza, sottolineando come per taluni reati anche di particolare gravità sia prevista una limitazione e non una esclusione assoluta dalla concessione delle misure alternative alla detenzione. Per quanto riguarda la violenza sessuale di gruppo, ritiene che comunque si potrebbe applicare anche la disciplina generale del concorso di reati alle ipotesi di partecipazione passiva.

Carolina LUSSANA, *presidente e relatore*, preannuncia che, sulla base degli ulteriori elementi emersi nel corso del dibattito, la prossima settimana presenterà una ulteriore proposta di testo unificato, affinché possa essere posta in votazione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 3 febbraio 2009.

Disposizioni in materia di pedofilia.

C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi, C. 1522 Palomba, C. 1672 Veltroni, C. 1344 Barbareschi, C. 292 Jannone, C. 1872 Cosenza e C. 1657 Mannucci.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14 alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 febbraio 2009 — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.05.

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

C. 2031 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni Riunite I e XI).

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto,

Maurizio PANIZ (PdL), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in esame, soffermandosi in particolar modo sulle disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione giustizia.

Rileva quindi che l'articolo 2 detta i principi e criteri in materia di contrattazione collettiva e integrativa, nonché per l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche. Si stabilisce, tra l'altro, che l'esercizio della delega è finalizzato a modificare la disciplina della contrattazione collettiva nel settore pubblico al fine di conseguire una migliore organizzazione del lavoro e ad assicurare il rispetto della ripartizione tra le materie sottoposte alla legge (nonché, sulla base di questa, ad atti organizzativi e alla determinazione autonoma dei dirigenti) e le materie sottoposte alla contrattazione collettiva.

Il comma 2, in particolare, dispone che nella precisazione degli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati alla contrattazione collettiva e alla legge, in ogni caso, è riservata alla contrattazione collettiva la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro. Si prevede altresì l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, in caso di nullità

delle clausole contrattuali per violazione di norme imperative e dei limiti fissati alla contrattazione collettiva.

L'articolo 3 individua principi e criteri direttivi in materia di valutazione delle prestazioni delle strutture pubbliche e del personale dipendente.

Ai sensi del comma 1, l'esercizio della delega è finalizzato alla modifica ed all'integrazione della disciplina del sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici, nonché a prevedere mezzi di tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che si discostano dagli standard qualitativi ed economici fissati, o che violano le norme preposte al loro operato.

Il comma 2 detta principi e criteri direttivi che fanno riferimento, tra l'altro, agli standard di qualità la cui violazione dovrà costituire la base per azionare le nuove forme di tutela giurisdizionale. Si prevede, in particolare l'individuazione dei sistemi di valutazione delle amministrazioni pubbliche diretti a rilevare, la corrispondenza dei servizi e dei prodotti resi ad oggettivi standard di qualità, rilevati anche a livello internazionale, anche mediante ricognizione e utilizzo delle fonti informative anche interattive esistenti in materia, nonché con il coinvolgimento degli utenti.

Il comma 2, lettera *i*), prevede quindi la possibilità per ogni interessato di agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni, nonché dei concessionari di servizi pubblici, se dalla violazione di standard qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi, dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali, deriva la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o consumatori.

Sul versante della legittimazione attiva, si dovrà consentire la proposizione dell'azione anche ad associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati.

Quanto ai presupposti dell'azione, pertanto, la norma di delega fa riferimento alle seguenti ipotesi: violazione di standard quantitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle carte dei servizi; omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori; violazione dei termini o mancata emanazione di atti amministrativi generali. In ogni caso, è necessaria la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o consumatori. Con riferimento alla giurisdizione, il giudizio viene devoluto alla giurisdizione esclusiva e di merito del giudice amministrativo. Elemento caratterizzante il nuovo istituto è, inoltre, l'obbligo di diffida (alla P.A. o al concessionario) ad assumere, entro un termine dato, le « iniziative utili alla soddisfazione degli interessati ». Tale diffida deve precedere il ricorso al giudice amministrativo. È poi stabilita, in capo al giudice amministrativo, la possibilità di nomina di un commissario nell'eventualità che la pubblica amministrazione perduri nella sua inadempienza. Si prevede, inoltre, come conseguenza del giudicato l'obbligo di attivare le procedure di verifica delle responsabilità disciplinari o dirigenziali nella pubblica amministrazione. Un ultimo criterio di delega riguarda infine gli obblighi di idonea pubblicità del procedimento giurisdizionale e della sua conclusione.

L'articolo 5 detta principi e criteri in materia di dirigenza pubblica.

Il comma 2, alle lettere *a)* e *b)*, intende assicurare al dirigente la piena autonomia – e la corrispondente responsabilità – con riguardo alla gestione delle risorse umane di sua competenza. Si prevede inoltre una specifica ipotesi di responsabilità dirigenziale per omessa vigilanza sull'effettiva produttività delle risorse umane e sulla efficienza della struttura amministrativa; l'accertamento della sussistenza di tale responsabilità comporterà il divieto di corresponsione al dirigente del trattamento economico accessorio.

La lettera *c)* attiene al profilo della responsabilità dirigenziale, prevedendo la decadenza dal diritto al trattamento economico accessorio per il dirigente che

ometta, senza giustificato motivo, di avviare il procedimento disciplinare qualora ne ricorrano i presupposti. La lettera *d)*, di converso, interviene sulla responsabilità civile dei dirigenti con riguardo alla decisione di avviare il procedimento disciplinare, limitandola ai soli casi di dolo e di colpa grave. La lettera *e)*, infine, prevede l'irrogazione di « sanzioni adeguate » in caso di consapevole omissione dell'avvio del procedimento disciplinare entro i termini di decadenza, o in caso di « valutazioni irragionevoli o manifestamente infondate » riferite ad atti disciplinarmente rilevanti compiuti da dipendenti.

L'articolo 6 attribuisce al Governo una delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di sanzioni disciplinari e di responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. La finalità perseguita nell'intervento normativo è quella di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici contrastando i fenomeni di scarsa produttività e di assenteismo. A tale riguardo nella normativa da adottare da parte del legislatore delegato dovranno essere contenute le disposizioni inderogabili che andranno inserite di diritto nei contratti collettivi ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

Il comma 2 indica tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega: la semplificazione e razionalizzazione del procedimento disciplinare, con la ridefinizione della natura e dell'entità dei relativi termini e con strumenti per una sollecita ed efficace acquisizione delle prove, oltre all'obbligo della comunicazione immediata, per via telematica, della sentenza penale alle amministrazioni interessate; la previsione che il procedimento disciplinare possa proseguire e concludersi anche in pendenza del procedimento penale, stabilendo meccanismi di raccordo tra i due procedimenti.

Si procede inoltre alla definizione della tipologia delle infrazioni che, per la loro gravità, comportano l'irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento, comprendendo i casi di scarso rendimento, di attestazioni non veritiere di presenze e

di presentazione di certificati medici non veritieri da parte di pubblici dipendenti. Tali condotte, che potrebbero attualmente essere riconducibili ai casi punibili ai sensi del secondo comma dell'articolo 640 del codice penale, sono configurate quali autonome fattispecie di reato. Per le nuove fattispecie di reato si prevede che la pena sia non inferiore a quella stabilita per il delitto di truffa aggravata (ossia la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 309 a euro 1.549). Inoltre, analogamente a quanto previsto per i casi di truffa aggravata, si prevede la procedibilità d'ufficio.

Si prevedono, inoltre, meccanismi rigorosi per l'esercizio dei controlli medici durante il periodo di assenza per malattia del dipendente, nonché la responsabilità disciplinare e, se pubblico dipendente, il licenziamento per giusta causa, per il medico che concorra alla falsificazione di documenti attestanti lo stato di malattia ovvero violi i canoni di diligenza professionale nell'accertamento della patologia [lettera d)];

Ulteriori principi e criteri direttivi sono: la previsione, a carico del dipendente responsabile, dell'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché del danno all'immagine subito dall'amministrazione; la previsione del divieto di attribuzione di aumenti retributivi ai dipendenti di uffici o strutture risultati responsabili di grave inefficienza e improduttività; la previsione di illecito disciplinare in relazione alla condotta colposa del pubblico dipendente che abbia determinato la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento di danni; la previsione di procedure e modalità per il collocamento a disposizione ed il licenziamento, nel rispetto del principio del contraddittorio, del personale che abbia arrecato grave danno al normale funzionamento degli uffici di appartenenza per inefficienza o incompetenza professionale; la previsione di ipotesi di illecito disciplinare nei confronti dei soggetti responsabili, per negligenza, del

mancato esercizio o della decadenza dell'azione disciplinare; la previsione della responsabilità erariale dei dirigenti degli uffici in caso di mancata individuazione delle unità in esubero; l'ampliamento dei poteri disciplinari assegnati al dirigente prevedendo l'erogazione di sanzioni conservative quali, tra le altre, la multa o la sospensione del rapporto di lavoro, nel rispetto del principio del contraddittorio; la previsione dell'equipollenza tra la affissione del codice disciplinare all'ingresso della sede di lavoro e la sua pubblicazione nel sito *web* dell'amministrazione; l'abolizione dei Collegi arbitrali di disciplina vietando espressamente la loro istituzione in sede di contrattazione collettiva.

L'articolo 9, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, introduce alcune disposizioni relative all'organizzazione e al funzionamento della Corte dei conti, che possono in parte interessare alla Commissione giustizia.

Le principali innovazioni riguardano tre aspetti specifici: i controlli, il Presidente della Corte e il Consiglio di Presidenza.

In particolare, vengono previsti: l'introduzione di una nuova tipologia di controllo di gestione, avente per oggetto le «gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento» (commi 2, 3 e 8); il rafforzamento dei poteri del Presidente della Corte (commi 5 e 6); la modifica della composizione e dell'organizzazione del Consiglio di presidenza (commi 6 e 7).

Si sofferma in particolare su queste ultime disposizioni, trattandosi di quelle che maggiormente coinvolgono le competenze della Commissione Giustizia. Il comma 6 interviene sul Consiglio di presidenza, l'organo di autogoverno della Corte, riducendone il numero dei membri, che passano da 17 a 11: fermo restando il numero dei membri di diritto (3) e dei membri laici (4 di cui però cambiano i requisiti per la nomina), vengono ridotti da 10 a 4 i rappresentanti della magistratura contabile. Sottolinea quindi che la competenza della Commissione giustizia attiene al Consiglio di Presidenza in quanto questo, tra l'altro, è chiamato a

decidere in materia di questioni disciplinari dei magistrati della Corte dei conti.

Tra le diverse modifiche, quella che maggiormente suscita perplessità è quella che consente la partecipazione alle riunioni del Consiglio del Segretario generale della Corte e il magistrato con funzioni di capo di gabinetto della Presidenza; costoro peraltro hanno diritto di voto solamente se nominati relatori per l'affare in discussione. Pertanto, il Consiglio di Presidenza ha una composizione variabile, non preventivamente determinata sulla base di parametri oggettivi. Tutto ciò significa che verrebbe meno il principio costituzionale del giudice naturale, cioè del giudice pre-costituito per legge.

Inoltre è assegnata al Presidente e ai componenti il Consiglio una particolare prerogativa. Costoro rispondono per i danni causati nell'esercizio delle proprie funzioni unicamente nei casi di dolo o colpa grave. Riguardo a quest'ultimo punto, andrebbe chiarito se la parziale immunità riguarda solamente i fatti compiuti nell'esercizio delle funzioni di membro del Consiglio di presidenza, oggetto del comma in esame, oppure nello svolgimento di altre attività proprie della magistratura contabile. Si ricorda, a tale

proposito, che le norme generali sulla responsabilità dei magistrati (anche contabili) prevedono che l'azione contro lo Stato per il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale, può essere intentata da coloro che hanno subito un danno ingiusto per effetto di una azione posta in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia (articolo 2, legge n. 117 del 1988).

Carolina LUSSANA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	92
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.	
Seguito dell'audizione di rappresentanti di organizzazioni non governative operanti in Darfur (Svolgimento e conclusione)	92

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 3 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 12.10.

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.

Seguito dell'audizione di rappresentanti di organizzazioni non governative operanti in Darfur.

(Svolgimento e conclusione).

Furio COLOMBO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Antonella NAPOLI, *Presidente Italians for Darfur*, Nino SERGI, *Segretario Generale Intersos*, Stefano CERA, *International Crisis Group*, Suliman HAMED, *Rappresentante dei rifugiati del Darfur in Italia*, Luisa MASCIA, *Europe Coordinator, Coa-*

lition for the ICC, e David DONAT CATTIN, *Director of international Law and Human Rights Programme Parliamentarians for Global Action*, svolgono un intervento sui temi dell'indagine.

Intervengono quindi per porre quesiti e svolgere considerazioni Fiamma Nirenstein (PdL), Gianni VERNETTI (PD), Enrico PIANETTA (PdL) e Claudio D'AMICO (LNP).

David DONAT CATTIN, *Director of international Law and Human Rights Programme Parliamentarians for Global Action*, Luisa MASCIA, *Europe Coordinator, Coalition for the ICC*, Stefano CERA, *International Crisis Group*, e Antonella NAPOLI, *Presidente Italians for Darfur*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Furio COLOMBO, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00049 Villecco Calipari: sull'alienazione degli alloggi del Ministero della difesa.	
7-00092 Ascierio: sull'alienazione degli alloggi del Ministero della difesa.	
7-00098 Fava: sull'alienazione degli alloggi del Ministero della difesa (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	93

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. C. 2031 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	95
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	98
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	99

RISOLUZIONI

Martedì 3 febbraio 2009. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 12.

7-00049 Villecco Calipari: sull'alienazione degli alloggi del Ministero della difesa.

7-00092 Ascierio: sull'alienazione degli alloggi del Ministero della difesa.

7-00098 Fava: sull'alienazione degli alloggi del Ministero della difesa.

(*Discussione congiunta e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), nell'illustrare la risoluzione a propria firma, evidenzia come la risoluzione stessa sia finalizzata alla individuazione di precisi criteri a cui dovrà attenersi l'emanando regolamento che disporrà la dismissione di alloggi del Ministero della difesa. In particolare, sottolinea come il citato regolamento – la cui emanazione, peraltro, avverrà in ritardo rispetto al termine stabilito dalla legge finanziaria 2008 – poiché dovrà riguardare almeno 3 mila stabili, ciascuno dei quali costituito da una pluralità di alloggi, inevitabilmente condurrà alla dismissione di un numero di alloggi ampiamente superiore a 3 mila unità. Inoltre, posto che l'alienazione di 3 mila stabili rappresenta un obiettivo minimo fissato per legge, implicitamente ne consegue che, qualora tale obiettivo non fosse raggiunto con il primo blocco di alienazioni, si dovrebbe procedere alla predisposizione di un secondo blocco e alla conseguente sospensione dei recuperi

forzosi fino al completo esaurimento delle relative procedure di vendita. Segnala, infine, come la condizione di intangibilità degli attuali locatari degli alloggi che non raggiungono la soglia minima di reddito prevista dalla legge, debba intendersi senza limiti temporali, ferma restando la possibilità da parte dei locatari stessi di acquisire l'usufrutto degli immobili in locazione, corrispondendo all'amministrazione un corrispettivo determinato sulla base di puntuali parametri economici. In proposito, invita pertanto il Governo ad indicare analiticamente la misura di tali parametri nel corso della presente discussione.

Filippo ASCIERTO (Pdl), sottolinea come il problema della dismissione degli immobili del Ministero della difesa si protragga ormai dal 1993 ossia da un arco temporale di 16 anni nel corso del quale non è stato ottenuto nessun risultato concreto, sia per difficoltà inerenti alla programmazione degli interventi, sia per indiscutibili resistenze che si sono manifestate nell'ambito dell'amministrazione della Difesa. È venuto pertanto il momento di affrontare il tema della dismissione degli alloggi senza ulteriori indugi, posto che ogni anno si assiste ad uno spreco di risorse, pari a circa 290 milioni di euro, con conseguente chiusura degli immobili che non possono essere ristrutturati a causa della carenza di fondi, con l'occupazione *sine titulo* di alloggi che potrebbero invece essere assegnati agli aventi diritto e così via. Si tratta di questioni la cui soluzione è divenuta ormai improcrastinabile, anche a causa della « professionalizzazione » della leva che ha accresciuto in modo significativo la domanda di alloggi. In proposito, ricorda la situazione paradossale in cui si trova un quartiere di Padova dove vi sono circa 200 alloggi che potrebbero essere agevolmente venduti unitamente all'immobile di cui fanno parte e che, invece, rischiano di essere alienati « a macchia di leopardo » in considerazione del fatto che alcuni appartamenti non potranno essere venduti in quanto destinati ad « alloggi temporanei ». A suo

avviso, invece, un'efficace politica di dismissioni richiederebbe che per tali alloggi si adottino soluzioni conformi a quelle previste per le Forze dell'ordine, per le quali sono stati predisposti piani di costruzione da realizzare in concorso degli enti locali, in deroga alla disciplina vigente in materia.

Nel tentativo di trovare una soluzione a questi complessi problemi, ricorda come nelle ultime finanziarie, sia stata prevista una nuova politica abitativa, che attinge alle risorse derivanti dalle dismissioni immobiliari e che modifica i criteri per l'individuazione degli alloggi da alienare. Pur apprezzando questo tentativo di semplificazione, tuttavia, non può non ricordare come nella XIV legislatura, con il Governo Berlusconi, l'amministrazione della Difesa abbia redatto un elenco di 4.493 alloggi da alienare situati al di fuori delle infrastrutture militari, suscitando nei potenziali acquirenti, muniti di regolare diritto di prelazione, legittime aspettative che, in alcuni casi, hanno dato luogo alla sottoscrizione di contratti di mutuo. Ritiene che, di fronte a queste aspettative, non si possa tornare indietro facendo finta di nulla, stravolgendo una decisione già assunta.

Ricorda infine come il 29 gennaio scorso si sia svolta presso il Ministero della difesa una riunione sul tema della dismissione degli alloggi che non ha prodotto risultati concreti se non un generico impegno da parte dell'amministrazione ad istituire una commissione di studio, che rischia peraltro di diventare lo strumento per procrastinare ulteriormente la soluzione del problema. Ritiene invece che sia venuto il momento del « fare », adottando soluzioni concrete che prevedano la vendita di tutti gli immobili situati al di fuori delle infrastrutture militari e non più utili alle esigenze della Difesa, assicurando anche in materia di dismissioni immobiliari la prevalenza dell'indirizzo politico del Governo, nonostante alcune voci dissonanti che si sono levate su questo punto dall'interno dell'amministrazione della Difesa.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, constatata l'assenza del deputato Fava, firmatario di una risoluzione in discussione, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 febbraio 2009 — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 12.20.

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

C. 2031 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e XI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luciano ROSSI (PdL), *relatore*, osserva che il disegno di legge in esame delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, intesi a modificare la disciplina dettata dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativa a taluni profili del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico.

I predetti decreti dovranno essere adottati nell'osservanza dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli da 2 a 6 dello stesso disegno di legge, nonché nel rispetto del principio delle pari opportunità, e dovranno altresì individuare le disposizioni rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, nonché quelle contenenti principi

generali dell'ordinamento giuridico, ai quali si adeguano le Regioni e gli enti locali negli ambiti di rispettiva competenza.

In particolare, i principi e i criteri direttivi riguardano: la contrattazione collettiva e integrativa e la funzionalità delle amministrazioni pubbliche (articolo 2); la valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche (articolo 3); il merito e la premialità (articolo 4); la dirigenza pubblica (articolo 5); le sanzioni disciplinari e la responsabilità dei dipendenti pubblici (articolo 6).

Per quanto riguarda le competenze della Commissione Difesa, segnala l'articolo 2, comma 2, lettere *b*) e *i*), in materia di contrattazione collettiva.

Più specificamente, la citata lettera *b*) prevede, tra l'altro, che sia fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che dispone che rimangono comunque disciplinati dai rispettivi ordinamenti alcune categorie di dipendenti pubblici, tra cui il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

La successiva lettera *i*) – introdotta durante l'esame del provvedimento presso la 1^a Commissione del Senato, con l'approvazione dell'emendamento 2.17 del Governo – si collega direttamente ai principi e criteri direttivi previsti dalla lettera *h*) del medesimo comma 2, che sono finalizzati al riordino delle procedure di contrattazione collettiva nazionale in coerenza con il settore privato. In particolare, la predetta lettera *i*) opportunamente prevede l'introduzione di norme di raccordo per armonizzare, con gli interventi volti al citato riordino, i procedimenti negoziali, di contrattazione e di concertazione che riguardano il cosiddetto personale « non contrattualizzato », tra cui il personale delle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare, e delle Forze armate.

Tutto ciò considerato, nel formulare una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, si riserva di tenere conto degli ulteriori elementi di valutazione che dovessero emergere nel corso della discussione.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA si riserva di intervenire in sede di replica.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), segnala come l'articolo 2, comma 2, lettera i), nel fare riferimento alle norme di raccordo per armonizzare con gli interventi volti al riordino delle procedure di contrattazione collettiva nazionale, i procedimenti negoziali di contrattazione e di concertazione per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, coerentemente con le indicazioni che emergono dalla legislazione vigente, dovrebbe riconoscere ai COCER il ruolo di parte sociale dotata di autonomia negoziale.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, replicando alle osservazioni della deputata Villecco Calipari, sottolinea come, presso il Senato, sia in corso l'esame di un provvedimento che affronta il tema della rappresentanza negoziale dei COCER nel quadro di una riforma complessiva della rappresentanza militare. Reputa pertanto inopportuno fare riferimento nel testo del disegno di legge in oggetto ad un autonomo ruolo negoziale dei COCER che rischierebbe di interferire con il provvedimento all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Ritiene, invece, che si potrebbe valutare la possibilità di inserire tra i principi e criteri direttivi del disegno di legge in oggetto un richiamo all'esigenza di valorizzare il ruolo negoziale dei COCER.

Luciano ROSSI (PdL), *relatore*, dichiara la propria disponibilità a tenere conto nella proposta di parere, almeno in linea di principio, quanto richiesto dalla deputata Villecco Calipari.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, al fine di consentire al relatore di formulare compiutamente una proposta di parere favorevole, non essendovi obiezioni sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle 12.30, è ripresa alle 12.35.

Luciano ROSSI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 1*).

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), ritiene che l'osservazione inserita dal relatore nella proposta di parere favorevole, accolga soltanto in parte la richiesta formulata dall'opposizione che è nel senso di riconoscere esplicitamente autonomia negoziale ai COCER. Pertanto, pur prendendo atto del passo avanti compiuto dal relatore con l'osservazione inserita nella proposta di parere, ritenendo che non vi siano le condizioni per un voto favorevole, preannuncia, anche a nome del proprio gruppo, l'astensione sulla citata proposta.

Luciano ROSSI (PdL), *relatore*, si rammarica per la dichiarazione di voto della deputata Villecco Calipari, che non tiene conto della notevole apertura, in merito al riconoscimento del ruolo negoziale dei COCER, risultante dalla proposta di parere favorevole.

Filippo ASCIERTO (PdL), condivide l'osservazione inserita dal relatore nella proposta di parere favorevole, in quanto prevede un giusto riconoscimento del ruolo dei COCER in sede negoziale.

Salvatore CICU (PdL), nell'associarsi al rammarico espresso dal relatore, sottolinea come il Governo abbia preliminarmente evidenziato nel suo intervento che il disegno di legge in oggetto, nella sua attuale formulazione, non interferisce con il provvedimento all'esame del Senato. Pertanto, anche in considerazione della posizione critica assunta dalla deputata Villecco Calipari in sede di dichiarazione di voto, chiede al relatore di valutare la possibilità di formulare una proposta di parere favorevole senza alcuna osservazione, restando inteso che la maggioranza è comunque favorevole ad inserire una specifica previsione normativa sulla valorizzazione del ruolo negoziale dei COCER nell'ambito del provvedimento attualmente all'esame del Senato.

Giovanni FAVA (LNP), associandosi alle osservazioni del deputato Cicu, ritiene opportuno che il relatore formuli una proposta di parere favorevole senza alcuna osservazione.

Luciano ROSSI (PdL), *relatore*, ritenendo condivisibili le richieste del deputato Cicu, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) ribadisce che la propria astensione aveva unicamente lo scopo di evidenziare come l'osservazione formulata nella proposta di parere favorevole del relatore accoglieva soltanto in parte le richieste dell'opposizione. Ciò premesso, tenuto conto del fatto che il relatore ha espunto dalla proposta di parere favorevole la citata osservazione, preannuncia, anche a nome del proprio gruppo, il voto contrario sulla predetta proposta.

Salvatore CICU (PdL) si rammarica per l'atteggiamento di scarsa collaborazione manifestato dall'opposizione, ribadendo comunque come la valorizzazione del ruolo dei COCER in sede negoziale, sarà pienamente assicurata dalla maggioranza nell'ambito del provvedimento all'esame del Senato.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nel sottolineare come ciascun deputato possa legittimamente motivare come meglio ritiene il proprio voto, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore.

Nessun altro chiedendo intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 12.45.

ALLEGATO 1

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. C. 2031 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2031 Governo, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»,

premessi che:

il disegno di legge in esame delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, intesi a modificare la disciplina dettata dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativa a taluni profili del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico;

i predetti decreti dovranno essere adottati nell'osservanza dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli da 2 a 6 dello stesso disegno di legge, nonché nel rispetto del principio delle pari opportunità;

l'articolo 2 detta principi e criteri direttivi in ordine alla contrattazione collettiva e integrativa e alla funzionalità delle amministrazioni pubbliche;

in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera *b*), prevede, tra l'altro, che sia fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che dispone che rimangono comunque disciplinati dai rispettivi ordinamenti alcune categorie di dipendenti pubblici, tra cui il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia;

la successiva lettera *i*) del medesimo comma prevede altresì l'introduzione di norme di raccordo per armonizzare, con gli interventi volti al riordino delle procedure di contrattazione collettiva nazionale in coerenza con il settore privato, i procedimenti negoziali, di contrattazione e di concertazione, che riguardano, tra l'altro, il personale delle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare, e delle Forze armate;

valutato positivamente il contenuto delle citate lettere *b*) e *i*),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni riunite I e XI l'opportunità di precisare che le norme di raccordo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *i*), debbono valorizzare adeguatamente il ruolo negoziale dei COCER.

ALLEGATO 2

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni C. 2031 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2031 Governo, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni »,

premesso che:

il disegno di legge in esame delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, intesi a modificare la disciplina dettata dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativa a taluni profili del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico;

i predetti decreti dovranno essere adottati nell'osservanza dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli da 2 a 6 dello stesso disegno di legge nonché nel rispetto del principio delle pari opportunità;

l'articolo 2 detta principi e criteri direttivi in ordine alla contrattazione col-

lettiva e integrativa e alla funzionalità delle amministrazioni pubbliche;

in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera *b*), prevede, tra l'altro, che sia fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che dispone che rimangono comunque disciplinati dai rispettivi ordinamenti alcune categorie di dipendenti pubblici, tra cui il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia;

la successiva lettera *i*) del medesimo comma prevede altresì l'introduzione di norme di raccordo per armonizzare, con gli interventi volti al riordino delle procedure di contrattazione collettiva nazionale in coerenza con il settore privato, i procedimenti negoziali, di contrattazione e di concertazione, che riguardano, tra l'altro, il personale delle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare, e delle Forze armate;

valutato positivamente il contenuto delle citate lettere *b*) e *i*),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di associazioni di dirigenti scolastici e di docenti, nell'ambito del Comitato ristretto per l'esame delle proposte di legge C. 953 Aprea, adottata come testo base, e abbinate recanti: « Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti »

100

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 febbraio 2009.

Audizione informale di rappresentanti di associazioni di dirigenti scolastici e di docenti, nell'ambito del Comitato ristretto per l'esame delle proposte di legge C. 953 Aprea, adottata come testo base, e abbinate recanti: « Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 14.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. Atto n. 56 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	101
Proposta di nomina dell'avvocato Amilcare Troiano a presidente dell'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Nomina n. 31 (<i>Esame e rinvio</i>)	101

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00928 Guido Dussin: Sulla vicenda relativa alla gestione di una cava nel comune di Roncegno in Valsugana	103
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	105
5-00929 Libè: Problematiche relative alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti nella città di Catania	103
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	106
Sull'ordine dei lavori	104

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 3 febbraio 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 12.15.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.

Atto n. 56.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 22 gennaio 2009.

Roberto TORTOLI, *presidente e relatore*, comunica preliminarmente che è pervenuto il parere espresso, lo scorso 22 gennaio, in sede di Conferenza Stato-regioni, sullo schema di decreto legislativo in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Proposta di nomina dell'avvocato Amilcare Troiano a presidente dell'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

Nomina n. 31.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, rileva preliminarmente che la candidatura dell'avvocato Amilcare Troiano a presi-

dente dell'ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, proposta dal Ministro dell'ambiente anche in ragione « di una migliore rispondenza ad esigenze di funzionalità operativa ed economica », sia una candidatura di grande qualità, sulla quale, tra l'altro, ha espresso formale intesa lo stesso presidente della Regione Campania, Antonio Bassolino.

Osserva, quindi che, come è a tutti noto, l'avvocato Troiano ha già ricoperto l'incarico di presidente di un importante parco nazionale, il parco del Vesuvio, dall'ottobre 2001 al dicembre 2006. Inoltre, l'avvocato Troiano è stato presidente della *Compagnia dei Parchi* ed è componente del consiglio direttivo della *Federparchi*, essendone stato vicepresidente e componente della giunta esecutiva dal 2002 al 2007.

Soffermandosi sull'attività svolta dall'avvocato Troiano in questo ambito, rileva anzitutto che essa è stata particolarmente intensa, ricordando, a questo proposito, il *Progetto integrato territoriale Vesevo*, con la realizzazione di settanta progetti legati al recupero, alla valorizzazione, alla promozione del patrimonio storico, culturale, archeologico, naturale ed etnografico dei centri storici dell'area protetta nonché allo sviluppo della microimprenditorialità e alla promozione di nuove forme di imprenditorialità, a supporto della protezione e valorizzazione del territorio e dello sviluppo delle attività produttive nell'area protetta. Giudica altresì che in tale contesto appaia di particolare rilievo il ruolo svolto dall'avvocato Troiano per la promozione nella progettazione comunitaria legata alla realizzazione di importanti progetti, fra i quali: la *Rete dei parchi*, che ha avuto l'obiettivo di valorizzare le sinergie derivanti dalla messa in rete di risorse, competenze ed esperienze gestionali; *Desermet*, che ha affrontato il tema della lotta alla desertificazione e che ha avuto come *partners* le regioni Liguria, Campania, Calabria, Toscana, Sicilia, Basilicata, oltre all'ENEA e all'APAT, alla regione spagnola della Murcia e alla Junta dell'Andalucía, a

importanti realtà accademiche italiane e tunisine; *Recoforme*, che ha affrontato le problematiche delle foreste mediterranee con interlocutori francesi, portoghesi, spagnoli; *LIFE SelfPAS*, che ha trattato tematiche inerenti l'autofinanziamento dei parchi in collaborazione con Federparchi e in stretta connessione con i maggiori parchi nazionali.

Ricorda, infine, con riferimento all'analisi del *curriculum* dell'avvocato Troiano, i numerosi riconoscimenti ottenuti e gli incarichi ai quali è stato chiamato. Ricorda, in questo senso, quello di socio promotore di *Symbola*, di componente del Centro internazionale di ingegneria naturalistica e l'attribuzione del premio speciale Bandiera verde 2007 come presidente dell'ente parco nazionale del Vesuvio.

Nell'esprimere, per queste ragioni, un convinto giudizio positivo sulla proposta di nomina in esame, ritiene, tuttavia, utile aggiungere un elemento politico al dibattito della Commissione. In tal senso, ricorda che quando nella passata legislatura la Commissione esaminò la proposta di nomina del professor Ugo Leone, in sostituzione dell'avvocato Troiano, alla guida del parco del Vesuvio, il relatore sentì il dovere di riconoscere al presidente uscente di essere stato « un ottimo amministratore, che aveva svolto con coraggio personale e grande determinazione un'azione molto positiva in favore dei territori del parco », aggiungendo, altresì, di non poter escludere che in quella circostanza l'avvocato Troiano fosse stato penalizzato « solo » per ragioni di appartenenza politica. Avviandosi alla conclusione, esprime il proprio convincimento che la proposta di nomina dell'avvocato Troiano, oggi all'esame della Commissione, sia senz'altro da valutare positivamente. Al tempo stesso, auspica che la Commissione possa unanimemente esprimersi in senso favorevole. Se così fosse, infatti, la Commissione, oltre a contribuire a porre in essere i migliori presupposti istituzionali per una proficua azione della nuova direzione del parco del Cilento e Vallo di Diano, riaffermerebbe positivamente il

proprio impegno a fare in modo che le politiche ambientali, anche quando riguardano atti di nomina, siano il meno condizionate possibile da pure logiche di schieramento. Conclude confidando che il dibattito possa svolgersi e concludersi positivamente, anche per l'importanza del parco del Cilento e Vallo di Diano che per importanza rappresenta il secondo parco nazionale italiano.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista di giovedì 5 febbraio.

La seduta termina alle 12.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 3 febbraio 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 12.55.

Roberto TORTOLI, *presidente*, comunica che, come concordato nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le interrogazioni a risposta immediata hanno ad oggetto questioni relative alla protezione dell'ambiente e alla tutela del territorio e del mare.

Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Avverte che lo svolgimento delle interrogazioni n. 5-00926 e n. 5-00927 è rinviato ad altra seduta.

5-00928 Guido Dussin: Sulla vicenda relativa alla gestione di una cava nel comune di Roncegno in Valsugana.

Roberto TORTOLI, *presidente*, prende atto della rinuncia del deputato Fugatti ad illustrare dell'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, e invita il rappresentante del Governo a svolgere il suo intervento.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maurizio FUGATTI (LNP), cofirmatario dell'interrogazione in esame, replica dichiarandosi soddisfatto per la ricostruzione della vicenda fatta dal Governo con la risposta appena fornita. Ricorda, altresì, che nella propria interrogazione veniva sollevata l'ulteriore esigenza di rendere esplicite le ragioni per le quali l'autorità giudiziaria trentina abbia ritenuto di dover affidare lo svolgimento degli atti di indagine al comando vicentino del corpo forestale dello Stato. Comprendendo, peraltro, le ragioni anche di segretezza istruttoria che probabilmente non consentono tale esplicitazione, auspica che il Governo mantenga alta l'attenzione su una vicenda particolarmente delicata e complessa.

5-00929 Libè: Problematiche relative alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti nella città di Catania.

Roberto TORTOLI, *presidente*, prende atto della rinuncia del deputato Libè ad illustrare dell'interrogazione in titolo e invita il rappresentante del Governo a svolgere il suo intervento.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mauro LIBÈ (UdC) nel ringraziare il sottosegretario Menia per la cortese risposta, del cui contenuto prende atto, ritiene necessario richiamare l'attenzione del Governo su due elementi, a suo avviso, particolarmente importanti. In primo luogo,

infatti, la situazione attuale rende palese che l'iniziativa con la quale il Governo, alla fine del 2008, ha inteso porre rimedio alla grave situazione finanziaria del comune di Catania, si sta rivelando del tutto temporanea e parziale. Inoltre, ritiene che se è vero che il Ministero dell'ambiente non ha competenze dirette in materia, è anche vero che in più occasioni, i rappresentanti del comune di Catania hanno con insistenza invocato l'intervento del dicastero dell'ambiente e del dipartimento della protezione civile. In questo senso, ricordando che la causa vera dell'attuale situazione di emergenza nella gestione del ciclo dei rifiuti nella città di Catania è da ricondurre alla mala gestione delle strutture e delle risorse da parte delle autorità cittadine, richiama il Governo al dovere di monitorare attentamente l'evolversi della situazione per scongiurare il rischio che a

Catania si ripeta il disastro accaduto a Napoli e in Campania.

Roberto TORTOLI, *presidente*, dichiara conclusa la seduta dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

Sull'ordine dei lavori.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), con riferimento alla grave emergenza in atto, in modo particolare nelle regioni Calabria e Sicilia, per quanto concerne il dissesto idrogeologico del territorio, fa presente di avere presentato in materia – analogamente a quanto hanno fatto altri deputati – un'interrogazione a risposta in Commissione e ne sollecita lo svolgimento, se possibile, nel corso di questa settimana.

La seduta termina alle 13.05.

ALLEGATO 1

5-00928 Guido Dussin: Sulla vicenda relativa alla gestione di una cava nel comune di Roncegno in Valsugana.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto indicato nell'interrogazione a risposta immediata presentata dagli onorevoli Dussin e Fugatti, riguardante l'inchiesta svolta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento su una cava sita in località Marter, nel Comune di Roncegno in Valsugana, si riferisce quanto segue.

Il 10 dicembre scorso, personale del Comando Provinciale di Vicenza del Corpo Forestale dello Stato ha eseguito otto provvedimenti di custodia cautelare, di cui: cinque in carcere e tre agli arresti domiciliari, a carico di altrettante persone, emessi dal CIP su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, per l'ipotesi delittuosa di traffico illecito di rifiuti che sarebbero stati conferiti nella cava sita in località Marter di Roncegno, di proprietà della « Ripristini Valsugana », S.r.l., sito attualmente sottoposto a sequestro preventivo.

Nei giorni successivi, la stampa locale ha dato ampio risalto alla citata attività, evidenziando l'asserita assenza di controlli

da parte dell'Agenzia Provinciale per l'Ambiente di Trento (A.P.P.A.).

In merito, si precisa che il locale Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, a seguito di segnalazione da parte di un Ispettore della predetta Agenzia, in collaborazione con la Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Trento stava, comunque, svolgendo indagini sulla vicenda, le cui conseguenti attività, in sede di riunione di coordinamento, sono state poi delegate dal Pubblico Ministero al Corpo Forestale dello Stato di Vicenza, ritenendo che tale organo fosse già in possesso di idonei elementi investigativi.

Il procedimento penale, tuttora pendente, coperto dal segreto istruttorio, accerterà anche l'eventuale sussistenza di rischi per la popolazione.

Ad ogni buon fine, si comunica che anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare seguirà attentamente tutta la vicenda al fine di garantire la massima tutela per la salute dei cittadini e dell'ambiente.

ALLEGATO 2

5-00929 Libè: Problematiche relative alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti nella città di Catania.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto indicato nell'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Libè riguardante l'emergenza rifiuti, in alcuni Comuni della Provincia di Catania, si rappresenta quanto segue.

Premesso che sull'argomento è già stata data ampia risposta nell'ottobre 2008, si tratta di fornire i doverosi aggiornamenti, pur sottolineando allo stato attuale una estraneità delle competenze del Ministero alla materia, non ricorrendo condizioni di grave pericolo per l'ambiente.

Ebbene, come già accaduto a settembre 2008, si è nuovamente verificato, nella zona pedemontana della Provincia di Catania, uno sciopero dei lavoratori delle ditte impegnate nella raccolta dei rifiuti solidi urbani per non aver percepito gli emolumenti spettanti per il mese di dicembre.

Sulla vicenda, presso la Prefettura di Catania, in data 29 e 30 dicembre 2008, si sono tenute delle riunioni a seguito delle quali sono state raggiunte le intese per il pagamento delle spettanze dovute.

Alle riunioni, oltre al Presidente dell'ATO, ai sindacati ed alla Serit Sicilia, hanno partecipato anche i rappresentanti dei sindaci dei comuni interessati dalle vicende, nonché quelli dell'Agenzia Regio-

nale dei Rifiuti e delle acque e rappresentanti dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente.

In particolare, per far fronte al pagamento delle spettanze di dicembre, la maggior parte dei Comuni soci dell'ATO Simeto 3, sono intervenuti in maniera sussidiaria, grazie a trasferimenti regionali, provvedendo a pagare gli emolumenti ai lavoratori impegnati nel servizio di raccolta, mentre per i comuni che non hanno potuto provvedere per carenze di cassa, è intervenuta, su sollecitazione della Presidenza della Regione, la Serit Sicilia, versando quanto dovuto direttamente alle ditte che espletano il servizio di raccolta e smaltimento.

A seguito degli accordi raggiunti, il 31 gennaio il servizio è ripreso, seppure con lentezza causa della notevole quantità di rifiuti accumulatasi, e, proprio ieri, era previsto un ulteriore incontro con le ditte che espletano il servizio, l'ATO e le organizzazioni sindacali per varare piano di interventi di pulizia straordinaria che dovrebbe garantire lo sgombero in tempi celeri dei rifiuti.

Da ultimo, riguardo alle situazioni di pericolo per l'igiene e la salute pubblica, la competente AUSL non ha comunicato situazioni di pericolo.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui progetti di legge C. 44, C. 419, C. 471, C. 649, C. 772, C. 844, C. 965, C. 1075, C. 1101, C. 1190, C. 1469, C. 1488, C. 1717, C. 1737 e C. 1998, in materia di sicurezza nella circolazione stradale.	107
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	108
Indagine conoscitiva sui progetti di legge C. 44, C. 419, C. 471, C. 649, C. 772, C. 844, C. 965, C. 1075, C. 1101, C. 1190, C. 1469, C. 1488, C. 1717, C. 1737 e C. 1998, in materia di sicurezza nella circolazione stradale.	108
Audizione di rappresentanti della Federazione associazioni italiane concessionari produzione automotoristica (FEDERAICPA) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	108
Indagine conoscitiva sui progetti di legge C. 44, C. 419, C. 471, C. 649, C. 772, C. 844, C. 965, C. 1075, C. 1101, C. 1190, C. 1469, C. 1488, C. 1717, C. 1737 e C. 1998, in materia di sicurezza nella circolazione stradale.	108
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale ciclo motociclo accessori (Confindustria-ANCMA) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	108
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale. C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso e C. 1998 Guido Dussin	109
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 3 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 11.10.

Indagine conoscitiva sui progetti di legge C. 44, C. 419, C. 471, C. 649, C. 772, C. 844, C. 965, C. 1075, C. 1101, C. 1190, C. 1469, C. 1488, C. 1717, C. 1737 e C. 1998, in materia di sicurezza nella circolazione stradale.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA).
(*Svolgimento e conclusione*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Giulio Federico ROSSIGNOLI, *direttore generale dell'Associazione nazionale filiera*

industria automobilistica (ANFIA) e Andrea DE MARIA, responsabile Area tecnica dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA), svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA) per i loro interventi.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Indagine conoscitiva sui progetti di legge C. 44, C. 419, C. 471, C. 649, C. 772, C. 844, C. 965, C. 1075, C. 1101, C. 1190, C. 1469, C. 1488, C. 1717, C. 1737 e C. 1998, in materia di sicurezza nella circolazione stradale.

Audizione di rappresentanti della Federazione associazioni italiane concessionari produzione automobilistica (FEDERAICPA).

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Gian Franco SORANNA, *direttore della Federazione associazioni italiane concessionari produzione automobilistica (FEDERAICPA)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia il direttore della Federazione associazioni italiane concessionari produzione automobilistica (FEDERAICPA) per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 11.55, riprende alle 12.25.

Indagine conoscitiva sui progetti di legge C. 44, C. 419, C. 471, C. 649, C. 772, C. 844, C. 965, C. 1075,

C. 1101, C. 1190, C. 1469, C. 1488, C. 1717, C. 1737 e C. 1998, in materia di sicurezza nella circolazione stradale.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale ciclo motociclo accessori (Confindustria-ANCMA).

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Claudio DE VITI, *direttore Settore moto, dell'Associazione nazionale ciclo motociclo accessori (Confindustria-ANCMA)*, e Stefano LUSETTI, *vice presidente Gruppo quadricicli dell'Associazione nazionale ciclo motociclo accessori (Confindustria-ANCMA)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Aurelio Salvatore MISITI (IdV), Alessandro MONTAGNOLI (LNP), Settimo NIZZI (Pdl) e Silvano MOFFA (Pdl) per porre quesiti e formulare osservazioni.

Claudio DE VITI, *direttore Settore moto, dell'Associazione nazionale ciclo motociclo accessori (Confindustria-ANCMA)*, e Stefano LUSETTI, *vice presidente Gruppo quadricicli dell'Associazione nazionale ciclo motociclo accessori (Confindustria-ANCMA)* rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'Associazione nazionale ciclo motociclo accessori (Confindustria-ANCMA) per i loro interventi.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 3 febbraio 2009.

Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale.

C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C.

1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso e C. 1998 Guido Dussin.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.55 alle 12.15 e dalle 13.05 alle 13.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.15 alle 12.20.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. C. 326 Stefani e C. 1010 Raisi (<i>Seguito esame del testo unificato e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2032 Mattesini</i>)	110
ALLEGATO 1 (<i>Ulteriori emendamenti e articoli aggiuntivi presentati al testo base pubblicato nell'allegato del 21 gennaio 2009</i>)	112
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati riferiti al testo base pubblicato nell'allegato del 21 gennaio 2009</i>)	113

SEDE REFERENTE

Martedì 3 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 12.45.

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

C. 326 Stefani e C. 1010 Raisi.

(*Seguito esame del testo unificato e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2032 Mattesini*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2009.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che, in data 19 gennaio 2009, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 2032 d'iniziativa del deputato Mattesini, « Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, in materia di marchi di responsabilità per gli oggetti in metallo prezioso, e all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di con-

traffazione di prodotti nazionali, e altre disposizioni per la tutela del mercato dei prodotti di oreficeria, argenteria e gioielleria »; vertendo su analoga materia, ne propone l'abbinamento alle proposte di legge all'ordine del giorno.

La Commissione conviene.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che il Governo ha presentato l'emendamento 8.0.1 e il relatore un nuovo emendamento, il 33.4; tali emendamenti sono in distribuzione (*vedi allegato 1*). Chiede quindi al relatore di dare il parere sul nuovo emendamento del Governo e di chiarire le questioni che erano rimaste in sospeso nella seduta precedente.

Catia POLIDORI, *relatore*, esprime anzitutto parere favorevole sull'emendamento 8.0.1 del Governo; chiarisce quindi che il suo nuovo emendamento 33.4 è di mero coordinamento formale, riprendendo una dizione che appare più appropriata, e comunque usata in altre parti del testo. Per quanto concerne le questioni rimaste in dubbio nella seduta precedente, dopo alcuni approfondimenti è in grado di definire i seguenti pareri: sugli emendamenti

Mattesini ed altri 1.1 e 2.1, il parere è favorevole; per quanto riguarda l'emendamento Mattesini ed altri 23.1, il parere è contrario perché va a regolamentare una fattispecie (quella del commercio) che è diversa da quella dell'originario comma 3 (che è la fase interna della produzione per conto di un'impresa che poi provvederà a mettere il marchio) e invita i presentatori a ritirarlo; sull'emendamento Mattesini 33.2, invece, il parere è favorevole; come già detto, resta favorevole il parere sull'articolo aggiuntivo Mattesini 35.0.1 purché riformulato nel senso di espungere le parole da: « è composto » fino alla fine del comma 2; resta invece contrario, dopo un'accurata riflessione, il parere sull'articolo aggiuntivo Mattesini 35.0.2, poiché va a modificare la normativa sul *made in Italy* di cui alla legge finanziaria per il 2004, intervenendo quindi su una materia molto più vasta di quella riconducibile alle proposte di legge in discussione e che potrebbe davvero aprire la porta ad uno stravolgimento del testo. Inoltre, come già argomentato, l'articolo è oneroso e renderebbe impercorribile la strada del trasferimento del progetto di legge in legislativa; in conclusione, invita i colleghi firmatari a ritirare l'articolo aggiuntivo.

Andrea GIBELLI, *presidente*, informa i colleghi che il Governo ha comunicato di non poter partecipare ai lavori odierni; chiede quindi ai rappresentanti dei gruppi se desiderano comunque procedere, ovvero aggiornare la seduta ad altra data.

Andrea LULLI (PD), in relazione all'ampia condivisione del testo registrata nel corso di tutte le sedute del comitato ristretto e della Commissione, nonché del parere favorevole espresso dal relatore su gran parte delle proposte avanzate dall'opposizione, ritiene che si possa procedere alle votazioni, precisando però che l'assenza del Governo resta un dato grave da stigmatizzare e che la disponibilità

dell'opposizione in questo frangente non dovrà essere considerata quale precedente. Con l'occasione precisa che devono essere considerati ritirati gli emendamenti Mattesini ed altri 19.1, 20.3, 23.1, 33.3, 35.0.2 e 38.1, mentre accetta la riformulazione proposta degli emendamenti Mattesini 15.1, 35.0.1 e 38.2, dei quali è cofirmatario.

Carlo MONAI (IdV), esprime piena condivisione per l'intervento del collega Lulli e ritiene che si possa quindi procedere alla votazione del testo.

La Commissione approva, all'unanimità e con distinte votazioni, gli emendamenti Mattesini ed altri 1.1, 2.1, 7.1 e 8.1. Approva quindi l'articolo aggiuntivo del Governo 8.0.1, l'emendamento Mattesini 10.1 nonché gli identici emendamenti Milanato e Lazzari 10.2 e Froner 10.3, che determinano l'assorbimento del successivo emendamento Mattesini ed altri 10.4. La Commissione approva quindi gli emendamenti Mattesini ed altri 12.1, 14.1, 14.2, 15.1 (come riformulato), 16.1 e 19.2, nonché gli identici Ruggeri e Formisano 20.1 e Abrignani 20.2. Approva altresì, con distinte votazioni e all'unanimità, gli emendamenti Mattesini ed altri 22.1, 33.1, 33.2, 35.0.1 (come riformulato), dalla cui approvazione deriva l'assorbimento del successivo Mattesini 36.1, e 38.2 (come riformulato), nonché l'emendamento del relatore 33.4.

Andrea GIBELLI, *presidente*, a conclusione delle votazioni avverte che il testo unificato in esame, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione del parere, anche al fine del suo eventuale trasferimento in sede legislativa.

La seduta termina alle 13.15.

ALLEGATO 1

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. Testo unificato C. 326 Stefani, C. 1010 Raisi e C. 2032 Mattesini.

ULTERIORI EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI AL TESTO BASE PUBBLICATO NELL'ALLEGATO DEL 21 GENNAIO 2009

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

ART. 8-bis.

(Saggio delle monete dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato).

1. Il giudizio sulla emissibilità delle monete d'oro e d'argento coniate dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato è demandato all'istituto stesso a partire dalla data di pubblicazione della presente legge.

2. I metodi di analisi relativi al giudizio di emissibilità di cui al comma 1 sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 38. Nelle more dell'emanazione di tale regolamento sono applicabili i metodi di analisi di cui all'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150

3. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'econo-

mia e delle finanze, procede a controlli sulle procedure di produzione delle monete d'oro e d'argento e sul titolo delle monete emesse.

4. Le procedure di analisi sono adeguate al progresso tecnico con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Sono abrogati gli articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 e 102 del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242.

8. 0. 1. Il Governo.

ART. 33.

Al comma 1, lettera i), sostituire la parola oggetti con le seguenti prodotti finiti.

33. 4. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. Testo unificato C. 326 Stefani, C. 1010 Raisi e C. 2032 Mattesini.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI RIFERITI AL TESTO BASE PUBBLICATO NELL'ALLEGATO DEL 21 GENNAIO 2009

ART. 1.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: costituito da un'impronta.

- 1. 1.** Mattesini, Bindi, Calero Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbroellini.

(Approvato).

ART. 2.

Al comma 1 sostituire le parole: portare impressi con la seguente: recare.

- 2. 1.** Mattesini, Bindi, Calero Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbroellini.

(Approvato).

ART. 7.

Al comma 3 lettera b) dopo le parole: a condizione che inserire le seguenti: i titoli siano corrispondenti o superiori a quelli previsti dalla presente e legge e che.

- 7. 1.** Mattesini, Bindi, Calero Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbroellini.

(Approvato).

ART. 8.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. La commercializzazione dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti in metallo prezioso di cui al comma 1 è vietata nel territorio della Repubblica. La violazione del presente comma è punita ai sensi dell'articolo 33 comma 1 lettera *n-bis*).

Conseguentemente all'articolo 33, comma 1, dopo la lettera n) aggiungere la seguente: n-bis) chiunque commercializzi nel territorio della Repubblica prodotti semilavorati o prodotti finiti in metallo prezioso con titoli diversi da quelli stabiliti dalla presente legge, la cui produzione sul territorio italiano è consentita ai sensi dell'articolo 8 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.

- 8. 1.** Mattesini, Bindi, Calero Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbroellini.

(Approvato).

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

ART. 8-bis.

(Saggio delle monete dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato).

1. Il giudizio sulla emissibilità delle monete d'oro e d'argento coniate dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato è

demandato all'istituto stesso a partire dalla data di pubblicazione della presente legge.

2. I metodi di analisi relativi al giudizio di emissibilità di cui al comma 1 sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 38. Nelle more dell'emanazione di tale regolamento sono applicabili i metodi di analisi di cui all'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede a controlli sulle procedure di produzione delle monete d'oro e d'argento e sul titolo delle monete emesse.

4. Le procedure di analisi sono adeguate al progresso tecnico con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Sono abrogati gli articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 e 102 del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242.

8. 0. 1. Il Governo.

(Approvato).

ART. 10.

Al comma 1 sostituire la parola: aziende con la seguente: imprese.

10. 1. Mattesini, Bindi, Calero Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbroolini.

(Approvato).

All'articolo 10, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 16, commi 1 e 2, la predetta licenza non è richiesta per coloro che sono iscritti all'albo delle imprese artigiane previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, articolo 5, e dalle rispettive disposizioni legislative regionali.

* **10. 2.** Milanato, Lazzari.

(Approvato).

All'articolo 10, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 16, commi 1 e 2, la predetta licenza non è richiesta per coloro che sono iscritti all'albo delle imprese artigiane previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, articolo 5, e dalle rispettive disposizioni legislative regionali.

* **10. 3.** Froner.

(Approvato).

ART. 12.

Al comma 4, sostituire la parola: determinati con la seguente: i.

12. 1. Mattesini, Bindi, Calero Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbroolini.

(Approvato).

ART. 14.

Al comma 4, sostituire le parole: comma 3 con le seguenti: comma 2.

14. 1. Mattesini, Bindi, Calero Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbroolini.

(Approvato).

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: , dandone comunicazione al questore affinché, se del caso, provveda al ritiro della licenza di cui all'articolo 10 comma 2.

14. 2. Mattesini, Bindi, Calero Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbroolini.

(Approvato).

ART. 15.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le metodologie di prova di oggetto usato e sull'autenticità degli oggetti in metalli preziosi di antiquariato di cui alla lettera c) del comma 1 da parte di esperti, iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, sono previste dal regolamento di cui all'articolo 38.

15. 1. *(Nuova formulazione)* Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbroolini.

(Approvato).

ART. 16.

Al comma 1, sostituire le parole: al marchio di identificazione con le seguenti: a quelli previsti dalla presente legge e conseguentemente sostituire le parole: con il marchio medesimo con le seguenti: con il marchio di identificazione.

16. 1. Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbroolini.

(Approvato).

Al comma 3, sostituire le parole: con metalli non preziosi o altri materiali con le seguenti: con metalli o altri materiali non preziosi.

19. 2. Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbroolini.

(Approvato).

ART. 20.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. Il commerciante al dettaglio risponde verso il consumatore dell'esattezza del titolo dichiarato limitatamente alla verifica della presenza dell'indicazione del titolo in millesimi e del marchio di identificazione.

* **20. 1.** Ruggeri, Anna Teresa Formisano.

(Approvato).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. il commerciante al dettaglio risponde verso il consumatore dell'esattezza del titolo dichiarato limitatamente alla verifica della presenza dell'indicazione del titolo in millesimi e del marchio di identificazione.

* **20. 2.** Abrignani.

(Approvato).

ART. 22.

Al comma 1, sostituire le parole: su oggetti in metalli preziosi o su loro leghe con le seguenti: su oggetti in metalli preziosi o loro leghe.

22. 1. Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbroolini.

(Approvato).

ART. 33.

Al comma 1, lettera a) sopprimere la parola: solo.

33. 1. Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbroolini.

(Approvato).

Al comma 1, lettera i), sostituire la parola oggetti con le seguenti prodotti finiti.

33. 4. Il Relatore.

(Approvato).

Al comma 1, lettera i) sopprimere le parole: o del marchio di identificazione dell'importatore.

33. 2. Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbroolini.

(Approvato).

ART. 35.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

(Istituzione del borsino dell'oro usato).

1. Al fine di incentivare il recupero dei metalli preziosi non più utilizzati in possesso dei privati, di smaltire le sostanze riconosciute come tossiche, quali nichel, cadmio e altre sostanze eventualmente contenute nei prodotti stessi, di creare un canale alternativo di approvvigionamento della materia prima per le imprese di produzione e di dare impulso all'acquisto di nuovi prodotti di gioielleria, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il borsino dell'oro usato, che rileva ogni trimestre i valori della compravendita dell'oro e provvede a pubblicare sui principali quotidiani nazionali la quotazione dell'oro usato a livello nazionale e territoriale, anche utilizzando la rete delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Il borsino di cui al comma 1 è gestito dal Comitato di cui all'articolo 36.

3. Con il regolamento di cui all'articolo 38 si provvede a definire le modalità, i criteri e gli indirizzi per la gestione del borsino di cui al comma 1.

Conseguentemente all'articolo 36 dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

g) un rappresentante della Banca d'Italia;

h) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;

i) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

35. 0. 1. *(Nuova formulazione)* Mattesini, Bindi, Calero Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbroellini.

(Approvato).

Al comma 1, dopo le parole: Consiglio di Stato aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

38. 2. *(Nuova formulazione)* Mattesini, Bindi, Calero Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbroellini.

(Approvato).

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00808 Gnechi: Applicazione alle ASL dell'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008.	
5-00913 Cazzola: Applicazione alle ASL dell'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008	117
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	119

INTERROGAZIONI

Martedì 3 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. — Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Renato Brunetta.

La seduta comincia alle 13.

5-00808 Gnechi: Applicazione alle ASL dell'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008.

5-00913 Cazzola: Applicazione alle ASL dell'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008.

Stefano SAGLIA, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, aventi contenuto analogo, saranno svolte congiuntamente.

Il ministro Renato BRUNETTA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Marialuisa GNECCHI (PD), replicando, giudica importante la precisazione del Ministro ai fini di una corretta applicazione del comma 1 e seguenti dell'articolo 72 del

decreto-legge n. 112 del 2008, a fronte delle incertezze interpretative sorte a seguito delle numerose richieste di usufruire di quanto stabilito da tale normativa presentate da dipendenti delle ASL.

Fa tuttavia notare che, allo stato attuale, l'interpretazione di tali disposizioni non appare univoca e cita, a titolo di esempio, un parere reso ad una ASL dall'Avvocatura distrettuale di Trento nonché le indicazioni provenienti da alcune sedi dell'INPDAP, che sembrerebbero confermare, in taluni casi, una valutazione normativa difforme rispetto a quella indicata nella sua risposta dal Ministro.

Esprime infine perplessità sulla risposta del Ministro nella parte in cui sembra rimettere alla decisione delle regioni la valutazione di una eventuale estensione delle norma citata al personale delle ASL. Pur rispettando il principio di autonomia delle enti territoriali, contenuto del titolo V della Costituzione, ritiene, infatti, che l'attuazione estensiva da parte delle regioni del citato comma 1 dell'articolo 72 potrebbe, in base alla diversa interpretazione normativa fornita in materia da ciascuna regione, porsi in violazione dei principi di omogeneità nei trattamenti

previdenziali dei dipendenti pubblici, sanciti in modo chiaro dalla stessa legislazione statale.

Giuliano CAZZOLA (PdL), replicando, ritiene che il Ministro – che ringrazia per l'esauriente risposta – abbia contribuito sensibilmente a chiarire l'ambito di applicazione del comma 1 dell'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008. Fa notare, tuttavia, che al momento permangono ancora talune incertezze interpretative sull'applicazione di tale disciplina, che occorre superare al fine di evitare seri problemi nell'erogazione di servizi sanitari in strutture pubbliche, che già risultano sottodimensionate dal punto di vista della dotazione organica.

Esprime poi preoccupazione sull'eventualità – prospettata dal Ministro nella sua risposta – che le regioni decidano

autonomamente se estendere o meno ai dipendenti delle ASL l'applicazione della normativa citata, dal momento che ciò potrebbe portare ad un trattamento previdenziale dei dipendenti pubblici diversificato da regione a regione. Dopo aver dichiarato di confidare in un'attenta attività di monitoraggio del Ministero in ordine all'applicazione di tale disciplina, auspica che la linea interpretativa indicata dal Ministro nella sua risposta possa alla fine prevalere, affinché le ASL non siano comprese nella nozione di enti pubblici non economici.

Stefano SAGLIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.10.

ALLEGATO

5-00808 Gnecchi: Applicazione alle ASL dell'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008.

5-00913 Cazzola: Applicazione alle ASL dell'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con i presenti atti di sindacato ispettivo si chiedono chiarimenti circa l'esatta interpretazione della norma di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 (esonero dal servizio nel quinquennio precedente il raggiungimento dei limiti di età per il pensionamento) con particolare riferimento alla applicabilità della stessa nei confronti del personale delle ASL.

Il quesito prospettato dall'interrogante, relativo all'interpretazione dell'articolo 72 comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, è stato già affrontato in modo esauriente dalla circolare n. 10 del 20 ottobre 2008 predisposta dagli Uffici del Dipartimento della funzione pubblica.

Con la suddetta circolare, infatti – di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – sono stati forniti alcuni opportuni indirizzi applicativi utili a favorire condotte omogenee da parte delle pubbliche amministrazioni chiamate a dare esecuzione alla norma in questione.

Quest'ultima, com'è noto, introduce rilevanti ed innovative disposizioni che attribuiscono al personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo le seguenti facoltà:

esonero dal servizio (commi da 1 a 6);

trattenimento in servizio per un biennio (commi da 7 a 10);

risoluzione del rapporto di lavoro nel caso di raggiungimento dell'anzianità contributiva di 40 anni (comma 11).

In relazione al primo dei profili sopra richiamati – oggetto dell'interrogazione in commento, con la quale, infatti, si domandano delucidazioni in merito all'ambito di applicazione soggettiva della disposizione di cui al comma 1 del citato articolo 72 – la predetta circolare chiarisce che le amministrazioni che possono dare applicazione all'istituto dell'esonero del servizio sono soltanto quelle espressamente individuate dal richiamato comma 1, senza che sia possibile operare una interpretazione estensiva della norma medesima. Ciò anche in considerazione degli inderogabili obiettivi di riduzione della spesa pubblica che il legislatore ha inteso conseguire con il provvedimento citato.

Pertanto, le Aziende sanitarie locali – in quanto non esplicitamente indicate dalla legge – non possono ritenersi destinatarie della disposizione in esame. Ed infatti, laddove la legge ha voluto ricomprendere anche le Aziende in questione nel novero degli enti destinatari della disciplina da essa recata lo ha fatto espressamente; è il caso del comma 11 del medesimo articolo 72 che, riguardo alla risoluzione del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento dell'anzianità

contributiva di 40 anni, ha richiamato esplicitamente l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 il quale, a sua volta, include tra le amministrazioni ivi previste anche le Aziende e gli Enti del servizio sanitario nazionale.

In ogni caso – essendo le ASL enti del Servizio sanitario nazionale deputati ad organizzare l'assistenza sanitaria in am-

bito territoriale – la valutazione relativa alla eventuale estensione della citata norma al personale di tali aziende, deve necessariamente essere rimessa, nel rispetto del Titolo V della Costituzione, alla valutazione delle Regioni che possono, quindi, recepire il principio previsto dal citato comma 1, dell'articolo 72, nell'ambito della propria normativa.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di governo delle attività cliniche. C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni e C. 1942 Mura 121

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per garantire l'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative. C. 624 Binetti, C. 1141 Livia Turco, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1830 Di Virgilio e C. 1738 Bertolini.
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Antea onlus, della Federazione cure palliative onlus, della Società italiana di cure palliative-SICP onlus e dell'AIMAC-Associazione italiana malati di cancro parenti amici 121

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 121

COMITATO RISTRETTO

Martedì 3 febbraio 2009.

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di governo delle attività cliniche.

C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni e C. 1942 Mura.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.35 alle 12.30.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 3 febbraio 2009.

Disposizioni per garantire l'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative.

C. 624 Binetti, C. 1141 Livia Turco, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1830 Di Virgilio e C. 1738 Bertolini.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Antea onlus, della Federazione cure palliative onlus, della Società italiana di cure palliative-SICP onlus e dell'AIMAC-Associazione italiana malati di cancro parenti amici.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Sostegno agli agrumeti caratteristici. C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini e C. 2021 Dima 122

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di agroenergie. C. 337 Bellotti, C. 357 Delfino, C. 983 Dozzo, C. 1139 Servodio e C. 1696 Sardelli 122

RISOLUZIONI:

7-00101 Rainieri: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera bufalina (*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00029*) 122

ALLEGATO (Testo approvato dalla Commissione) 124

7-00037 Rainieri: Indennizzi ai produttori di pomodoro da industria per i danni provocati dagli storni (*Seguito della discussione e rinvio*) 123

7-00078 Brandolini: Partecipazione dell'Italia al programma di incremento del consumo di frutta e verdura nelle scuole (*Rinvio della discussione*) 123

COMITATO RISTRETTO

Martedì 3 febbraio 2009.

Sostegno agli agrumeti caratteristici.

C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini e C. 2021 Dima.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.20 alle 12.50.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 3 febbraio 2009.

Disposizioni in materia di agroenergie.

C. 337 Bellotti, C. 357 Delfino, C. 983 Dozzo, C. 1139 Servodio e C. 1696 Sardelli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.50 alle 13.

RISOLUZIONI

Martedì 3 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 13.20.

7-00101 Rainieri: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera bufalina.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00029).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 28 gennaio del 28 gennaio 2009.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 28 gennaio si è svolto un ampio dibattito, al termine del quale il primo firmatario della risoluzione, onorevole Rainieri, ha presentato una ulteriore nuova formulazione della stessa, pubblicata in allegato al resoconto della seduta.

Propone quindi un'integrazione a tale testo, nel senso di aggiungere, alle premesse, all'ultimo capoverso di cui alla lettera e), le seguenti parole: « prevedendo anche forme di intervento sul Consorzio da parte del Ministero ».

Fabio RAINIERI (LNP) accoglie la proposta del Presidente.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO esprime l'assenso del Governo alla risoluzione, come riformulata.

Paolo RUSSO, *presidente*, pone in votazione la risoluzione, nel testo risultante dalle riformulazioni, che assume il numero 8-00029 (*vedi allegato 1*).

La Commissione all'unanimità approva.

7-00037 Rainieri: Indennizzi ai produttori di pomodoro da industria per i danni provocati dagli storni.

(*Seguito della discussione e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 28 gennaio 2009.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 28 gennaio scorso si è svolto un ampio dibattito, al termine del quale il primo firmatario della risoluzione, onorevole Rainieri, ha presentato un'ulteriore nuova formulazione della stessa, pubblicata in allegato al resoconto della seduta.

Avverte quindi che il gruppo PD, impegnato in una concomitante riunione, ha chiesto che la Commissione prosegua la discussione della risoluzione dopo aver incardinato l'indagine conoscitiva sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, nonché la discussione della risoluzione n. 7-00078.

Non essendovi obiezioni, rinvia pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00078 Brandolini: Partecipazione dell'Italia al programma di incremento del consumo di frutta e verdura nelle scuole.

(*Rinvio della discussione*).

Paolo RUSSO, *presidente*, ricordando i concomitanti impegni del gruppo PD e constatato che non vi sono richieste di intervento, rinvia la discussione della risoluzione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

ALLEGATO

Risoluzione n. 7-00101 Rainieri: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera bufalina.**TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,
premessò che:

nel corso del mese di settembre 2008, 46 Comuni della provincia di Caserta hanno chiesto una convocazione urgente alla XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati riguardo all'emergenza della filiera bufalina della provincia di Caserta;

di seguito, la predetta Commissione Agricoltura, nell'ambito di una serie di audizioni informali, ha proceduto ad udire, oltre i comuni richiedenti, anche altri soggetti ed associazioni di riferimento appartenenti al settore dell'allevamento bufalino campano, tra cui il Consorzio per la tutela della mozzarella di bufala campana a denominazione di origine protetta (DOP), la sezione lattiero-casearia dell'Unione industriali di Caserta e l'Asso-latte;

a riguardo si fa presente che il comparto zootecnico e lattiero-caseario bufalino campano e, più in generale, quello dell'area rientrante nell'ambito territoriale della denominazione di origine protetta « mozzarella di bufala campana », dall'anno 2007 e durante l'anno 2008 è stato interessato da una serie di emergenze a carattere economico-ambientale e sanitario, che hanno messo in crisi la stabilità strutturale del settore ed il regolare funzionamento della filiera produttiva;

i primi segnali di difficoltà per il settore zootecnico bufalino campano, segnatamente di quello della provincia di

Caserta, si possono far risalire al mese di novembre 2006, in seguito all'emanazione dell'ordinanza del Ministro della salute del 14 novembre 2006, recante « Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia », da cui emersero numerosi profili problematici riguardo all'obbligo di dover abbattere una cospicua entità di capi risultati positivi al batterio della brucellosi e al rischio di decimare in tali circostanze gran parte del patrimonio bufalino della stessa provincia di Caserta;

le vere criticità per la filiera bufalina in questione si sono avvertite pesantemente nel corso del 2008 in corrispondenza dell'emergenza rifiuti in Campania prima e della vicenda sulla diossina poi. In tali circostanze, il comparto dell'allevamento bufalino, in particolare, è stato profondamente sconvolto da tali eventi, che hanno determinato un notevole calo delle vendite di mozzarella di bufala campana con conseguenti ripercussioni su tutte le aziende zootecniche;

in un contesto caratterizzato da consumi in flessione, a causa della recessione economica e della crescita dei prezzi, l'emergenza rifiuti e l'allarme diossina hanno chiaramente contribuito alla contrazione delle vendite di mozzarella di bufala campana DOP, sia in seno alla regione Campania, sia nei territori fuori regione, ma di ambito della stessa DOP. Tali emergenze, indubbiamente, hanno esercitato una specifica pressione sulle vendite e sui rapporti di filiera;

nel primo quadrimestre del 2008, la contrazione rispetto al 2007 del fatturato dei caseifici (-19 milioni di euro) e degli allevamenti (-3,3 milioni di euro), nonché le eccedenze di latte (oltre 27.000 tonnellate) hanno rappresentato i principali fronti sui quali si sono scaricate le difficoltà di mercato;

sull'entità di tali problemi, in cui una parte importante è rappresentata dalle eccedenze di latte e dalle relative pressioni sul prezzo della materia prima, influiscono anche errori delle imprese che forse hanno coscientemente operato le loro scelte in condizioni di forte incertezza, nonché carenze strutturali del sistema;

il controllo ufficiale imposto dalle autorità sanitarie nei primi giorni del mese di aprile 2008 si è innestato nel contesto delle difficoltà di mercato e dei problemi strutturali, aggravando i danni ed i problemi d'immagine della filiera sui tradizionali canali di commercializzazione;

l'allarme della diossina, che di fatto ha azionato in modo propulsivo una seconda crisi del comparto dopo quella dei rifiuti, molto più forte e persistente della prima, ha rappresentato il nodo di rottura degli equilibri della filiera e delle relazioni commerciali della mozzarella di bufala campana DOP. In tale contesto, infatti, è successo che i normali controlli per la preparazione, trasformazione e commercializzazione del prodotto mozzarella sono diventati gli strumenti per una vera e propria inquisizione del prodotto, accusato di essere causa di seri pericoli della salute umana;

tale situazione amplificata in modo spesso ingiustificato su giornali e televisioni sia a livello nazionale sia internazionale ha segnato in modo quasi indelebile la possibile fine di un sistema produttivo italiano che da sempre ha rappresentato il meglio del *made in Italy* nel mondo;

vi è la necessità di affrontare in modo complessivo i problemi del comparto. Questa esigenza scaturisce dalla

stessa complessità della crisi, che ha posto soprattutto le aziende agricole in una posizione di grande difficoltà economica;

alla contrazione delle vendite di mozzarella di bufala, a maggior danno delle aziende di allevamento bufalino, è seguita la riduzione del fatturato per l'abbattimento di oltre 26.000 capi per il risanamento dalla brucellosi ed il sequestro di altri 5.000 capi circa;

tutte le conseguenze di tali crisi sono ricadute quasi esclusivamente sulle aziende agricole, che non hanno visto pagato il latte ritirato e congelato, hanno subito la contrazione del prezzo e oggi ricevono disdette o proposte di contrattazione a basso prezzo. È evidente che qualunque intervento possibile per venire in soccorso del comparto dovrà vedere quale terminale le aziende agricole, assicurando alle stesse la copertura dei danni subiti sia per il latte prodotto nel periodo di blocco sia per i costi aggiuntivi per l'eventuale distruzione e trasporto che per le perdite di prezzo e fatturato;

le aziende agricole campane e quelle laziali del comprensorio DOP hanno permesso a proprie spese la ripresa della commercializzazione della mozzarella di bufala, ma ora non sono in grado di resistere alla particolare congiuntura che si va delineando;

una questione che emerge in questo contesto e che desta inquietudine è il caso del latte congelato e concentrato. In effetti, su questo aspetto si hanno molti punti da chiarire e anche affermazioni giustificative non sempre convergenti e accettabili;

purtroppo, anche organi di tutela della mozzarella di bufala campana DOP sembrano ritenere normale che nel territorio della DOP più caratteristica al mondo – dove il prodotto alimentare e l'ambiente territoriale, culturale e storico sono un *unicum* inscindibile, a tal punto da lasciare credere senza ombre di dubbi che in tali luoghi altro non si possa e si debba realizzare se non solo mozzarella di

bufala campana Dop – si possa invece produrre, spesso addirittura negli stessi caseifici aderenti alla DOP, anche una mozzarella non DOP. Il Parlamento ha posto rimedio stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2013 la produzione della mozzarella di bufala campana DOP dovrà essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari (articolo 4-*quinquiesdecies* del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205);

in questo scenario si cala una specifica questione che riguarda il latte congelato. Se da un lato si è affermato, da parte degli operatori e delle autorità di controllo locali allo scopo interessati, che il congelamento del latte di bufala si sarebbe reso necessario solo per far fronte alla crisi delle vendite della mozzarella di bufala DOP e che tale latte verrebbe ad ogni modo utilizzato per produrre mozzarelle anche parzialmente a base di latte di bufala e latticini commerciali a base bufalina, dall'altro lato si è anche esplicitamente riferito che la tecnica del congelamento verrebbe regolarmente utilizzata da alcuni operatori del settore caseario locale per fare scorte di latte nei periodi invernali, quando la mozzarella di bufala campana DOP è meno richiesta e proprio quando anche le bufale, se non destagionalizzate, producono più latte, per poi scongelarlo e lavorarlo nei periodi primaverili ed estivi in corrispondenza dell'incremento della domanda della mozzarella DOP;

si deve rimarcare, ad ogni modo, che la mozzarella di bufala campana DOP si deve produrre secondo un disciplinare, il quale esclude tassativamente l'uso di latte di bufala diverso da quello « intero fresco »;

è evidente che siamo di fronte ad un fenomeno molto allarmante e destabilizzante per la reputazione della DOP e per la trasparenza delle relazioni commerciali tra trasformatori (caseifici) ed alle-

vatori, che in tali condizioni non hanno alcuna arma di trattativa, visto anche che si hanno sospetti che del latte congelato facciano parte anche quote di materia prima di provenienza estranea al territorio della DOP;

a riguardo, soprattutto le organizzazioni agricole regionali fanno rilevare che le difficoltà commerciali riscontrate nel corso del 2008 hanno prodotto un crescente quantitativo di latte congelato stoccato che pesa certamente sul mercato del fresco, giustificando, in parte le fibrillazioni del mercato, le continue disdette e la irrilevanza, al momento, della indubbia contrazione della mandria produttiva per effetto degli abbattimenti;

nel mese di febbraio la sezione lattiero-casearia dell'Unione industriali di Caserta quantificava in circa 26 milioni di chilogrammi i quantitativi già presenti in specifici stabilimenti, precisando che 7 milioni di chilogrammi riguardavano latte concentrato congelato;

è evidente che le scorte attualmente stoccate potrebbero risultare anche di molto superiori al dato iniziale che, se fondato, lascia comprendere che le giacenze di materia prima erano già rilevanti prima delle crisi indicate e non trovavano giustificazione in un normale accantonamento invernale per essere poi destinato a mozzarella DOP;

i quantitativi di latte congelato stoccati andrebbero censiti in via definitiva da parte delle istituzioni, essendo depositati in locali soggetti ad autorizzazione sanitaria, per quantità, provenienza e qualità, anche per poter valutare la portata degli interventi necessari per una parziale sottrazione dal mercato degli stessi;

tale latte andrebbe pertanto eliminato dal mercato in quanto rappresenta pur sempre un problema, soprattutto per il settore dell'allevamento bufalino da latte, ed anche un pericolo per la produzione di mozzarella DOP. È auspicabile che per esso sia scelta in via prioritaria una utilizzazione diversa da quella ali-

mentare destinando, anche con un programma agevolato, le scorte alla produzione di tale latte in polvere per uso zootecnico;

alla luce delle numerose problematiche sopra indicate, si ritiene necessario ed indifferibile un intervento del Governo volto a favorire la positiva risoluzione delle stesse;

una soluzione pertinente e specifica si dovrebbe ad ogni modo riservare al problema del latte congelato. Ove anche si ipotizzasse in tal senso la destinazione di prodotto a base di latte di bufala agli indigenti, si ritiene che non possano essere ritenuti salutarissimi interventi occasionali sulla spinta di suggestioni momentanee che rischierebbero di favorire solo alcuni attori della filiera (i trasformatori) senza garantire quella svolta necessaria al rilancio del mercato del latte di bufala;

persiste il rischio infatti che un ritiro di parte del prodotto dal mercato non risolva gli attuali problemi, ma addirittura aumenti le fibrillazioni sul mercato del latte fresco, se non vengano definite nuove regole di comportamento con un accordo quadro tra tutti gli attori garantito dalle istituzioni;

un programma di operazioni tese al superamento dell'attuale momento di crisi della filiera bufalina, dovrebbe tenere conto di specifiche azioni, possibilmente da inserire in un accordo quadro in cui gli allevatori dovrebbero avere una chiara evidenza e che non dovrebbe prescindere dai seguenti punti:

a) sospensione dei contributi previdenziali, sospensione e dilazione dei mutui e delle esposizioni comunque connesse allo svolgimento dell'attività agricola. In alternativa, la ristrutturazione delle esposizioni finanziarie con affiancamento delle aziende da parte dell'ISMEA per le garanzie da fornire agli istituti di credito;

b) ristoro dei danni subiti nel corso del 2008 compreso il pagamento del latte conferito ai caseifici;

c) mantenimento dell'attuale disciplinare della mozzarella di bufala campana DOP;

d) miglioramento del funzionamento del relativo Consorzio di tutela che preveda:

1) il controllo obbligatorio degli allevatori che conferiscano latte di bufala per la produzione di mozzarella di bufala campana con metodologie diverse da quelle attuali e la loro iscrizione al consorzio, al fine di estendere la certificazione DOP e le sue garanzie di qualità a tutto il ciclo produttivo e a tutti gli attori della filiera;

2) divieto assoluto di iscrizione al consorzio di organismi di intermediazione nella commercializzazione del latte di bufala DOP anche se cooperativi;

3) revisione del sistema dei controlli che al momento non garantiscono la tracciabilità del prodotto finito;

e) garanzia di una equa rappresentanza della parte agricola negli organi sociali del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana DOP, prevedendo anche forme di intervento sul Consorzio da parte del Ministero,

impegna il Governo:

a prendere in debita considerazione la crisi che sta attraversando la filiera bufalina appartenente all'istituto giuridico della DOP, secondo quanto descritto in premessa, e in tale ambito ad attivare ogni iniziativa che sia utile a salvaguardare gli interessi degli allevatori bufalini colpiti dal contesto di crisi, evitando che le loro aziende arrivino al collasso, nonché ad adottare gli opportuni provvedimenti che siano capaci di rafforzare la qualità della mozzarella di bufala campana DOP, prescrivendo in maniera chiara il divieto dell'uso del latte congelato;

ad adottare, entro il termine stabilito del 30 giugno 2009, il decreto ministeriale diretto a definire le modalità per l'attuazione dell'articolo 4-*quinquiesdecies* del

decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2013 la produzione della « mozzarella di bufala campana » dovrà essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari; ad istituire, contestualmente all'adozione del predetto decreto, apposito tavolo di monitoraggio permanente con le regioni interessate e con le rappresentanze dei soggetti della filiera per verificare eventuali problematiche nell'attuazione delle predette disposizioni; ad adottare – anche sulla base delle risultanze di tale monitoraggio – le misure di accompagnamento e di sostegno alle imprese che si rendessero necessarie per l'attuazione della nuova disciplina;

a verificare la necessità di provvedere a dare esecuzione ad un programma d'interventi sulla base dell'accordo quadro indicato in premessa, allo scopo dando priorità di attuazione ai 5 punti che lo caratterizzano;

a fare in modo che, ove si decidesse di concorrere all'eliminazione del latte congelato, i sussidi siano concessi solo per il latte di cui sia accertata la provenienza da allevamenti aderenti alla filiera della DOP mozzarella di bufala campana e, in tale ambito, a subordinare tali soccorsi all'avvenuto pagamento del latte in questione ai relativi allevatori, nonché alla destinazione di questo latte a farine per uso zootecnico.

(8-00029)

Rainieri, Negro.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina. C. 2013 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 129

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su « La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa – Atto sulle piccole imprese (« Small Business Act ») Doc. XII, n. 194 (Parere alla X Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 125 del regolamento, e rinvio*) 132

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 12.40.

Ratifica dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina.

C. 2013 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, che dispone l'autorizzazione alla ratifica di un Accordo relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS), stipulato a Kiev il 1° dicembre 2005 tra la Comunità europea e i

suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra. Ricorda innanzitutto che la politica europea di navigazione satellitare è espressamente finalizzata a mettere a disposizione dell'Unione europea due sistemi di navigazione satellitare (GNSS). Tali sistemi sono realizzati rispettivamente dai programmi EGNOS e GALILEO. Ciascuna delle due infrastrutture comprende satelliti e stazioni terrestri.

La materia è ora disciplinata dal regolamento n. 683/2008 del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare EGNOS e GALILEO. Il nuovo regolamento prevede una rigida ripartizione delle competenze tra la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, l'Autorità di vigilanza del GNSS europeo e l'Agenzia spaziale europea; conferisce inoltre alla Commissione la responsabilità dell'attuazione dei programmi. L'Autorità di vigilanza del GNSS europeo, oltre a facilitare l'introduzione sui mercati commerciali dei servizi offerti dai due sistemi, ha la funzione di coadiuvare la Commissione nei compiti connessi allo

svolgimento dei programmi. All'Agenzia spaziale europea spettano invece gli aspetti tecnici legati all'aggiudicazione degli appalti pubblici. Il regolamento infine stabilisce la costituzione di un Comitato dei programmi GNSS europei, che dovrà assistere la Commissione nell'applicazione del regolamento, garantendo una gestione unica dei programmi, tempi di decisione più rapidi e una parità di accesso all'informazione.

In particolare, il programma GALILEO mira a realizzare la prima infrastruttura mondiale di navigazione e posizionamento via satellite concepita espressamente per scopi civili ed è completamente indipendente dagli altri sistemi già realizzati o che potrebbero essere sviluppati nel resto del mondo. Il programma comprende una fase di definizione, una fase di sviluppo, una fase costitutiva e una fase operativa. La fase costitutiva dovrebbe cominciare nel 2008 e concludersi nel 2013 di modo che il sistema possa essere operativo a metà del 2013. Le fasi di definizione e sviluppo, che rappresentano la parte del programma dedicata alla ricerca, sono state finanziate dal bilancio comunitario per le reti trans-europee. La fase costitutiva dovrà essere finanziata integralmente dalla Comunità europea in mancanza di un impegno concreto del settore privato. La fase operativa di sfruttamento del sistema potrà essere oggetto di contratti di concessione di servizi o di appalti pubblici di servizi con il settore privato. Secondo quanto riportato nella relazione introduttiva i costi stimati del Programma GALILEO si attestano sui 3,2 miliardi di euro.

Per quanto attiene all'accordo con l'Ucraina, esso riveste una particolare importanza in quanto questo Stato figura tra i primi otto paesi al mondo in ordine di importanza dei relativi programmi spaziali, e anche le attività ucraine nel campo della navigazione satellitare sono molto avanzate. L'Accordo è composto da 17 articoli: tra questi l'articolo 2 fornisce la definizione di alcuni termini contenuti nell'Accordo, per facilitarne la comprensione. Viene tra l'altro spiegato che GALILEO è un sistema globale autonomo

europeo di misurazione del tempo e di navigazione satellitari, sotto controllo civile, per la prestazione di servizi di navigazione satellitare globale. L'esercizio del sistema GALILEO, che è stato progettato dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri, può essere trasferito a privati.

L'articolo 3 elenca i principi che le Parti applicheranno, tra i quali la partnership nel Programma GALILEO, la reciprocità nell'offerta di opportunità per realizzare attività di cooperazione per scopi civili della CE, dei suoi Stati membri o dell'Ucraina, nonché lo scambio di informazioni attinenti alle attività di cooperazione e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

L'ambito della cooperazione, nel settore della navigazione satellitare e della generazione di segnali orari, è precisato nell'articolo 4. Si tratta della ricerca scientifica, della produzione industriale, della formazione, dello sviluppo dei servizi e del mercato, del commercio, degli aspetti legati allo spettro-radio, nonché della normalizzazione, certificazione e regolamentazione del sistema e del recupero dei costi.

L'articolo 6 impegna le Parti a continuare nella cooperazione, già avviata in seno all'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni) nel campo dello spettro-radio, con particolare riguardo alla ricerca e all'eliminazione delle interferenze. Secondo il comma 4, la cooperazione bilaterale non dovrà in nessun caso derogare alle pertinenti disposizioni e ai regolamenti della UIT.

Con l'articolo 7 le Parti si impegnano a promuovere la ricerca scientifica nel campo del GNSS, soprattutto per i suoi futuri sviluppi per uso civile, anche attraverso l'utilizzo del programma-quadro della Comunità europea per la ricerca e lo sviluppo e dei programmi di ricerca dell'Agenzia spaziale europea, nonché dei programmi a cura delle competenti agenzie ucraine.

In base agli articoli 8 e 9, le Parti sosterranno le rispettive industrie, anche ricorrendo allo strumento della joint venture, nonché il commercio e gli investi-

menti nelle infrastrutture di navigazione satellitare delle due Parti. Le Parti si sforzeranno altresì di accrescere il coinvolgimento del pubblico nelle attività di navigazione satellitare, anche eventualmente istituendo un forum comune degli utenti GNSS.

In base all'articolo 10, in relazione ai servizi GNSS, le Parti favoriscono un approccio coordinato all'interno degli organismi internazionali di normalizzazione e certificazione, anche allo scopo di favorire l'interoperabilità con altri sistemi GNSS.

L'articolo 11 incoraggia lo sviluppo di sistemi GNSS globali e regionali – anche con la realizzazione di un sistema di potenziamento terrestre in Ucraina – che offrano garanzie ottimali di integrità e continuità con il sistema GALILEO.

Con l'articolo 12, sulla sicurezza, le Parti si impegnano a proteggere i sistemi globali di navigazione satellitari contro ogni abuso, interferenza, interruzione ed atto ostile e prendono tutte le iniziative praticabili per garantire la qualità, continuità e sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio. A tal fine, la UE e l'Ucraina stabiliranno mediante specifico accordo canali di consultazione per affrontare le questioni legate alla protezione del sistema GNSS.

Dopo l'articolo 13, dedicato alla cooperazione delle Parti in materia di responsabilità e di recupero dei costi; l'articolo 14 prevede che le autorità che presiedono alla realizzazione delle attività di cooperazione sono da un lato il Governo dell'Ucraina e dall'altro la Commissione europea. Tali autorità costituiranno un Comitato direttivo GNSS, responsabile della gestione dell'Accordo. Il Comitato direttivo, composto da funzionari designati dalle Parti, si riunisce di norma una volta all'anno, alternativamente nel territorio delle due Parti stesse, e vi sono previsioni concernenti le spese dell'attività del Comitato. Il comma 4 dell'articolo 14 non manca di prevedere la possibile partecipazione di soggetti ucraini interessati tanto all'Impresa comune GALILEO quanto al-

l'Autorità europea di vigilanza GNSS, ma solo « nel rispetto della legislazione e delle procedure applicabili ».

L'articolo 15, in materia di finanziamenti, stabilisce che un accordo distinto regolerà la quantificazione e le modalità del contributo dell'Ucraina al Programma GALILEO. Sono peraltro previste una serie di agevolazioni fiscali, doganali e relative all'ingresso e soggiorno, con riferimento a persone, capitali e attrezzature impiegati nelle attività di cooperazione per l'attuazione dell'Accordo in esame.

Il disegno di legge in esame consta di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra Comunità europea e Ucraina relativo al sistema GALILEO, e il relativo ordine di esecuzione, mentre il terzo dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Segnala infine che la relazione introduttiva al disegno di legge specifica che dalla ratifica di entrambi gli Accordi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto gli stessi risultano a carico del Programma GALILEO, finanziato da parte italiana attraverso il contributo che l'Agenzia spaziale italiana versa all'Agenzia spaziale europea (ESA).

Gianluca PINI (LNP) si sofferma in primo luogo su quanto illustrato dal relatore in ordine alla fase operativa del programma Galileo ed ai relativi oneri; si chiede in proposito come siano regolati i previsti contratti di concessione di servizi o di appalti pubblici di servizi con il settore privato.

Ritiene in secondo luogo opportuno un approfondimento delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 14 dell'Accordo: occorre infatti, a suo avviso, meglio definire cosa si intenda per « soggetti ucraini interessati », laddove si prevede una loro possibile partecipazione all'Autorità europea di vigilanza GNSS.

Chiede infine un chiarimento riguardo all'articolo 15 dell'Accordo, che prevede, tra l'altro, agevolazioni relative all'ingresso e soggiorno di persone ucraine impiegate

nelle attività di cooperazione per l'attuazione dell'Accordo medesimo. Occorrerebbe comprendere se siano previsti limiti numerici in tal senso.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, si riserva di approfondire le questioni segnalate dal collega Pini, al fine di fornire i dovuti chiarimenti nel corso del successivo esame del provvedimento.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 3 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 12.55.

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su « La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa – Atto sulle piccole imprese (« Small Business Act »).

Doc. XII, n. 194.

(Parere alla X Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 125 del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo, evidenziando come la comunicazione adottata dalla Commissione europea il 25 giugno scorso, « Una corsia preferenziale per la piccola impresa », meglio nota come *Small business Act*, costituisca un ottimo esempio di un'iniziativa assunta a livello europeo nel pieno rispetto della logica della sussidiarietà. L'obiettivo è quello di definire un quadro coerente di misure da assumere a favore delle piccole e medie imprese, conducendo ad organicità le diverse ini-

ziative adottate dagli Stati membri ovvero dalle stesse istituzioni europee. In questo quadro, opportunamente la Commissione distingue i compiti spettanti agli Stati membri da quelli che invece investono direttamente la competenza dell'Unione europea.

La comunicazione prende le mosse dalla considerazione del rilievo che assumono, nel panorama produttivo europeo, le piccole e medie imprese. Il rilievo è particolarmente accentuato nel nostro paese che costituisce da questo punto di vista, un unicum a livello europeo. È evidente, quindi, che il Governo italiano dovrà dimostrare il massimo impegno perché le indicazioni contenute nella comunicazione trovino puntuale attuazione. La valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese diventa ancora più importante nell'attuale congiuntura, contrassegnata dalla grave crisi che sta determinando una contrazione della domanda e una accentuazione delle difficoltà, specie per le imprese di più piccola dimensione, a far fronte agli impegni finanziari assunti. Il carattere strategico dello *Small business Act* risulta tanto più chiaro quando si consideri lo scarto esistente fra l'attuale situazione del nostro Paese e gli obiettivi che vengono stabiliti nel documento per quanto concerne le competenze degli Stati membri.

Procedendo ad una rapida rassegna di dieci principi fondamentali intorno ai quali vengono organizzate le iniziative da adottare, si può osservare che nel nostro ordinamento non sembra sussistere una stretta e proficua integrazione tra sistema scolastico e l'esigenza di una diffusione della imprenditorialità come fattore determinante per l'attivazione di nuove iniziative produttive. Analoghe considerazioni valgono per quanto concerne la continuità di imprese che siano risultate temporaneamente insolventi ma che non si siano dimostrate responsabili di comportamenti illeciti. La normativa vigente in Italia in materia di fallimenti e di procedure concorsuali sconta, infatti, nonostante i correttivi apportati negli scorsi anni, gli effetti deleteri della eccessiva durata temporale

dei relativi procedimenti, che pone tutti i soggetti interessati (imprese, lavoratori e creditori) in una prolungata condizione di precarietà e incertezza. Significativo appare anche l'obiettivo di considerare adeguatamente le esigenze proprie delle piccole e medie imprese quando si procede all'adozione di nuove disposizioni di carattere legislativo o amministrativo. Soltanto recentemente si è avviato in Italia un virtuoso percorso di drastica semplificazione della normativa e di una conseguente riduzione di adempimenti non più rispondenti a effettive necessità e tuttavia risultano assai onerosi per i soggetti interessati.

Il documento della Commissione attribuisce poi notevole importanza alla semplificazione delle procedure per l'avvio di nuove attività riducendo ovvero eliminando tutte le licenze e i permessi che non siano necessari allo scopo. Il piano di ripresa economica ha fissato in tre giorni il tempo massimo a disposizione delle autorità pubbliche per valutare la procedibilità di richieste di avvio di nuove attività imprenditoriali. Viene poi sottolineato il contributo che può essere offerto dalla istituzione di sportelli unici, esperienza che il nostro paese da tempo ha avviato ma sulla quale occorrerebbe procedere a una prima verifica. Assai delicato è poi il tema dell'accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici. È evidente, anche sulla base della esperienza italiana, che non è facile trovare un punto di equilibrio soddisfacente tra la necessità delle stazioni appaltanti di avvalersi delle economie di scala che possono essere assicurate da controparti di maggiori dimensioni con quella di non estromettere dal mercato delle commesse pubbliche le piccole e medie imprese. In ogni caso, le indicazioni della Commissione impegnano gli Stati membri a porre in essere alcune iniziative per quanto concerne la facilitazione della disponibilità di informazioni e la maggiore trasparenza negli appalti anche attraverso l'istituzione di appositi portali elettronici.

Una questione che chiama direttamente in causa il nostro paese riguarda la tem-

pestività dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. Come è noto, il sistema delle imprese italiano si lamenta per i ritardi con i quali le pubbliche amministrazioni provvedono a saldare i propri debiti, il che comporta gravi difficoltà fino all'insolvenza delle imprese creditrici. Su questo aspetto è indispensabile che il Governo italiano assuma comportamenti adeguati alla gravità della situazione, risultando oggettivamente paradossale che quello stesso Stato che non provvede a saldare i propri debiti proceda poi nei confronti delle medesime imprese all'attivazione di procedure di riscossione coattiva dei tributi dovuti. Ricorda che il piano di ripresa economica, nel ribadire l'importanza di questo tema ha fissato in un mese il termine massimo entro cui dovranno essere saldati i debiti in essere e quelli nuovi che le pubbliche amministrazioni dovessero contrarre con le imprese.

Gli ulteriori principi indicati nella Comunicazione pongono l'accento sulla facilitazione all'accesso al credito; sull'utilizzo delle firme elettroniche; sulla agevolazione all'utilizzo del sistema del marchio comunitario; sulla costituzione di *cluster*, vale a dire di raggruppamenti di imprese relativamente ai quali si dovrebbe verificare l'utilità dell'esperienza italiana dei distretti, e sugli incentivi per l'utilizzo di tecnologie ecocompatibili nonché sul sostegno alle imprese esportatrici. A questo ultimo riguardo, segnala che nel nostro paese si registrano evidenti carenze e sovrapposizioni a causa di una troppo articolata e non sempre efficace strumentazione a sostegno delle imprese esportatrici.

Da ultimo, notevole attenzione va posta alle iniziative che sono state adottate a livello europeo per quanto concerne l'attenuazione dei vincoli relativi alla fruizione degli aiuti di Stato cosiddetti *de minimis*. È chiaro che i nuovi criteri indicati offrono notevoli opportunità di cui appare necessario che il nostro sistema possa avvalersi.

Segnala infine che la comunicazione è stata esaminata dal Parlamento europeo che il 4 dicembre scorso ha adottato una risoluzione nella quale si richiamano gli

Stati membri a garantire l'integrale attuazione dello *Small business Act*, per quanto di loro competenza, e si sottolinea l'importanza di un periodico monitoraggio dei progressi compiuti a riguardo.

Gianluca PINI (LNP) richiama la situazione delle piccole imprese nel centro e nel nord del Paese, dove ciò che rallenta lo sviluppo non sembra tanto essere la lentezza delle procedure necessarie all'avvio di una attività di impresa, quanto piuttosto gli adempimenti cui quotidianamente i piccoli imprenditori debbono fare fronte, che in molti casi assumono carattere vessatorio. Sottolinea inoltre le responsabilità del sistema bancario italiano, con specifico riferimento al credito alle PMI.

Richiama infine l'attenzione dei colleghi sull'opportunità di ampliare l'esame dello *Small Business Act* mediante l'analisi di alcune proposte legislative, quali, in particolare, il regolamento sull'esenzione generale per categoria riguardo agli aiuti di Stato, la direttiva in materia di aliquote IVA ridotte, nonché il regolamento che definisce lo Statuto della Società privata europea.

Mario PESCANTE, *presidente*, si sofferma sull'importanza, evidenziata dal relatore, di misure volte alla semplificazione delle procedure e richiama quanto previsto in proposito dal piano di ripresa economica, che fissa in tre giorni il tempo massimo a disposizione delle autorità pubbliche per valutare la procedibilità di richieste di avvio di nuove attività imprenditoriali. Ritiene peraltro che, accanto alle carenze dello Stato centrale, si debbano valutare anche le difficoltà recate dalla legislazione regionale. L'eccesso di burocratizzazione delle procedure appare, a suo avviso, una patologia prettamente italiana, rispetto alla quale è necessario un segnale forte di cambiamento. Importante, sotto tale profilo, la previsione del termine massimo di un mese entro il quale dovranno essere saldati i debiti in essere e quelli nuovi che le pubbliche amministrazioni dovessero contrarre con le imprese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	135
Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado. S. 1239 Casson (Parere alla 9 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	135
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	141
Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente l'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista. S. 406 Mongiello (Parere alla 11 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	136
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	142
Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni. Nuovo testo C. 1889 Cirielli ed abb. (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	137
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	143
Istituzione del premio annuale «Arca dell'arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte». Nuovo testo C. 867 Vannucci (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	138
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	144
Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti. C. 2031 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e XI della Camera) (<i>Esame e rinvio</i>)	139
<i>ALLEGATO 5 (Proposta di parere del Relatore)</i>	145

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 13.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Davide CAPARINI, *presidente*, comunica che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione par-

lamentare per le questioni regionali il senatore Alfonso Mascitelli, in sostituzione del senatore Giuseppe Astore.

Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado.

S. 1239 Casson.

(Parere alla 9^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Mario PEPE (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, che si propone di definire il regime giuridico, di appartenenza al demanio marittimo, delle valli da pesca della laguna di Venezia, attraverso l'interpretazione autentica di alcuni articoli della legge 5 marzo 1963, n. 366, recante nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado, dell'articolo 28 del codice della navigazione e dell'articolo 822 del codice civile. Rileva che l'articolo 1 conferma che la laguna di Venezia è costituita dal bacino demaniale marittimo, soggetto ad utilizzo da parte dei privati solo dietro concessione; la norma rende esplicita l'appartenenza delle valli da pesca alla laguna di Venezia; definisce per valli da pesca tutte le aree e i bacini lagunari con specchi d'acqua salsa o salmastra, siti nella laguna di Venezia, ancorché chiusi e utilizzati a qualsiasi titolo da chiunque e sancisce che la disposizione in oggetto è interpretazione autentica della definizione di laguna che si legge nell'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366, nonché dell'articolo 28 del codice della navigazione. Evidenzia che l'articolo 2 precisa l'ambito ove si rende possibile l'espropriazione di aree ai fini della libera espansione della marea: non le valli da pesca, che sono aree demaniali, bensì i terreni interni o esterni alla laguna di proprietà privata. Sottolinea che l'articolo 3 precisa che, in conformità ai principi dell'ordinamento, i privati sono « utenti » e mai proprietari di beni demaniali, che possono utilizzare in base al titolo concessorio dell'amministrazione competente, purché non vi sia contrasto con i principi di integrità ed unitarietà della laguna di Venezia e del preminente interesse nazionale alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, ai sensi della legge 16 aprile n. 1973, n. 171. Fa notare che l'articolo 4 consente la chiusura del contenzioso con lo Stato nei confronti degli occupanti delle valli da pesca, che potranno ottenere concessione trentennale di utilizzo della valle da pesca, alla condizione che essa sia utilizzata per attività

produttiva, mentre l'articolo 5 estende la normativa alla laguna di Marano-Grado, come dispone la legge n. 366 del 1963.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente l'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista.

S. 406 Mongiello.

(Parere alla 11^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Ivano MIGLIOLI (PD), *relatore*, riferisce sui contenuti del provvedimento in titolo, teso a modificare la legge 29 marzo 1985, n. 113, recante la disciplina del collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti. Osserva che l'esigenza di aggiornare la disciplina dettata dalla legge in oggetto, specificamente dedicata ai non vedenti, è motivata da fattori di ordine legislativo e sociale, quali la recente classificazione e quantificazione delle minorazioni visive, delineata dalla legge 3 aprile 2001, n. 138, e le nuove figure professionali di operatori della comunicazione configuratesi con l'evoluzione tecnologica, nonché il nuovo contesto legislativo in tema di collocamento al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Nel dettaglio, precisa che l'articolo 1 prevede la riforma dell'albo professionale degli operatori telefonici non vedenti, con specifiche articolazioni a livello regionale che rispettino le competenze delle regioni in tema di formazione professionale; l'articolo 2 prevede e regola corsi di aggiornamento e di

formazione delle figure professionali, in cui le associazioni di categoria possono far valere le loro competenze specifiche; l'articolo 3 apporta modifiche alla disciplina sugli obblighi dei datori di lavoro. Evidenza che il raccordo con la disciplina generale del collocamento obbligatorio è definito dall'articolo 4 in tema di computo della quota di riserva, dall'articolo 5 in tema di comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e dall'articolo 6 sulle modalità per il collocamento. Sostiene che l'articolo 7 modifica estende l'ambito applicativo della disciplina a tutti i minorati della vista, non solo quindi ai non vedenti. Si sofferma quindi sull'articolo 8, che impone a carico delle regioni le trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla possibilità d'impiego dei minorati della vista, sull'articolo 9, che reca norme sul trattamento retributivo e previdenziale, nonché sull'articolo 10, che prevede sanzioni e obbligo di certificazione in capo ai datori di lavoro pubblici e privati.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni.

Nuovo testo C. 1889 Cirielli ed abb.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Alberto FILIPPI (LNP), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo, che prevede la realizzazione di un progetto per la valorizzazione culturale, ambientale, turistica e architettonica dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni, in occasione della ricorrenza del

millenario. Obiettivi del progetto, rileva, sono il recupero e restauro architettonico dell'Abbazia; il restauro di tratti dell'antico tracciato viario; la creazione di nuove strutture ricettive e turistiche, con priorità per gli interventi di recupero di edifici esistenti di interesse storico-architettonico. Aggiunge che ulteriori obiettivi sono la definizione e l'ampliamento della zona pedonale entro la quale è ubicata l'Abbazia; lo studio della funzione di riproduzione e di circolazione della cultura che ha avuto la Congregazione cavense, nonché dell'attività culturale da essa prodotta; l'organizzazione di eventi culturali, scientifici e mediatici per la celebrazione del millenario dell'Abbazia. Per la realizzazione del progetto, sottolinea, l'articolo 3 prevede la costituzione di un fondo speciale nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, gestito, ai sensi dell'articolo 4, da un comitato nazionale nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composto da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché della provincia di Salerno, della regione e del comune di Cava dei Tirreni, oltre che da esperti. Osserva che la disciplina in esame va ricondotta alla materia dei « beni culturali »; fa notare che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione annovera la « tutela dei beni culturali » tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, include la « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali » tra le materie di legislazione concorrente. Richiama quindi l'orientamento della Corte costituzionale, che prescrive l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali, stabilendo che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del

patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione. Ricorda che nelle materie in questione la Corte ribadisce la coesistenza di competenze normative.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), ritiene che su tali iniziative sia da considerarsi più adeguato e conforme ai principi ispiratori della riforma federalista un intervento delle autonomie territoriali interessate rispetto all'intervento statale.

Davide CAPARINI, *presidente*, nel concordare con il senatore Vaccari, reputa eccessivo il ricorso allo strumento della legislazione statale per predisporre misure di tutela e valorizzazione di tale tipologia.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ravvisa l'opportunità di rappresentare, in premessa alla proposta di parere sul testo in esame, l'esigenza che si proceda, sull'intero territorio nazionale, ad una verifica dei casi in cui si rendono necessarie analoghe iniziative di tutela dei beni culturali.

Il senatore Alberto FILIPPI (LNP), *relatore*, nel concordare con gli interventi svolti, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione del premio annuale «Arca dell'arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte».

Nuovo testo C. 867 Vannucci.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Alberto FILIPPI (LNP), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, che intende assumere sotto l'egida del Ministero per i beni e le attività culturali il «Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte», iniziativa istituita dalla comunità montana del Montefeltro e dal comune di Sassocorvaro (provincia di Pesaro e Urbino) per ricordare la figura di Pasquale Rotondi, soprintendente delle Marche, il quale durante la seconda guerra mondiale ha coordinato le operazioni del salvataggio di quasi diecimila opere d'arte italiana che furono custodite nella Rocca ubaldinesca di Sassocorvaro per sottrarle ai pericoli della guerra. Le ragioni per un'assunzione a livello nazionale del Premio, giunto alla XII edizione, fa notare, sono dovute al fatto che i predetti enti locali non sono più in grado di far fronte da soli alla gestione del Premio. Osserva che l'articolo 1 prevede, a decorrere dal 2009, l'istituzione del premio annuale mediante il quale s'intendono segnalare le figure che si sono contraddistinte nell'attività di salvataggio di opere d'arte a livello internazionale, europeo e nazionale; l'ente responsabile dell'organizzazione dell'evento è il comune di Sassocorvaro, che agisce di concerto con i comuni di Carpegna e di Urbino e con la comunità montana del Montefeltro, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali. Riferisce che l'articolo 2 specifica la composizione della giuria e l'articolo 3 prevede un contributo annuo di 160.000 euro. Fa presente che la disciplina recata dal provvedimento può essere ricondotta alla materia dei «beni culturali»; in tale ambito, l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione annovera la «tutela dei beni culturali» tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, include la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» tra le materie di legislazione concorrente.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ritiene opportuno che gli enti locali interessati contribuiscano alla copertura degli oneri recati dal provvedimento.

Il senatore Alberto FILIPPI (LNP), *relatore*, formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.

C. 2031 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e XI della Camera).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Alberto FILIPPI (LNP), *relatore*, riferisce sui contenuti del provvedimento in esame, finalizzato ad ottimizzare la produttività del lavoro pubblico. In ordine ai profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 1 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti a riformare, anche mediante modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Evidenzia che tra gli obiettivi perseguiti rileva l'introduzione di strumenti che assicurino una più efficace organizzazione delle procedure concorsuali su base territoriale, conformemente al principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici: tali strumenti devono garantire, attraverso specifiche condizioni contenute nei bandi

di concorso, il riferimento al luogo di residenza dei concorrenti nel caso in cui tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. Osserva che i richiamati decreti legislativi di attuazione devono essere adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata per quanto attiene l'attuazione delle disposizioni concernenti: gli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge; i principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche; i principi e criteri finalizzati a favorire il merito e la premialità; i principi e criteri in materia di dirigenza pubblica; le restanti disposizioni di attuazione sono invece sottoposte al solo parere della medesima Conferenza. Fa notare che il comma 4 dispone l'obbligo, per i decreti legislativi di attuazione, di individuare le disposizioni rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e quelle contenenti principi generali dell'ordinamento giuridico, ai quali si adeguano le Regioni e gli enti locali negli ambiti di rispettiva competenza. Osserva che l'articolo 2 detta i principi e criteri in materia di contrattazione collettiva e integrativa, nonché per l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche; prevede in particolare la riforma dell'ARAN, con particolare riguardo alle competenze, alla struttura ed agli organi della medesima Agenzia, anche mediante il potenziamento del potere di rappresentanza delle Regioni e degli enti locali. Sottolinea che l'articolo 9 introduce alcune disposizioni relative all'organizzazione e al funzionamento della Corte dei conti; in particolare il comma 2 introduce una nuova forma di controllo, dando la facoltà alla Corte dei conti di effettuare controlli su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento. Precisa che tale facoltà è estesa anche alle sezioni regionali della Corte medesima, per quanto riguarda le gestioni delle regioni e degli enti locali. Sottolinea che per le amministra-

zioni regionali e locali la funzione di controllo spetta alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; l'oggetto del controllo e le procedure sono analoghe con la differenza che le funzioni del ministro competente si intendono attribuite ai «rispettivi organi di governo» e le comunicazioni non sono rese al Parlamento, bensì alle rispettive assem-

blee elettive, consigli regionali, provinciali e comunali.

Davide CAPARINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO 1

Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado (S. 1239 Casson).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

considerata l'urgenza, la necessità e l'efficacia del disegno di legge in esame ai fini della definizione del bacino demaniale marittimo della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado;

ravvisata l'opportunità di chiarire i profili critici e superare le vertenze ed i contenziosi da anni pendenti e fortemente penalizzanti, nonché di definire il regime giuridico del bacino marittimo suddetto;

ritenuta la necessità di risolvere contenziosi possessori del bacino tra gli utenti attuali e le autorità competenti anche per avviare un rapporto corretto di gestione della « Vallicultura » del demanio affidando ai medesimi utenti le aree per gli

usi consentiti previo pagamento di quanto determinato dalle autorità competenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità che con la risoluzione dei contenziosi pregressi e con l'assegnazione delle aree di bacino con i relativi canoni, tutti gli interventi e le opere modificative dello *status* dei luoghi afferenti alla difesa dell'ambiente, dell'ecosistema vallivo e lagunare, siano concordati con il tavolo istituzionale della regione competente, titolare della salvaguardia e della integrità e della unitarietà del bacino demaniale marittimo di Venezia e di Marano-Grado.

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente l'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista (S. 406 Mongiello).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S.406, in corso di esame presso la 11^a Commissione del Senato, recante modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente l'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista;

considerato che il provvedimento reca norme in materia di « professioni », rispetto a cui spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato, nonché in materia di « formazione professionale », ascritta all'ambito di competenza regionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito, agli articoli 1, 2 e 6 del provvedimento, l'opportunità di precisare che i profili ivi regolati, in ordine alla definizione, rispettivamente, dei documenti da presentare ai fini dell'iscrizione all'albo, dei programmi dei corsi di abilitazione professionale e delle modalità per il collocamento, possano essere integrati da ulteriori specifiche previsioni recate dalla competente legislazione regionale.

b) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di precisare, in analogia alla corrispondente previsione di cui al comma 1 dell'articolo 2, quali disposizioni del testo in esame costituiscono « principi fondamentali » della materia e come tali risultino inderogabili dalla normativa regionale.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni (Nuovo testo C. 1889 Cirielli ed abb.).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 1889 Cirielli, testo base, e le abbinate C. 1230 Iannuzzi e C. 1973 Mario Pepe, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ascrive la « tutela dei beni culturali » tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, annette la « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività

culturali » tra le materie di legislazione concorrente;

valutato che il progetto per la valorizzazione culturale, ambientale, turistica dell'Abbazia ed il fondo preposto ai relativi finanziamenti rientrano nella competenza del comitato nazionale istituito ai sensi dell'articolo 4 della proposta di legge C. 1889, composto da rappresentanti delle amministrazioni statali e delle autonomie territoriali interessate;

rilevata l'opportunità che si proceda, sull'intero territorio nazionale, ad una verifica dei casi in cui si rendono necessarie analoghe iniziative di tutela dei beni culturali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

**Istituzione del premio annuale « Arca dell'arte – Premio nazionale
Rotondi ai salvatori dell'arte » (Nuovo testo C. 867 Vannucci).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 867 Vannucci, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante l'istituzione del premio annuale « Arca dell'arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte »;

considerato che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione la « tutela dei beni culturali » rientra tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, la « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e

organizzazione di attività culturali » è riconducibile alla legislazione concorrente; preso atto che l'ente responsabile dell'organizzazione dell'iniziativa è il comune di Sassocorvaro, che opera di concerto con gli enti locali interessati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una compartecipazione degli enti locali interessati agli oneri finanziari recati dal provvedimento in esame.

ALLEGATO 5

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti (C. 2031 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 2031, approvato dal Senato, in corso di esame presso le Commissioni I e XI della Camera, recante delega al governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, su cui la Commissione ha espresso parere alla 1^a Commissione del Senato in data 21 ottobre 2008;

considerato che la disciplina del lavoro pubblico recata dal provvedimento è ascrivibile all'articolo 117 della Costituzione, comma secondo, lettere g) ed l), che attribuiscono alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, rispettivamente, la « organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e l'« ordinamento civile »; rilevato altresì che il comma terzo attribuisce alla potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni la « tutela del lavoro »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, in materia di lavoro presso le pubbliche amministrazioni regionali e locali, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, del provvedimento, volti a riformare la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono sempre adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e non invece nei soli casi ivi previsti, al fine di salvaguardare le prerogative riconosciute in materia alle autonomie territoriali;

b) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nel testo in esame apposita norma che stabilisca che la legislazione regionale recepisce le previsioni del provvedimento in titolo previa verifica delle piante organiche del personale delle amministrazioni delle regioni.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	146
Svolgimento della replica del Presidente	146
Sui lavori della Commissione	146

*Martedì 3 febbraio 2009. — Presidenza
del presidente Giuseppe PISANU.*

La seduta comincia alle 21.04.

*(Si approva il processo verbale della
seduta precedente).*

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Svolgimento della replica del Presidente.

Il PRESIDENTE svolge la replica al dibattito sulle comunicazioni da lui rese nella seduta del 2 dicembre 2008.

Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE, dopo aver preannunciato le prime audizioni in programma, informa che nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi verranno affrontate alcune questioni, anche organizzative, relative all'inizio dell'inchiesta.

Sui lavori della Commissione intervengono i senatori CARUSO e LUMIA, il deputato GRANATA, il senatore MARI-TATI, i deputati TASSONE e D'IPPOLITO, il senatore VALLARDI e il deputato GARAVINI.

Risponde brevemente il PRESIDENTE, fornendo ulteriori chiarimenti.

Prendono ulteriormente la parola il deputato ORLANDO, il senatore MARI-TATI, il deputato BORDO e i senatori CARUSO e GARRAFFA.

La seduta termina alle 22,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione del Gen. C.A. Cosimo D'Arrigo, Comandante generale del Corpo della Guardia di Finanza, del Gen. B. Giuseppe Vicanolo, Capo del III Reparto - Operazioni presso il Comando generale della Guardia di finanza e del Gen. B. Riccardo Piccinni, Comandante del Comando Tutela Finanza Pubblica (*Svolgimento e conclusione*)

147

Martedì 3 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta inizia alle 9.20.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione del Gen. C.A. Cosimo D'Arrigo, Comandante generale del Corpo della Guardia di Finanza, del Gen. B. Giuseppe Vicanolo, Capo del III Reparto - Operazioni presso il Comando generale della Guardia di finanza e del Gen. B. Riccardo Piccinni, Comandante del Comando Tutela Finanza Pubblica.
(*Svolgimento e conclusione*).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(*Così rimane stabilito*).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e dà quindi la parola al generale D'ARRIGO, Comandante generale del Corpo della Guardia di Finanza.

Il Generale D'ARRIGO svolge un'ampia e dettagliata relazione al termine della quale intervengono per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i senatori Lucio D'UBALDO (PD) e Giuliano BARBOLINI (PD), il deputato Giampaolo FOGLIARDI (PD), il senatore Candido DE ANGELIS (PdL), i deputati Settimo NIZZI (PdL) e Franco CECCUZZI (PD) e la senatrice Maria Ida GERMON-TANI (PdL).

Il Generale D'ARRIGO e il Generale VICANOLO rispondono alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, ringrazia il Generale D'ARRIGO e la Guardia di Finanza dichiarando conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.

Audizione del direttore scientifico del Centro Studi Minori e Media, Isabella Poli (*Svolgimento e conclusione*) 148

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 3 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Alessandra MUSSOLINI. — Intervengono, in rappresentanza del Centro Studi Minori e Media, i professori Isabella Poli, Laura Sturlese e Cesare Mirabelli.

La seduta comincia alle 13.10.

Indagine conoscitiva sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.

Audizione del direttore scientifico del Centro Studi Minori e Media, Isabella POLI.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Cesare MIRABELLI, Laura STURLESE e Isabella POLI, *rappresentanti del Centro Studi Minori e Media*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, la deputata Gabriella CARLUCCI (PdL), la senatrice Laura ALLEGRINI (PdL) e la deputata Anita DI GIUSEPPE (IdV).

Cesare MIRABELLI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. C. 2031 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. C. 2031 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	16
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti dei relatori</i>)	69
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti riformulati nel corso della seduta</i>)	70

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO DEI NOVE:	
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Emendamenti C. 22-646-1070-1449-1491-1507-1692-1733-2023-A	79
AVVERTENZA	79

II Giustizia

SEDE REFERENTE:	
Revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. C. 1538 Pecorella (<i>Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1780</i>)	80
Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomo, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino e C. 1424 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	83
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di pedofilia. C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi, C. 1522 Palomba, C. 1672 Veltroni, C. 1344 Barbareschi, C. 292 Jannone, C. 1872 Cosenza e C. 1657 Mannucci	87
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. C. 2031 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni Riunite I e XI) (<i>Esame e rinvio</i>)	88
AVVERTENZA	91

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	92
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.	
Seguito dell'audizione di rappresentanti di organizzazioni non governative operanti in Darfur (Svolgimento e conclusione)	92

IV Difesa

RISOLUZIONI:	
7-00049 Villecco Calipari: sull'alienazione degli alloggi del Ministero della difesa.	
7-00092 Ascierio: sull'alienazione degli alloggi del Ministero della difesa.	
7-00098 Fava: sull'alienazione degli alloggi del Ministero della difesa (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	93
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. C. 2031 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	95
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	98
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	99

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti di associazioni di dirigenti scolastici e di docenti, nell'ambito del Comitato ristretto per l'esame delle proposte di legge C. 953 Aprea, adottata come testo base, e abbinata recanti: « Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti »	100

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. Atto n. 56 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	101
Proposta di nomina dell'avvocato Amilcare Troiano a presidente dell'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Nomina n. 31 (<i>Esame e rinvio</i>)	101
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00928 Guido Dussin: Sulla vicenda relativa alla gestione di una cava nel comune di Roncegno in Valsugana	103
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	105
5-00929 Libè: Problematiche relative alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti nella città di Catania	103
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	106
Sull'ordine dei lavori	104

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui progetti di legge C. 44, C. 419, C. 471, C. 649, C. 772, C. 844, C. 965, C. 1075, C. 1101, C. 1190, C. 1469, C. 1488, C. 1717, C. 1737 e C. 1998, in materia di sicurezza nella circolazione stradale.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	107

Indagine conoscitiva sui progetti di legge C. 44, C. 419, C. 471, C. 649, C. 772, C. 844, C. 965, C. 1075, C. 1101, C. 1190, C. 1469, C. 1488, C. 1717, C. 1737 e C. 1998, in materia di sicurezza nella circolazione stradale.	
Audizione di rappresentanti della Federazione associazioni italiane concessionari produzione automotoristica (FEDERAICPA) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	108
Indagine conoscitiva sui progetti di legge C. 44, C. 419, C. 471, C. 649, C. 772, C. 844, C. 965, C. 1075, C. 1101, C. 1190, 1469, C. 1488, C. 1717, C. 1737 e C. 1998, in materia di sicurezza nella circolazione stradale.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale ciclo motociclo accessori (Confindustria-ANCMA) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	108
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale. C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso e C. 1998 Guido Dussin	109
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE REFERENTE:	
Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. C. 326 Stefani e C. 1010 Raisi (<i>Seguito esame del testo unificato e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2032 Mattesini</i>)	110
ALLEGATO 1 (<i>Ulteriori emendamenti e articoli aggiuntivi presentati al testo base pubblicato nell'allegato del 21 gennaio 2009</i>)	112
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati riferiti al testo base pubblicato nell'allegato del 21 gennaio 2009</i>)	113
XI Lavoro pubblico e privato	
INTERROGAZIONI:	
5-00808 Gnechchi: Applicazione alle ASL dell'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008.	
5-00913 Cazzola: Applicazione alle ASL dell'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008	117
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	119
XII Affari sociali	
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di governo delle attività cliniche. C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni e C. 1942 Mura	121
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per garantire l'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative. C. 624 Binetti, C. 1141 Livia Turco, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1830 Di Virgilio e C. 1738 Bertolini.	
Audizione informale di rappresentati dell'Associazione Antea onlus, della Federazione cure palliative onlus, della Società italiana di cure palliative-SICP onlus e dell'AIMAC-Associazione italiana malati di cancro parenti amici	121
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121
XIII Agricoltura	
COMITATO RISTRETTO:	
Sostegno agli agrumeti caratteristici. C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini e C. 2021 Dima	122

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di agroenergie. C. 337 Bellotti, C. 357 Delfino, C. 983 Dozzo, C. 1139 Servodio e C. 1696 Sardelli	122
--	-----

RISOLUZIONI:

7-00101 Rainieri: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera bufalina (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00029</i>)	122
<i>ALLEGATO (Testo approvato dalla Commissione)</i>	124
7-00037 Rainieri: Indennizzi ai produttori di pomodoro da industria per i danni provocati dagli storni (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	123
7-00078 Brandolini: Partecipazione dell'Italia al programma di incremento del consumo di frutta e verdura nelle scuole (<i>Rinvio della discussione</i>)	123

XIV Politiche dell'Unione europea**SEDE CONSULTIVA:**

Ratifica dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina. C. 2013 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	129
--	-----

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su « La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa – Atto sulle piccole imprese (« Small Business Act ») Doc. XII, n. 194 (Parere alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 125 del regolamento, e rinvio</i>)	132
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**SEDE CONSULTIVA:**

Variazione nella composizione della Commissione	135
Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado. S. 1239 Casson (Parere alla 9 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	135
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	141
Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente l'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista. S. 406 Mongiello (Parere alla 11 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	136
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	142
Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni. Nuovo testo C. 1889 Cirielli ed abb. (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	137
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	143
Istituzione del premio annuale « Arca dell'arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte ». Nuovo testo C. 867 Vannucci (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	138
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	144
Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti. C. 2031 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e XI della Camera) (<i>Esame e rinvio</i>)	139
<i>ALLEGATO 5 (Proposta di parere del Relatore)</i>	145

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori	146
-----------------------------------	-----

Svolgimento della replica del Presidente	146
Sui lavori della Commissione	146

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione del Gen. C.A. Cosimo D'Arrigo, Comandante generale del Corpo della Guardia di Finanza, del Gen. B. Giuseppe Vicano, Capo del III Reparto - Operazioni presso il Comando generale della Guardia di finanza e del Gen. B. Riccardo Piccini, Comandante del Comando Tutela Finanza Pubblica (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	147
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.

Audizione del direttore scientifico del Centro Studi Minori e Media, Isabella Poli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	148
---	-----

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 3,18



16SMC0001320